

Pagina iniziale > Legislazione e giurisprudenza > **Legislazione nazionale**

Legislazione nazionale

Ogni Stato membro dell'Unione europea (UE) ha il proprio sistema giuridico. Il sistema giuridico dello Stato membro può comprendere sia la legislazione a livello nazionale (o diritto nazionale, valido ovunque in un determinato Stato membro) sia le leggi che sono applicabili solo in determinate aree, regioni, o città. Gli Stati membri pubblicano le proprie leggi nella loro lingua ufficiale/nelle loro lingue ufficiali ed esse sono giuridicamente vincolanti in questa/queste lingue. A fini di informazione talune leggi di uno Stato membro possono anche essere disponibili in una o più lingue diverse dalla lingua ufficiale/dalle lingue ufficiali.

Banche dati

La maggior parte degli Stati membri dispone di una banca di dati delle proprie leggi - si possono ottenere queste informazioni selezionando una delle bandiere a destra.

Inoltre la banca dati europea [N-Lex](#) collega la maggior parte delle banche dati ufficiali nazionali. N-Lex è un progetto comune in itinere gestito dall'Ufficio europeo delle pubblicazioni [Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea](#) e con la partecipazione dei governi nazionali. Attualmente esso permette di visualizzare la legislazione di 27 Stati membri.

Inoltre attraverso il [Forum europeo delle gazzette ufficiali](#), è possibile accedere al sito web dell'organismo responsabile della pubblicazione delle gazzette ufficiali negli Stati membri dell'Unione europea (oltre a taluni paesi candidati e altri paesi aderenti all'EFTA).

Dal punto di vista dell'UE molte leggi degli Stati membri attuano in effetti il diritto dell'Unione europea. In particolare questo è il caso delle leggi nazionali di attuazione delle direttive dell'Unione europea. Se si stanno cercando le misure di attuazione con le quali gli Stati membri hanno recepito talune disposizioni del diritto europeo, è possibile utilizzare la relativa funzione di ricerca della banca dati [EUR-Lex](#).

Fonti del diritto

Il diritto degli Stati membri deriva da numerose fonti, in particolare la costituzione, i precetti legislativi, (che possono essere adottati a livello nazionale, regionale o locale) e/o i regolamenti delle agenzie governative, ecc. Inoltre le decisioni giurisprudenziali degli Stati membri possono dare origine ai [precedenti giurisprudenziali](#).

Settori del diritto

Tradizionalmente, il diritto degli Stati membri si divide in diritto pubblico e diritto privato.

Il diritto privato riguarda l'area del diritto che ha ad oggetto le relazioni tra individui o soggetti giuridici e senza intervento dello stato o del governo.

Il diritto pubblico disciplina le relazioni tra gli individui e lo stato, i suoi enti e le sue autorità, i poteri di queste ultime e le procedure applicabili. In generale il diritto pubblico comprende il diritto costituzionale, il diritto amministrativo e il diritto penale. A causa della particolare natura del diritto penale, quest'ultimo può essere considerato una categoria speciale nell'ambito del diritto pubblico.

Per maggiori informazioni sul diritto di uno Stato membro selezionare una delle bandiera destra.

Ultimo aggiornamento: 17/11/2021

Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.

Diritto degli Stati membri - Belgio

In questa sezione si trova una panoramica delle varie fonti del diritto in Belgio.

1. Quali sono le «fonti del diritto»?

Il diritto è un insieme di norme vincolanti, scritte e non scritte, che regolano i rapporti sociali tra cittadini e autorità e i rapporti tra i cittadini stessi; tali norme disciplinano inoltre l'organizzazione dell'amministrazione pubblica.

Si distinguono le **fonti formali da quelle materiali**. Contrariamente alle fonti formali, le fonti materiali non contengono vere e proprie norme. Si tratta in particolare della buona fede, dell'equità e della condotta ragionevole.

Esistono cinque categorie di fonti formali. Tre di queste hanno carattere vincolante: **la legge**, **la consuetudine** e i **principi generali del diritto**. Gli altri due non sono vincolanti, ma semplicemente «persuasivi»: la **giurisprudenza** e la **dottrina**.

La legislazione verrà esaminata nel dettaglio ai punti 3 e 5 qui di seguito. Essa designa per definizione le regole scritte emanate da un'autorità. La consuetudine è per definizione tacita e regola usi e costumi dei cittadini in generale e delle categorie professionali in particolare. I principi generali di diritto esprimono i valori superiori che una data società intende rispettare, come il principio di uguaglianza di tutti i cittadini, la proporzionalità delle norme e delle misure adottate e il principio secondo il quale le autorità devono agire nel rispetto della legge. Alcuni di questi principi sono fissati nelle cosiddette massime di diritto come il principio del "ne bis in idem" nel diritto penale o il principio "lex posterior derogat legi priori".

La giurisprudenza e la dottrina sono fonti di diritto "persuasive". La giurisprudenza è costituita dall'insieme delle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali. Una sentenza è esecutiva soltanto tra le parti in causa. In Belgio, non esiste un sistema basato sui precedenti. Le uniche pronunce universalmente esecutive sono quelle della Corte costituzionale. Gli altri organi giurisdizionali superiori sono il Consiglio di Stato (giudice amministrativo supremo) e la Corte di cassazione (giudice supremo in materia di diritto comune).

Altra fonte da tenere in considerazione è il **diritto internazionale**, costituito, in particolare, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dai regolamenti e dalle direttive dell'Unione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, esistono numerose convenzioni istituite nell'ambito del funzionamento di istituzioni internazionali come le Nazioni Unite e il Consiglio dell'Europa (convenzioni multilaterali) o tra il Belgio e un altro Stato (convenzioni bilaterali). Tale fonte del diritto ha assunto molta importanza nel corso degli ultimi decenni e tale tendenza si va accentuando. Numerose disposizioni contenute in tali strumenti influiscono direttamente sulla nostra vita quotidiana.

I siti [Législation belge](#) (in francese) o [Belgische Wetgeving](#) (in neerlandese) danno l'accesso a una banca dati di **legislazione belga consolidata**. Si può effettuare una ricerca con il motore di ricerca e di aggiornamento per tutti i testi normativi ancora in vigore e pubblicati nel *Moniteur belge dal 1830*. Tuttavia, i testi normativi, amministrativi e fiscali pubblicati **prima del 1994** non sono stati ancora integralmente inseriti.

2. Qual è la natura giuridica dei principi generali del diritto consuetudinario e della giurisprudenza?

V. la [questione 1](#).

3. Qual è la gerarchia tra i vari strumenti giuridici?

Le persone che risiedono in Belgio devono obbedire a diverse categorie di norme: le norme emanate dalle autorità federali belghe, ma anche quelle che derivano da enti inferiori come le province e i comuni (1). Inoltre, il Belgio fa parte di un gran numero di organizzazioni internazionali e sovranazionali come le

Nazioni unite, l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e la NATO. Le norme emanate da queste organizzazioni si applicano altresì alle autorità e alla popolazione del Belgio.

Dato che non tutte le autorità legislative dispongono di un settore di giurisdizione strettamente delimitato e che non tutte le categorie della legge sono del medesimo livello (il che comporta rischi di conflittualità) esiste una gerarchia delle norme, che si basa sul principio secondo il quale le norme inferiori non possono mai essere in conflitto con le norme superiori.

Per quanto riguarda il diritto belga interno, la **Costituzione** è la norma di rango superiore in assoluto. Essa regola la separazione dei poteri e la maniera in cui sono esercitati. La Costituzione enuncia inoltre i valori fondamentali della nostra società e i diritti fondamentali dei cittadini. In una sentenza emessa il 27 maggio 1971 la Corte di cassazione ha affermato il primato di tutte le norme di diritto internazionale e sovranazionale su tutte le norme di diritto interno, compresa la Costituzione. In caso di conflitto tra un regolamento dell'Unione europea e la Costituzione è pertanto il regolamento dell'Unione europea che prevale.

Dopo la Costituzione, vi sono:

le leggi speciali (leggi a maggioranza speciale che stabiliscono la ripartizione delle competenze e le regole essenziali del funzionamento delle istituzioni pubbliche), e inoltre,

le leggi, i decreti e le ordinanze, e ancora

i regi decreti e i decreti del governo che attuano le leggi o i decreti e infine,

i decreti ministeriali.

4. Quali sono le modalità di entrata in vigore sul territorio nazionale delle norme contenute in strumenti sovranazionali?

I regolamenti dell'Unione europea sono direttamente applicabili. La legislazione belga non è direttamente coinvolta nella loro applicazione. Tuttavia il suo intervento interno è necessario per approvare e ratificare i trattati internazionali. In alcune materie, tutti gli organi legislativi belgi devono approvarli e ratificarli, il che può comportare necessariamente procedure lunghe e pesanti. Gli enti legislativi del paese partecipano altresì all'applicazione delle direttive dell'Unione europea, in quanto occorre sempre il recepimento nell'ordinamento nazionale.

5. Quali sono le autorità che possono emanare norme giuridiche?

I tre poteri costituzionali separati compongono lo Stato federale belga: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. Il potere legislativo elabora le leggi, il potere esecutivo le attua e il potere giudiziario dirime le controversie che derivano dall'applicazione delle leggi.

Il potere legislativo federale

Uno o più membri della Camera legislativa federale dei rappresentanti, uno o più membri del Senato o del Re possono avviare un'iniziativa. (cioè nella pratica dei suoi ministri o segretari di Stato). Queste tre entità formano le tre branche del potere legislativo in Belgio.

Le leggi derivano da proposte di legge che emana un membro del Senato o della Camera, sia da progetti di legge che emana il Re (i ministri competenti sono incaricati dal Re di depositare progetti di legge). Progetti e proposte hanno lo stesso valore.

Le norme d'applicazione del diritto federale sono elaborate dal potere esecutivo sotto l'autorità reale. Le competenze possono essere delegate a un ministro: da qui la distinzione tra regi decreti e decreti ministeriali.

Comunità, regioni, province e comuni

Il Belgio è uno **Stato federale** composto da comunità e regioni. Queste ultime sono a loro volta la base del diritto nei limiti delle competenze che sono concesse loro dalla Costituzione e da determinate leggi speciali.

Pertanto, le competenze delle comunità riguardano in particolare la cultura e l'insegnamento; quelle delle regioni riguardano la politica economica e la tutela dell'ambiente. Per esercitare tali competenze, ciascuna comunità e ciascuna regione dispone di un parlamento. Pertanto, **le comunità e le regioni possono elaborare leggi**, dette **decreti** (ordinanze nella Regione di Bruxelles-Capitale). I loro governi fanno parte, insieme ai parlamentari, dal potere legislativo al livello dell'Unione europea, regionale o unionale (iniziativa legislativa). I governi devono inoltre monitorare l'esecuzione dei decreti o delle ordinanze emanate. Il territorio belga è altresì suddiviso in **province e comuni**. Al loro livello, i rispettivi consigli pubblicano altresì **regolamenti e ordinanze** nei settori che rientrano nelle loro competenze, come la pubblica sicurezza, la nettezza urbana, la cultura, l'insegnamento provinciale e comunale. Il collegio provinciale e il collegio comunale eseguono questi vari regolamenti (e, nei limiti delle loro attribuzioni, le norme superiori come le leggi, i decreti, le ordinanze ecc.).

Pertanto, si possono individuare a questi livelli due dei tre poteri: il potere legislativo, esercitato dai parlamenti delle comunità e delle regioni, dal consiglio provinciale e dal consiglio comunale, e il potere esecutivo, esercitato dai governi delle comunità e delle regioni, dal collegio provinciale e dal collegio comunale. Il potere giudiziario non rientra in questa suddivisione. L'organizzazione degli organi giurisdizionali è di competenza esclusivamente federale.

6. Qual è il procedimento d'adozione delle norme?

V. la [questione 5](#).

Al livello federale, i **disegni o progetti di legge**, sono, previo eventuale esame votati dalla Camera e, se del caso, dal Senato. In seguito sono trasmessi al **Re** che **li ratifica e li promulga**, dopo aver ricevuto la **controfirma ministeriale**.

7. Quali sono le modalità d'entrata in vigore delle norme nazionali?

Gli atti legislativi federali esistono dalla loro adozione e dalla promulgazione da parte del Re. In linea di principio, la loro entrata in vigore interviene dieci giorni dopo la loro pubblicazione sul *Moniteur belge*, salvo indicazione contraria (2).


Le norme legislative degli enti federali – i decreti e le ordinanze – sono emanate e pubblicate dal governo dell'ente federale in questione. Esse entrano in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione sul *Moniteur belge*, salvo indicazione contraria.

8. Quali sono i mezzi di risoluzione di eventuali conflitti fra diverse norme giuridiche nello Stato membro?

Allorché alcune norme regolarmente adottate entrano in conflitto, vi sono vari strumenti per regolarlo. La gerarchia delle norme permette di evitare la maggior parte dei conflitti, ma nel caso in cui ciò non sia possibile occorre ricorrere a tali strumenti.

L'articolo 142 della Costituzione conferisce alla Corte costituzionale l'unica competenza di riesaminare atti legislativi per verificare il rispetto delle norme che disciplinano le competenze dello Stato, delle comunità e delle regioni. Tali norme si trovano nella Costituzione e nella legge di riforma istituzionale dello Stato federale belga.

La Corte costituzionale è altresì legittimata a statuire sul caso di presunto attentato di un atto legislativo alle libertà e ai diritti fondamentali di cui al titolo II (articoli 8-32) della Costituzione. Si tratta in particolare dei principi d'uguaglianza (articolo 10) e di non-discriminazione (articolo 11). La Corte costituzionale è altresì competente per riesaminare gli atti legislativi alla luce dell'articolo 170 (principio di legalità in materia di diritto fiscale), dell'articolo 172 (uguaglianza in materia di diritto fiscale) e dell'articolo 191 (tutela dei cittadini stranieri) della Costituzione.

V. altresì il  [Servizio pubblico federale "Giustizia"](#) e la legge speciale del 6 gennaio 1989 relativa alla Corte costituzionale sotto la rubrica «Legislazione consolidata».

Il Consiglio di Stato (3), che agisce in base all'articolo 160 della Costituzione, regola tutti i conflitti tra le norme d'applicazione (atti individuali e regolamenti) e le norme legislative. Peraltro, una commissione parlamentare di concertazione è incaricata di regolare i conflitti d'interesse.

(1) Cfr. il [Servizio pubblico federale "Giustizia"](https://justitie.belgium.be) (<https://justitie.belgium.be>), rubrica «Legislazione consolidata», la Costituzione del 1994 e la legge speciale sulle riforme istituzionali dell'8 agosto 1980, nonché il [portale federale](#), sotto la rubrica «Il Belgio»

La Comunità fiamminga e il Consiglio fiammingo (detto anche Parlamento fiammingo)

La Comunità francese e il Consiglio della Comunità francese

La Comunità germanofona e il Consiglio della Comunità germanofona

La Regione fiamminga, il cui Parlamento è lo stesso della Comunità fiamminga, cioè il Consiglio fiammingo.

La Regione vallone e il Parlamento vallone

La Regione di Bruxelles-capitale e il Consiglio della Regione di Bruxelles-capitale (diviso nell'ambito di determinate competenze tra le Commissioni comunitarie fiamminga e francese)

Le Comunità sono competenti per:

1° le materie culturali;

2° l'educazione, salvo [...];

3° la cooperazione tra le Comunità e la cooperazione internazionale, in particolare competenze in materia di conclusione dei trattati nei settori enunciati ai punti 1 e 2.

I Consigli della Comunità fiamminga e francese votano decreti applicabili al loro territorio nelle materie cosiddette "personalizzabili" e relative alla cooperazione internazionale in queste materie, e beneficiano di competenze in materia di conclusione dei trattati. Il Consiglio della Comunità germanofona ha competenze analoghe.

I parlamenti regionali beneficiano di competenze in particolare in materia di sfruttamento sistematico del territorio, di gestione dei monumenti e dell'ambiente rurale, di economia, d'agricoltura, ecc.

(2) Cfr. il [Servizio pubblico federale "Giustizia"](#), rubrica «Legislazione consolidata», la legge del 31 maggio 1961 relativa all'uso delle lingue in materia legislativa, l'elaborazione, la pubblicazione e l'entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti.

(3) Cfr. il [Servizio pubblico federale "Giustizia"](#), rubrica «Legislazione consolidata», leggi coordinate del 12 gennaio 1973 sul Consiglio di Stato.

« [Ordinamento giuridico- Informazioni generali](#) | [Belgio - Informazioni generali](#) »

Ultimo aggiornamento: 19/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Bulgaria

Questa pagina offre informazioni sull'ordinamento giuridico bulgaro e una panoramica del diritto bulgaro.

Fonti del diritto

Fonti del diritto nazionale

Le fonti del diritto comprendono:

la [Costituzione della Repubblica di Bulgaria](#) (pubblicata nella GU n. 56 del 13 luglio 1991, modificata nelle GU n. 85 del 26 settembre 2003, GU n. 18 del 25 febbraio 2005, GU n. 27 del 31 marzo 2006, GU n. 78 del 26 settembre 2006 - sentenza della Corte costituzionale n. 7/2006, GU n. 12 del 6 febbraio 2007, GU n. 100 del 18 dicembre 2015 [GU1]),

atti legislativi e

regolamenti.

La giurisprudenza non è una fonte formale del diritto, ma è vincolante per le autorità di contrasto.

Fonti del diritto europee e internazionali

Gli strumenti giuridici scritti comprendono la Costituzione della Repubblica di Bulgaria, i trattati internazionali, le leggi e i regolamenti (*postanovlenie* (decreti), *naredba* (ordinanze), *pravilnik* (regolamenti), *instruktsiya* (istruzioni) e *zapoved* (ordini)).

La **Costituzione della Repubblica di Bulgaria** è l'atto che possiede il valore giuridico più elevato. Disciplina l'organizzazione, i principi, i poteri e i doveri delle istituzioni pubbliche, oltre che i diritti e i doveri dei cittadini.

La legge è un atto normativo che regola, sia in quanto atto primario che sulla base della Costituzione, le relazioni sociali di natura duratura in uno o più istituti di diritto o loro suddivisioni, in funzione dell'oggetto o dei soggetti.

Tutti gli atti legislativi sono pubblicati ed entrano in vigore tre giorni dopo la data di pubblicazione, salvo se diversamente previsto negli atti stessi.

Il Consiglio dei ministri, tramite **decreto**, adotta regolamenti, ordinanze o istruzioni e disciplina, secondo la legge e nell'ambito della sua attività esecutiva e normativa, relazioni sociali non disciplinate dalla legge.

Un regolamento è un atto normativo volto a dare attuazione integrale a una legge. Disciplina l'organizzazione degli enti statali e locali o l'organizzazione interna delle loro attività.

Un'ordinanza è un atto normativo volto a dare attuazione a singole disposizioni, o altre sottosezioni, di un atto normativo di rango superiore.

Un'istruzione è un atto normativo con il quale un organo superiore impartisce istruzioni a organi subordinati in merito all'attuazione di un atto normativo che ha adottato o di cui è tenuto ad assicurare l'applicazione.

Sono altresì importanti altre fonti non scritte, quali **la consuetudine** e **i principi generali del diritto**.

Le decisioni interpretative delle corti supreme possono essere considerate fonti complementari del diritto.

La Corte costituzionale emette decisioni, ordinanze e ingiunzioni.

La Corte si pronuncia nel merito della controversia con decisione.

Le decisioni della Corte sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale entro quindici giorni dalla data di adozione ed entrano in vigore tre giorni dopo la pubblicazione.

Gerarchia delle norme giuridiche

La Costituzione della Repubblica di Bulgaria è la legge suprema. La Costituzione non stabilisce espressamente la preminenza del diritto dell'UE, sebbene quest'ultimo sia considerato superiore alla legislazione nazionale.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4 della Costituzione, i trattati internazionali ratificati come previsto dalla Costituzione, pubblicati e entrati in vigore nella Repubblica di Bulgaria diventano parte della legislazione nazionale. Tali trattati hanno la preminenza su eventuali disposizioni contrarie della legislazione nazionale.

Gli atti si collocano al livello successivo. Il potere esecutivo ha la facoltà di emanare atti normativi regolamentari, quali decreti, ordinanze, risoluzioni, regolamenti, istruzioni e ordini.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi

Il potere legislativo è esercitato dall'Assemblea nazionale che può adottare, modificare, integrare e abrogare le leggi.

Sulla base della legge e per attuarla, il Consiglio dei ministri adotta decreti, ingiunzioni e risoluzioni. Mediante decreti il Consiglio dei ministri adotta anche regolamenti e ordinanze.

I ministri adottano regolamenti, ordinanze, istruzioni e ordini.

Il Consiglio dei ministri conclude trattati internazionali se autorizzato in tal senso dalla legge. L'Assemblea nazionale ratifica (o respinge) i trattati internazionali che:

sono di carattere politico o militare;

riguardano la partecipazione della Repubblica di Bulgaria a organizzazioni internazionali;

prevedono modifiche dei confini della Repubblica di Bulgaria;

contengono obblighi finanziari per lo Stato;

prevedono la partecipazione dello Stato ad arbitrati o procedimenti giudiziari internazionali;

riguardano i diritti umani fondamentali;

incidono sul campo di applicazione della legge o richiedono misure di carattere legislativo per essere applicati;

richiedono espressamente una ratifica;

conferiscono all'Unione europea competenze derivanti dalla Costituzione.

Processo decisionale

Adozione della Costituzione

Una nuova costituzione è adottata da una Grande Assemblea nazionale, composta da 400 deputati.

L'Assemblea nazionale può modificare tutte le disposizioni della Costituzione, fatta eccezione per quelle che sono di competenza della Grande Assemblea nazionale. Una modifica costituzionale richiede la maggioranza dei tre quarti dei voti di tutti i deputati, in tre votazioni effettuate in tre giorni diversi. Una modifica della Costituzione è firmata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Bulgaria (*Darzhaven Vestnik*) dal presidente della Grande Assemblea nazionale entro sette giorni dalla sua approvazione.

Iniziativa legislativa

A norma dell'articolo 87 della Costituzione, ogni deputato e il Consiglio dei ministri hanno diritto di presentare una proposta o un progetto di legge.

La procedura di adozione di una proposta o di un progetto di legge da parte dell'Assemblea nazionale prevede due letture. Durante la prima lettura, il progetto o la proposta di legge sono discussi nella loro integralità. I deputati possono presentare per iscritto, entro il termine stabilito dall'Assemblea nazionale, proposte di emendamento di un progetto o di una proposta di legge adottati in prima lettura. L'Assemblea nazionale discute il progetto di legge in modo dettagliato e lo adotta in seconda lettura. Il progetto o la proposta di legge adottati sono inviati al Presidente della Repubblica di Bulgaria che firma un decreto per la pubblicazione. L'atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore dopo tre giorni, a meno che il relativo testo non stabilisca un termine diverso.

Banche dati giuridiche

La Gazzetta ufficiale è disponibile gratuitamente sul relativo [sito Internet](#). L'edizione online contiene le leggi promulgate dall'Assemblea nazionale, i regolamenti del Consiglio dei ministri, i trattati internazionali, altri atti normativi, nonché avvisi di appalti pubblici e concessioni, ecc.

Le banche dati giuridiche a pagamento, quali [Apis \(Апис\)](#), [Siela \(Сиела\)](#), e [l'enciclopedia giuridica \(Yuridicheska entsiklopediya\)](#) offrono una serie completa di informazioni giuridiche, ma il loro accesso non è gratuito.

Ultimo aggiornamento: 10/05/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Repubblica ceca

Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico ceco e una panoramica del diritto della Repubblica ceca.

Fonti del diritto

L'ordinamento giuridico della Repubblica ceca, che appartiene alla cultura giuridica di tipo continentale, è fondato sul diritto scritto e trova le sue fonti nelle leggi e altri atti giuridici, nei trattati internazionali approvati e ratificati dal [Parlamento della Repubblica ceca](#) e nelle sentenze della [Corte costituzionale](#), con cui tale corte annulla, del tutto o in parte, i provvedimenti giuridici.

Tipi di atti normativi – descrizione

L'ordinamento giuridico della Repubblica ceca è costituito da tutti gli atti giuridici e dalle norme giuridiche in essi contenute.

I più importanti atti giuridici sono le **leggi (zákony)**, raccolte di norme di comportamento che riguardano le principali sfere della vita degli individui e della società. Le leggi più voluminose, dette **codici (zákoníky)**, disciplinano un ramo del diritto e stabiliscono norme organizzate in maniera sistematica. Le leggi che ricapitolano un intero settore del diritto procedurale e stabiliscono norme procedurali organizzate in maniera sistematica sono denominate **leggi quadro (řády)**. Le leggi che riguardano le più importanti questioni di Stato e i diritti dell'uomo e del cittadino sono dette **leggi costituzionali (ústavní zákony)** (comprendono, tra l'altro, la Costituzione della Repubblica ceca e la Carta dei diritti e delle libertà fondamentali) e richiedono una speciale procedura di adozione.

Alle leggi sono collegati atti di applicazione come i **regolamenti governativi, i decreti ministeriali o di organi centrali dell'amministrazione pubblica e i decreti degli enti locali autonomi**.

Dell'ordinamento giuridico ceco fanno parte anche i **trattati internazionali** approvati e ratificati dal Parlamento ceco e diventati vincolanti per la Repubblica ceca. I trattati internazionali prevalgono sulle leggi nazionali qualora vi siano delle differenze.

Oltre agli atti di cui sopra, a partire dall'adesione all'Unione europea, nella Repubblica ceca si applica il **diritto dell'Unione europea** alle stesse condizioni in cui si applica negli altri Stati membri.

Nella Repubblica ceca gli usi non sono una fonte di diritto. Tuttavia, in alcuni casi specifici, la legge permette che vengano utilizzati in determinati ambiti o per determinati principi giuridici. In tali casi, ciò è indicato dalla legge e il giudice può far rispettare tali regole. In linea di massima, si ritiene che un principio giuridico o un uso in sé non costituiscano una fonte di diritto.

Neanche le decisioni giudiziarie sono fonti di diritto. D'altro canto, un giudice non può rifiutarsi di prendere una decisione a causa di una legge incompleta o poco chiara e spesso deve ricorrere all'interpretazione su cui poi si baseranno le decisioni successive dei giudici, per cui essa diventa *de facto* un

precedente. Se la decisione è pubblicata sulla Raccolta delle decisioni giudiziarie e dei pareri (*Sbírcce soudních rozhodnutí a stanovisek*), come è previsto dalla legge per le decisioni degli organi giudiziari supremi, essa svolge la funzione effettiva di fonte di diritto anche se ufficialmente non è considerata tale.

Gerarchia delle fonti

L'ordinamento giuridico della Repubblica ceca è strutturato gerarchicamente. Al vertice della gerarchia delle norme nazionali ci sono la **Costituzione** e le altre leggi costituzionali che prevalgono su tutte le altre norme e possono essere modificate solo da un'altra legge costituzionale. Seguono le **leggi** ordinarie, di minore livello giuridico, sulla cui base vengono emessi i regolamenti di applicazione. Una norma giuridica, in linea di principio, può essere abrogata o modificata solo sulla base di una norma di valore giuridico pari o superiore. I **trattati internazionali** hanno uno statuto particolare. Come si è già ricordato, essi fanno parte dell'ordinamento giuridico e, in caso di conflitto, prevalgono sulle leggi, anche su quelle costituzionali.

Gli strumenti legislativi derivanti da atti normativi sono i regolamenti governativi, le decisioni del Presidente della Repubblica, generalmente a carattere normativo (per esempio, sull'amnistia), i decreti ministeriali o degli altri organi dell'amministrazione, compresi quelli emanati dai consigli regionali e locali in virtù di deleghe di poteri. Tali atti devono essere pubblicati nei tempi e nelle modalità stabilite dalla legge.

Per quanto riguarda il **diritto europeo**, vale il principio per cui il diritto dell'Unione europea prevale, come in tutti gli altri Stati membri. Sulla base del diritto dell'UE in caso di conflitto tra una norma dell'UE e una norma (per esempio, una legge o un decreto) del diritto di uno Stato membro, prevale la norma dell'UE. Tale principio si applica anche in caso di conflitto tra una norma nazionale e il diritto primario dell'Unione (vale a dire i trattati costitutivi) e in caso di conflitto tra una norma nazionale e il diritto secondario dell'Unione (regolamenti, direttive, etc.). Il diritto dell'UE prevale anche sugli atti legislativi supremi dello Stato, come le leggi costituzionali.

Perché i trattati internazionali che vincolano la Repubblica ceca siano inseriti nel suo ordinamento giuridico, occorre che il Parlamento li approvi mediante ratifica, tranne nei casi per i quali la legge prevede che l'approvazione avvenga mediante referendum. I trattati internazionali sono ratificati dal Presidente della Repubblica. Una volta ratificati, la loro versione in lingua ceca deve essere pubblicata sulla Raccolta dei trattati internazionali (*Sbírka mezinárodních smluv*).

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi

Nella Repubblica ceca il potere legislativo è esercitato dal Parlamento, che è composto da due camere:

la Camera dei deputati (200 membri);

il Senato (81 senatori).

Il processo legislativo

La creazione delle leggi, il cosiddetto processo legislativo, ha inizio con un'iniziativa legislativa. Singoli deputati o gruppi parlamentari, il Senato, il governo o gli enti locali hanno il diritto di proporre alla Camera dei deputati nuove leggi o modifiche delle leggi esistenti. Soltanto il governo può proporre leggi relative al bilancio e alle finanze dello Stato e soltanto la Camera dei deputati può decidere in merito a tali proposte. Il governo ha il diritto di esprimersi su tutti i progetti di legge. La Camera dei deputati discute il progetto di legge e, ove opportuno, lo modifica nel corso delle tre letture successive. Perché una legge sia approvata occorre la maggioranza assoluta dei voti dei deputati presenti.

Il presidente della Camera dei deputati trasmette tempestivamente al Senato il progetto di legge da essa approvato; a differenza della Camera in cui i dibattiti legislativi sono spesso molto lunghi e durano diversi mesi, il Senato dispone solo di trenta giorni per esaminare un progetto di legge. Entro tale termine, deve approvare, respingere o rinviare il testo modificato alla Camera. Il Senato può anche decidere di non esaminare un progetto di legge. Se il Senato approva il progetto di legge, dichiara di non volerlo esaminare o non lo esamina entro i tempi stabiliti, la legge si considera adottata e viene trasmessa al Presidente della Repubblica per la firma. Se il Senato respinge il progetto di legge, la Camera dei deputati si pronuncia di nuovo su di esso e il progetto viene adottato se è votato dalla maggioranza assoluta dei deputati. Se il Senato rinvia il testo modificato alla Camera, quest'ultima si pronuncia sulla versione approvata dal Senato. Il progetto di legge è adottato a maggioranza. Se la Camera dei deputati non approva il progetto modificato dal Senato, essa vota di nuovo la versione originale del testo trasmesso al Senato. Il progetto di legge è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei deputati, cioè almeno 101 voti. Alcune leggi, come quella elettorale, per essere adottate necessitano dell'approvazione sia della Camera dei deputati che del Senato.

Il Presidente della Repubblica può, nei 15 giorni successivi alla trasmissione della legge, decidere di non firmarne l'approvazione e di rinviarla alla Camera dei deputati motivando la propria decisione e chiedendo il riesame della legge. Tale procedura è chiamata veto. La Camera dei deputati può respingere il veto presidenziale a maggioranza assoluta e promulgare la legge senza effettuare alcuna modifica.

Oltre al Presidente della Repubblica, firmano una legge il presidente della Camera dei deputati e il capo del governo, anche se si tratta di una formalità.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati, spetta al Senato adottare misure legislative per le questioni che non possono essere rimandate e che richiederebbero l'adozione di una legge. Il governo può proporre misure al Senato. Tali misure devono poi essere approvate dalla Camera dei deputati nel corso della sua prima riunione, altrimenti decadono.

Le leggi costituzionali non seguono questo iter. Per essere adottate, occorre che siano approvate dai tre quinti dei deputati (la cosiddetta maggioranza qualificata) e dei senatori anziché dalla maggioranza semplice dei parlamentari presenti, come richiesto per le leggi ordinarie. Le leggi costituzionali possono essere modificate o prorogate solo mediante altre leggi costituzionali (per esempio, nel periodo in cui la Camera è sciolta, non possono essere modificate da misure legislative del Senato) e il Presidente non può esprimere il veto nei loro confronti.

Nei limiti delle loro competenze, i ministeri, gli organi dell'amministrazione pubblica e gli enti locali possono emanare norme giuridiche di attuazione, come regolamenti e decreti, che indicano regole più dettagliate rispetto a quanto indicato nella legge.

Validità degli atti giuridici

Per poter entrare in vigore, una legge deve essere pubblicata. Le leggi costituzionali, le leggi ordinarie e gli altri atti normativi (decreti governativi, ministeriali, etc.) sono pubblicati nella Raccolta delle leggi (*Sbírka zákonů*) pubblicata dal ministero dell'Interno. Le leggi entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione nella Raccolta delle leggi. Per ciascun atto pubblicato la Raccolta indica anche la data della sua applicazione, vale a dire la data a partire dalla quale diventa giuridicamente vincolante e obbligatoria per tutti i cittadini. Salvo se indicato diversamente, gli atti giuridici sono applicati quindici giorni dopo la data della loro pubblicazione. Qualora l'interesse generale lo richieda, l'inizio dell'applicazione può essere anticipato, al più presto al giorno della pubblicazione dell'atto. Il giorno di entrata in vigore e dell'applicazione possono quindi coincidere, ma un atto giuridico non può essere applicato prima della sua entrata in vigore. Le misure legislative adottate dal Senato sono pubblicate nella Raccolta delle leggi secondo le stesse modalità delle leggi. I trattati internazionali ratificati sono pubblicati nella Raccolta dei trattati internazionali (*Sbírka mezinárodních smluv*). Gli atti degli enti regionali sono pubblicati nei bollettini, quelli degli enti comunali sono esposti per 15 giorni nella bacheca ufficiale dell'amministrazione comunale e poi seguono gli usi locali. Quando una legge o sue disposizioni o una normativa giuridica o una sua parte sono contrarie all'ordine o a una legge costituzionale, la Corte costituzionale ne decide l'abrogazione.

Per maggiori informazioni si può consultare il testo della  [Costituzione](#).

Banche dati giuridiche

La banca dati giuridica è di proprietà ed è gestita dal ministero dell'Interno della Repubblica ceca. Essa contiene le seguenti informazioni:

una sezione del sito istituzionale del [Ministero dell'Interno](#) dedicata alla [legislazione](#). Contiene le versioni elettroniche (in formato PDF) dei testi della [Raccolta delle leggi della Repubblica ceca](#) e una [Raccolta dei trattati internazionali](#) (parte della Gazzetta ufficiale). Il sito non ha carattere ufficiale né valore legale. La sua consultazione è aperta al pubblico e si possono effettuare ricerche sia per parole chiave sia attraverso metadati; la [Sezione leggi](#) del [Portale della pubblica amministrazione della Repubblica ceca](#) contiene le versioni aggiornate e consolidate delle leggi e di altre norme di diritto derivato. Il sito non ha carattere ufficiale né valore legale. Si possono effettuare ricerche all'interno della banca dati sia per parole chiave sia per nome e numero del documento;

il sistema informativo [ISAP](#) consente l'accesso alle banche dati utilizzate per l'assegnazione di ruoli di coordinamento ai documenti del Consiglio nonché agli atti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso controlla altresì il processo di attuazione, l'iter legislativo nazionale e le procedure di infrazione. La banca dati mette a disposizione un archivio elettronico delle posizioni nazionali, dei documenti di lavoro, delle tavole di concordanza e di ulteriori materiali.

Giurisprudenza

Nella Repubblica ceca non esiste un'unica raccolta ufficiale in cui vengano sistematicamente pubblicate le decisioni di tutti i giudici cechi, per esempio le decisioni della Corte costituzionale e dei tribunali ordinari che possono avere un impatto generale. Le sentenze della Corte costituzionale sono pubblicate nella Raccolta delle sentenze e delle decisioni della Corte costituzionale (*Sbírka náleží a usnesení Ústavního soudu*) pubblicata dall'editore C. H. Beck a Praga. Per quanto riguarda le decisioni dei tribunali ordinari, vengono pubblicate sistematicamente soltanto alcune decisioni scelte dei tribunali di grado superiore come la Corte suprema e la Corte amministrativa suprema. Le decisioni selezionate della Corte suprema e i suoi pareri, la cui finalità è di consolidare la giurisprudenza dei tribunali di grado inferiore sia del settore penale che civile, sono pubblicate nella Raccolta delle decisioni e dei pareri (*Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek*) pubblicata dall'editore LexisNexis di Praga. Le decisioni selezionate della Corte amministrativa suprema sono pubblicate nella Raccolta delle decisioni della Corte amministrativa suprema (*Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu*) dall'editore ASPI di Praga. La giurisprudenza dei tribunali ordinari di grado inferiore non è pubblicata in maniera sistematica; alcune sentenze e decisioni scelte vengono occasionalmente pubblicate dalla stampa giuridica.

In questo contesto rivestono una grande importanza pratica i motori ufficiali di ricerca per la giurisprudenza della Corte costituzionale e dei tribunali ordinari che coprono integralmente le decisioni di tali tribunali. Sui server delle diverse giurisdizioni di grado inferiore cominciano a comparire selezioni della loro giurisprudenza in forma elettronica.

[Giurisprudenza della Corte costituzionale della Repubblica ceca](#)

[Giurisprudenza della Corte suprema della Repubblica ceca](#)

[Giurisprudenza della Corte amministrativa suprema](#)

La consultazione della banca dati è gratuita?

La consultazione della banca dati è **gratuita**.

Segue una selezione di banche dati commerciali:

[ASPI](#)

[LEXDATA](#)

[LEXGALAXY](#)

[SAGIT](#)

[TORI](#)

Ultimo aggiornamento: 16/09/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Danimarca

Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico danese.

Le informazioni relative all'ordinamento giuridico danese sono reperibili sui siti web del [ministero della Giustizia danese](#) e del [parlamento danese](#).

Fonti del diritto

Le principali fonti del diritto in Danimarca sono: legislazione, lavori preparatori e giurisprudenza.

La **legislazione** costituisce la fonte primaria del diritto ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Dal 2008 la Gazzetta ufficiale è accessibile in formato elettronico. La legislazione è suddivisa fra l'altro in leggi, regolamenti e normativa amministrativa. Le leggi sono emanate dal parlamento, i regolamenti dal governo e la normativa amministrativa dalle autorità pubbliche.

Il **parlamento** è l'unico organo avente il potere di adottare nuove leggi o di emendare leggi esistenti. Una volta adottata, la legislazione può essere abrogata o modificata solo dal parlamento.

Le **decisioni** degli organi giudiziari svolgono anch'esse un ruolo di rilievo nell'applicazione del diritto. Le decisioni della Corte suprema sono spesso più rilevanti delle decisioni degli organi giurisdizionali di grado inferiore.

I **lavori preparatori** dell'iter legislativo costituiscono anch'essi una parte importante dell'applicazione del diritto.

Banche dati giuridiche

Il portale [del diritto danese \(Retsinformation\)](#) consente ai cittadini di consultare:

leggi, decisioni amministrative, trattati, legislazione consolidata

i documenti del parlamento danese

la giurisprudenza amministrativa

la giurisprudenza dell'ombudsman (difensore civico)

Il portale contiene tutta la legislazione vigente al 1° gennaio 1985 e tutta la legislazione adottata successivamente a tale data.

La consultazione della banca dati è **gratuita**.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Germania

Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico tedesco.

La Repubblica federale di Germania è uno Stato costituzionale democratico, federale e sociale. Unitamente ai diritti fondamentali, i principi di uno Stato costituzionale democratico, federale e sociale formano il nucleo inviolabile della costituzione tedesca, il cui rispetto è tutelato dalla Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale).

Fonti del diritto

La Grundgesetz (legge fondamentale) è la costituzione tedesca che definisce il quadro dell'ordinamento giuridico e i valori della Repubblica federale di Germania. La legge fondamentale stabilisce quanto segue:
i diritti fondamentali che fungono da principi guida supremi;
la struttura fondamentale e i principi strutturali essenziali dello Stato e dei suoi organi di governo;
i principi secondo i quali si svolgono le elezioni del Bundestag (parlamento federale tedesco);
la base per lo status e i diritti dei membri liberamente eletti del Bundestag;
l'organizzazione e il modo di funzionamento del Bundestag.

Tipi di atti normativi – descrizione

Le principali **fonti scritte** del diritto interno tedesco sono la costituzione, le leggi, i regolamenti e gli statuti. Inoltre vi sono **fonti del diritto non scritte** che comprendono i principi generali sanciti dal diritto internazionale e dal diritto consuetudinario. In linea di principio la giurisprudenza non costituisce una fonte del diritto anche se svolge un ruolo importante nella pratica. Talune decisioni della Corte costituzionale federale hanno di per sé forza di legge. La Germania è uno Stato federale formato da 16 Stati federati (i Länder - al singolare Land). Di conseguenza vi sono **leggi federali** che si applicano in tutto il territorio della federazione e **leggi dei singoli Länder** che hanno invece validità esclusivamente nel Land in questione. Ciascun Land dispone di una propria costituzione e, nell'ambito del quadro giuridico stabilito dalla legge fondamentale, ha anche la facoltà di adottare leggi, nonché regolamenti e statuti. Le **competenze legislative** della federazione e dei singoli Länder sono disciplinate in maniera dettagliata dalla legge fondamentale. I Länder hanno competenza legislativa, a condizione che tale potere non sia stato trasferito al governo federale ai sensi della legge fondamentale. Die wesentlichen Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes ergeben sich aus Artikel 71 bis 74 GG. Inoltre, ulteriori competenze legislative della federazione sono previste in altri articoli della costituzione.

Competenza legislativa esclusiva della federazione

Nei settori soggetti alla competenza legislativa esclusiva della federazione, i Länder possono adottare un atto legislativo soltanto quando sono espressamente autorizzati a procedere in tal senso da una legge federale (articolo 71 della legge fondamentale). Ai sensi dell'articolo 73 della legge fondamentale, la federazione detiene la competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie (elenco non esaustivo): tutte le questioni relative a politica estera, difesa (compresa la protezione della popolazione civile), cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, registrazione della residenza e carte d'identità, immigrazione, emigrazione ed estradizione, valuta e moneta, unità della zona doganale e commerciale, trasporto aereo, cooperazione tra la federazione e i Länder nelle attività di polizia giudiziaria e legislazione in materia di armi ed esplosivi.

Competenza legislativa concorrente

Nei settori soggetti alla legislazione concorrente, i Länder hanno il diritto di legiferare a condizione che, e nella misura in cui, la federazione non eserciti i propri poteri legislativi nella medesima materia (articolo 72 della legge fondamentale). Le materie soggette a legislazione concorrente comprendono i seguenti **ambiti**: il diritto civile, penale e della circolazione stradale, nonché il diritto di associazione, il diritto di soggiorno e stabilimento dei cittadini stranieri, il diritto dell'economia e del lavoro e alcuni aspetti della tutela dei consumatori. Per quanto concerne alcune materie di cui all'articolo 74 della legge fondamentale che rientrano nell'ambito della competenza legislativa concorrente, la federazione può adottare atti legislativi soltanto se, e nella misura in cui, la creazione di condizioni di vita equivalenti in tutto il territorio federale o il mantenimento dell'unità giuridica o economica rende necessaria una regolamentazione federale nell'interesse nazionale.


La legge fondamentale disciplina altresì gli eventuali conflitti tra il diritto federale e quello dei singoli Länder. La norma fondamentale è stabilita dall'articolo 31 della legge fondamentale: **"il diritto federale prevale su quello dei singoli Länder"**. Questo principio si applica indipendentemente dal rango gerarchico delle norme giuridiche oggetto del conflitto, pertanto, ad esempio, una legge ordinaria federale prevale sulla costituzione di un Land.

Gerarchia delle fonti

La legge fondamentale determina la gerarchia delle fonti del diritto interno. Essa prevale su tutte le altre fonti del diritto interno e, in quanto costituzione, disciplina l'intero ordinamento giuridico tedesco. Ogni disposizione giuridica adottata in Germania deve essere compatibile con la legge fondamentale tanto nella forma quanto nella sostanza. A tal fine, l'articolo 20, terzo comma, della legge fondamentale specifica che il potere legislativo è soggetto all'ordine costituzionale, mentre il potere esecutivo e quello giudiziario sono soggetti alla legge e alla giustizia. Inoltre, il potere legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario sono soggetti in particolare ai diritti fondamentali di cui agli articoli da 1 a 19 della legge fondamentale, che sono direttamente applicabili (articolo 1, terzo comma). La **prevalenza della legge fondamentale** è salvaguardata in ultima istanza dalla Corte costituzionale federale. Soltanto quest'ultima può infatti dichiarare l'invalidità di una legge del parlamento in caso di sua incostituzionalità.

L'articolo 79, secondo comma, stabilisce che la legge fondamentale può essere **emendata** soltanto con una maggioranza dei due terzi dei membri del Bundestag e dei due terzi dei voti del Bundesrat (consiglio federale), che è l'organo attraverso il quale i Länder partecipano all'adozione delle leggi e all'amministrazione federale, nonché alle questioni concernenti l'Unione europea. Alcuni elementi essenziali della legge fondamentale, ossia la suddivisione della federazione in Länder, la partecipazione dei Länder, in linea di principio, al processo legislativo, nonché i principi di cui agli articoli 1 e 20, non possono essere emendati in alcun modo (articolo 79, terzo comma).

Le **norme generali del diritto internazionale** si collocano a un livello gerarchico inferiore rispetto alla costituzione, ma ad un livello superiore rispetto alle leggi della federazione e dei Länder. Tali norme generali comprendono il diritto internazionale consuetudinario e i principi generali del diritto internazionale, ma non il diritto internazionale dei trattati. La legge fondamentale stabilisce esplicitamente che tali norme generali costituiscono parte integrante del diritto federale, che hanno precedenza sulle leggi e che creano direttamente diritti e doveri per gli abitanti del territorio federale (articolo 25). Tali norme generali di diritto internazionale pubblico aventi effetti giuridici per le persone fisiche (ossia norme destinate alla tutela delle persone fisiche) comprendono, in particolare, la garanzia di una forma adeguata di protezione giuridica per gli stranieri o il "principio della specialità" secondo il quale un procedimento penale è soggetto alle condizioni definite nell'autorizzazione all'estradizione dello Stato straniero estradante.

Le **leggi ordinarie** si collocano al di sotto della costituzione. Sono approvate dal Bundestag con la partecipazione del Bundesrat. I disegni di legge possono essere proposti al Bundestag dal governo federale, dal Bundesrat o dai membri del **Bundestag** (da un gruppo parlamentare o da almeno il 5 % dei suoi membri). La legge fondamentale specifica i casi in cui l'approvazione definitiva di una legge da parte del **Bundestag** richiede il consenso del  **Bundesrat** (attualmente, stando ai dati statistici pubblicati dal Bundesrat sul proprio sito web, circa il 45 % di tutte le leggi). Per quanto concerne le rimanenti leggi approvate dal Bundestag, il Bundesrat può opporsi soltanto a un disegno di legge adottato dal Bundestag, il quale, a sua volta, può respingere tale obiezione. In caso di divergenze tra il Bundestag e il Bundesrat, può essere convocata una commissione comune per l'esame congiunto dei disegni di legge (denominata commissione di mediazione), composta da un numero uguale di membri dei due organi (attualmente 16 membri per ciascun organo).

I **regolamenti** sono subordinati alle leggi e possono essere emanati dal governo federale, da un ministro federale o dai governi dei Länder. Nella gerarchia delle fonti, gli **statuti** si collocano a un livello inferiore rispetto ai regolamenti e possono essere emessi da un soggetto di diritto pubblico (ad esempio un comune).

Quadro istituzionale

L'autorità legislativa

Nella Repubblica federale di Germania il **potere legislativo** spetta alle camere del parlamento. Il Bundestag è quindi l'organo legislativo più importante. Decide su tutte le leggi che rientrano nella sfera di competenza della federazione tedesca in un processo legislativo che richiede anche la partecipazione del Bundesrat.

Il Bundesrat, il governo federale, i membri e i gruppi parlamentari del Bundestag hanno il diritto di proporre al Bundestag nuove leggi o emendamenti di leggi esistenti, sotto forma di **disegni di legge**. Tali disegni di legge sono discussi, deliberati e votati in parlamento secondo una procedura disciplinata in maniera precisa.

Nel contesto del sistema federale tedesco, i Länder detengono una quota considerevole dei poteri dello Stato e, pertanto, il **Bundesrat** partecipa anche all'adozione della legislazione. **Tutte le leggi sono sottoposte al voto del Bundesrat**, che, a seconda della natura della legge proposta, può anche respingerle. Per ulteriori dettagli, consultare il sito web del [Bundestag](#).

Il processo legislativo

Approvazione delle leggi

La maggior parte dei disegni di legge e degli argomenti di discussione è presentata dal governo federale. Trattandosi della parte centrale del potere esecutivo, il governo federale è dotato di una grande esperienza nell'attuazione delle leggi e ha una conoscenza diretta dei settori in cui concretamente sono necessarie nuove disposizioni di legge.

Tuttavia, il governo federale non è l'unico soggetto a poter proporre disegni di legge che si traducono in nuovi atti giuridici. Anche il Bundesrat e i membri del Bundestag godono del diritto di **proporre disegni di legge**.

Iniziative proposte dal governo federale o dal Bundesrat

Se il governo federale desidera emendare o introdurre una legge, il cancelliere federale deve in primo luogo sottoporre il disegno di legge al **Bundesrat**.

Di norma, il Bundesrat dispone quindi di un termine di 6 settimane entro il quale formulare le proprie osservazioni sul disegno di legge, alle quali il governo può a sua volta rispondere per iscritto. Il cancelliere federale inoltra quindi il progetto di legge al Bundestag unitamente alle osservazioni del Bundesrat. Fa eccezione a questa procedura la proposta di **legge finanziaria** che viene trasmessa contemporaneamente al Bundesrat e al Bundestag.

Una procedura analoga si applica quando vengono avviate iniziative legislative dal Bundesrat. Dopo che la maggioranza dei membri del Bundesrat ha votato a favore di un disegno di legge, questo passa al governo federale, che allega le sue osservazioni, di norma entro 6 settimane, e lo trasmette quindi al Bundestag.

Iniziative proposte dai membri del Bundestag

I disegni di legge possono essere proposti anche dai membri del Bundestag, nel qual caso devono essere supportati **da almeno uno dei gruppi parlamentari o da almeno il 5 % dei membri del Bundestag**.

I disegni di legge proposti seguendo questo iter non devono essere presentati prima al Bundesrat. Questo consente al governo di presentare **disegni di legge particolarmente urgenti** attraverso i propri gruppi parlamentari presenti nel Bundestag.

Distribuzione dei temi di discussione

Prima che un disegno di legge possa essere deliberato in seno al Bundestag, deve essere trasmesso al presidente del Bundestag e quindi registrato dall'amministrazione.

Successivamente viene distribuito a tutti i membri del Bundestag e del Bundesrat e ai ministeri federali, come documento stampato o, più comunemente, in formato elettronico.

Quando il disegno di legge viene presentato all'**ordine del giorno della plenaria**, si conclude la prima fase dell'iter parlamentare: può quindi essere presentato ufficialmente durante una **seduta pubblica** del Bundestag.

Tre letture in seduta plenaria

Di norma, i disegni di legge sono oggetto di triplice dibattito in seduta plenaria del Bundestag. Tali dibattiti sono chiamati "letture".

Durante la prima lettura, si tiene un dibattito soltanto se ciò è stato concordato in seno all'Ältestenrat (consiglio degli anziani, un organo esecutivo speciale del Bundestag) o richiesto da uno dei gruppi parlamentari. Nella maggior parte dei casi ciò accade quando i progetti legislativi sono particolarmente controversi o di particolare interesse per il pubblico.

L'obiettivo principale della prima lettura consiste nel **designare una o più commissioni** incaricate di esaminare il disegno di legge e prepararlo per la seconda lettura. Tale processo si svolge tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal consiglio degli anziani.

Qualora vengano designate più commissioni, a una di esse verrà attribuita la competenza generale delle deliberazioni sul tema e sarà quindi responsabile dell'approvazione del disegno di legge in parlamento. Le altre commissioni sono invitate a formulare i loro pareri sul disegno di legge.

Attività legislativa in seno alle commissioni

Il **lavoro dettagliato sulla legislazione** si svolge in seno alle commissioni permanenti che comprendono membri di tutti i gruppi parlamentari. I membri delle commissioni approfondiscono la materia in oggetto e deliberano durante le loro riunioni. Possono inoltre invitare alle sedute pubbliche esperti e rappresentanti dei gruppi delle parti interessate.

Parallelamente al lavoro svolto dalle commissioni, i gruppi parlamentari istituiscono **gruppi di lavoro** nel contesto dei quali esaminano le questioni in oggetto e definiscono le proprie posizioni.

Non è insolito che vengano create alleanze tra i gruppi parlamentari in seno alle commissioni. La maggior parte dei disegni di legge è rivista in misura più o meno approfondita nel quadro della collaborazione tra i gruppi parlamentari al governo e di opposizione.

In seguito alla conclusione delle deliberazioni, la commissione avente la competenza generale per un disegno di legge **presenta alla plenaria una relazione** sull'evoluzione e sui risultati delle sue deliberazioni. La decisione che raccomanda costituisce la base per la seconda lettura che si svolge quindi in seduta plenaria.

Dibattito in seconda lettura

Prima della seconda lettura, tutti i membri ricevono la **raccomandazione della decisione**; tale raccomandazione è pubblicata in forma cartacea. Di conseguenza tutti i membri sono ben preparati per il dibattito. I gruppi parlamentari coordinano inoltre ancora una volta le loro posizioni nel contesto di riunioni interne che si tengono prima di detto dibattito, al fine di presentare un fronte unito durante la seconda lettura pubblica.

A seguito del dibattito generale, tutte le disposizioni incluse nel disegno di legge possono essere esaminate singolarmente. Di norma, tuttavia, la plenaria passa direttamente al voto sul disegno di legge integrale.

Ciascun membro del Bundestag può presentare **proposte di modifica**, che vengono esaminate immediatamente in sede plenaria. Se la plenaria adotta le modifiche, è necessario che la nuova versione del disegno di legge venga innanzitutto stampata e distribuita. Tuttavia tale procedura può essere abbreviata con il consenso dei due terzi dei membri presenti. In tale circostanza è possibile procedere immediatamente alla terza lettura.

Votazione in terza lettura

Durante la terza lettura si tiene un ulteriore dibattito soltanto se ciò è richiesto da un gruppo parlamentare o da almeno il 5 % dei membri del Bundestag. In questa fase i singoli membri non possono più presentare proposte di modifica.

Può procedere in tal senso soltanto uno dei gruppi parlamentari o il 5 % dei membri del Bundestag. Inoltre, si possono presentare proposte soltanto in merito alle modifiche adottate durante la seconda lettura.

Il voto finale si tiene alla fine della terza lettura. Quando il presidente del Bundestag chiede di esprimere i voti a favore, i voti contrari e le astensioni, i membri rispondono alzandosi in piedi.

Una volta che un disegno di legge ha ottenuto la maggioranza necessaria nella plenaria del Bundestag, viene trasmesso al Bundesrat come legge.

Consenso del Bundesrat

Attraverso il Bundesrat i Länder sono coinvolti nella definizione di ogni atto legislativo. A questo proposito, i diritti del Bundesrat di partecipare al processo legislativo sono definiti con precisione.

Il Bundesrat non può apportare modifiche a un atto adottato dal Bundestag. Tuttavia, nel caso in cui non esprima il proprio consenso nei confronti di un atto, può richiedere la convocazione della **commissione di mediazione**. La commissione di mediazione è composta da un numero uguale di membri del Bundestag e del Bundesrat.

Per alcuni disegni di legge, il consenso del Bundesrat costituisce un requisito obbligatorio. Rientrano in tale contesto ad esempio gli atti che incidono sulle finanze e sulle competenze amministrative dei Länder.

Per quanto concerne i disegni di legge nei confronti dei quali il Bundesrat può presentare un'obiezione, il Bundestag può fare entrare in vigore un atto anche in assenza di accordo in seno alla commissione di mediazione. Tuttavia, ciò richiede un altro voto in occasione del quale il Bundestag approva il disegno di legge a maggioranza assoluta.

Entrata in vigore

Quando un disegno di legge è stato approvato dal Bundestag e dal Bundesrat, deve passare attraverso una serie di ulteriori fasi prima di poter entrare in vigore.

Un atto che è stato adottato viene innanzitutto stampato e trasmesso al **cancelliere federale** e al **ministro federale** competente che lo **controfirma**.

Il presidente federale riceve quindi l'atto per la firma che lo trasformerà in legge. Il presidente valuta se l'atto è stato adottato **in conformità con la costituzione** ed è privo di evidenti violazioni materiali della legge fondamentale. Una volta effettuate tali verifiche il presidente federale firma l'atto e ne ordina la pubblicazione nella **Bundesgesetzblatt** (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania).

A questo punto, l'atto è promulgato. Nel caso in cui l'atto non menzioni alcuna data specifica per la sua entrata in vigore, questa si intende al 14° giorno successivo alla data di pubblicazione della Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania nella quale è stata stampata la legge in questione.

Per ulteriori dettagli, consultare il sito web del [Bundestag](#).

Banche dati giuridiche

Il ministero federale della Giustizia e della tutela dei consumatori e l'Ufficio federale di giustizia mettono a disposizione su Internet, gratuitamente, sul sito [Gesetze im Internet](#), quasi tutte le leggi federali in vigore, a favore dei cittadini interessati a consultare tali informazioni. Le leggi e i regolamenti sono accessibili nelle loro versioni correntemente in vigore. Tali atti sono consolidati continuamente dal centro di documentazione presso l'Ufficio federale di giustizia.

Il sito mette a disposizione anche la versione [inglese](#) di numerose leggi importanti. A partire dal 2010 il ministero federale della Giustizia e della tutela dei consumatori mette a disposizione gratuita una selezione di decisioni della Corte costituzionale, delle corti federali di massimo grado e del Tribunale federale dei brevetti sul sito [Rechtsprechung im Internet](#) (giurisprudenza online).

Inoltre, il governo federale, sotto la guida del ministero federale dell'Interno, dell'edilizia e della comunità nazionale, mette a disposizione, gratuitamente su Internet alla pagina [Verwaltungsvorschriften im Internet](#), una banca dati completa contenente le normative amministrative in vigore emanate dalle massime autorità federali.

Poiché la Repubblica federale di Germania è uno Stato federale, ogni singolo Land disciplina la pubblicazione della propria legislazione. A tal fine, i Länder hanno istituito propri servizi Internet, i cui indirizzi figurano sul [Justizportal des Bundes und der Länder](#) (Portale delle autorità giudiziarie del governo federale e dei Länder).

Link correlati

[Bundesgesetzblatt \(Gazzetta ufficiale\)](#)

[Legislazione online](#)

[Versioni inglesi della legislazione online](#)

[Disposizioni amministrative online](#)

[Justizportal des Bundes und der Länder \(portale della giustizia dello Stato federale e dei Länder\)](#)

[Bundestag](#)

[Bundesrat](#)

[Governo federale](#)

[Sistema di documentazione e informazione per i lavori parlamentari](#)

[Bundesanzeiger \(Gazzetta ufficiale\)](#)

Ultimo aggiornamento: 10/12/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Estonia

Questa pagina contiene informazioni sul sistema giuridico estone e una panoramica del diritto dell'Estonia.

Fonti del diritto

Il sistema giuridico estone ricalca il modello presente nell'Europa continentale (ossia il sistema di diritto romano). Le più importanti fonti del diritto derivano da atti legislativi quali la Costituzione, il diritto dell'Unione europea, i trattati internazionali, le leggi e i regolamenti.

Anche le interpretazioni giuridiche fornite dall'organo giurisdizionale di grado più elevato, ossia la Corte suprema e i pareri espressi dagli esperti (come ad esempio l'edizione commentata della Costituzione) valgono come punti di riferimento. Le pronunce giudiziarie non creano diritti e le sentenze emesse in ultimo grado non vincolano in generale gli organi giurisdizionali inferiori. Tuttavia, la Corte suprema, che è anche giudice costituzionale, può dichiarare l'invalidità di atti normativi in contrasto con la Costituzione o con altri atti legislativi di fonte superiore. In pratica, gli organi giurisdizionali non possono applicare gli atti così invalidati; inoltre i giudici non hanno il diritto di applicare gli atti in contrasto con la Costituzione. La Corte suprema, in veste di giudice costituzionale, procede all'ulteriore esame del caso e può dichiarare gli atti in questione come incostituzionali (ma non può dichiararne l'invalidità). Altre fonti di diritto riconosciute in Estonia sono le norme e i principi di diritto internazionale e i principi generali del diritto.

Tipi di atti normativi – descrizione

Gli atti giuridici si distinguono in atti di portata generale, vale a dire atti creatori di diritto e atti individuali, vale a dire atti d'applicazione del diritto.

Atti di portata generale

Costituzione – Conformemente all'articolo 3, primo comma della Costituzione, l'autorità dello Stato viene esercitata esclusivamente in base alla Costituzione e delle leggi conformi a quest'ultima.

Legge – A norma dell'articolo 65 della Costituzione il Riigikogu (Parlamento estone), che ha il potere legislativo, approva le leggi. Le leggi sono adottate conformemente alla Costituzione e sono pubblicate secondo le forme prescritte nella Riigi Teataja (Gazzetta ufficiale). Solo le leggi pubblicate entrano in vigore.

Decreto – Atto giuridico avente forza di legge. Nel caso in cui il Riigikogu non possa essere convocato, ai sensi dell'articolo 109 della Costituzione il Presidente della Repubblica può adottare per questioni d'interesse generale decreti che hanno forza di legge che devono essere firmati dal presidente del Parlamento e dal Primo ministro. Ai sensi della Costituzione il presidente emana:

speciali decreti in caso di questioni urgenti di interesse nazionale se il Parlamento non può essere riunito;

decreti d'urgenza nel caso di necessità e urgenza quando il governo ha dichiarato lo stato di urgenza e il Parlamento non può essere riunito o non dispone di tempo sufficiente per riunirsi.

Il decreto emanato dal Presidente della Repubblica entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (Riigi Teataja), salvo diversamente disposto nel decreto stesso.

Riunito il Parlamento, il Presidente della Repubblica presenta i decreti al Parlamento, che provvede ad adottare immediatamente una legge in base alla quale approvarli o respingerli. Ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione il Presidente della Repubblica non può avvalersi di un decreto per approvare, modificare o abrogare la Costituzione, le leggi di cui all'articolo 104 della Costituzione, nonché le leggi sulle imposte nazionali o sul bilancio dello Stato.

Regolamento – Conformemente agli articoli 87 e 94 della Costituzione, il governo della Repubblica e i ministri hanno il diritto di adottare regolamenti, in base alle leggi e per l'attuazione delle stesse. Per trattare questioni d'importanza locale o nei casi precisati dalla legge i consigli comunali hanno altresì il diritto di adottare regolamenti. Inoltre, il presidente della Banca d'Estonia, il garante dello Stato e i consigli delle università statali possono adottare regolamenti. I regolamenti possono essere approvati solo in base ai limiti e alle competenze stabilite per legge.

Il governo della Repubblica e i ministri hanno il diritto di adottare regolamenti *intra legem*. Salvo disposizioni contrarie previste dal regolamento, i regolamenti entrano in vigore il terzo giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Riigi Teataja.

Atti individuali

Ordinanze – Atto amministrativo individuale con il quale un ente statale adotta decisioni su questioni giuridiche individuali e le sistematizza. Conformemente all'articolo 87, comma 6, della Costituzione, il governo della Repubblica adotta ordinanze, in base alle leggi e per l'attuazione delle stesse. Il Primo ministro, i governatori della regione e gli organi esecutivi locali possono emanare altresì ordinanze.

Decisione – Atto amministrativo individuale preso in base a reclami o ricorsi amministrativi o con i quali vengono irrogate sanzioni. Inoltre, il Parlamento, i consigli municipali, la commissione elettorale della Repubblica e i giudici emanano decisioni.

Direttiva – In virtù dell'articolo 94 della Costituzione, il ministro emana direttive, in base alle leggi e per l'attuazione delle stesse. Una direttiva comprende un codice di condotta generale obbligatorio per regolamentare le questioni in materia di servizi all'interno di un ministero o per stabilire la struttura e organizzare le attività degli enti pubblici che rientrano nell'ambito di un ministero.

Gerarchia delle fonti

La gerarchia delle fonti è la seguente: la Costituzione, il diritto dell'Unione europea, i trattati internazionali, le leggi e i decreti, i regolamenti governativi e i regolamenti ministeriali. Oltre agli atti giuridici di base esistono singoli atti normativi adottati sulla base di una determinata legge e gerarchicamente subordinati alle leggi e ai regolamenti. Pertanto, tutti gli atti giuridici gerarchicamente inferiori devono rispettare i livelli superiori.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti giuridici

Il sistema istituzionale estone segue il principio della separazione e dell'equilibrio dei poteri (secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Costituzione).

Il potere legislativo è conferito al Parlamento (Riigikogu). Ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione, il diritto di iniziativa legislativa spetta ai membri del Parlamento, ai gruppi parlamentari, ai comitati parlamentari, al governo e al Presidente della Repubblica. Tuttavia, il presidente può proporre soltanto modifiche alla Costituzione. Il Parlamento discute le proposte di legge e può decidere di adottarle o respingerle.

Sulla base di una decisione adottata a maggioranza assoluta il Parlamento ha il diritto di proporre al governo l'adozione di un disegno di legge che ritiene opportuno approvare.

Il Parlamento ha il diritto di sottoporre a referendum un disegno di legge o una questione di importanza nazionale. La proposta è considerata approvata se ha il favore della maggioranza dei votanti. Le leggi adottate mediante referendum sono tempestivamente promulgate dal Presidente della Repubblica. Le decisioni adottate mediante referendum sono vincolanti per tutte le pubbliche autorità. Se un disegno di legge sottoposto a referendum non è approvato dalla maggioranza dei votanti il Presidente della Repubblica indice elezioni straordinarie del Parlamento. Le questioni relative al bilancio, alla fiscalità, alle obbligazioni finanziarie dello Stato, alla ratifica o alla denuncia di accordi internazionali, alla dichiarazione o alla cessazione dello stato di urgenza e quelle relative alla difesa nazionale non possono essere sottoposte al referendum.

Il potere esecutivo spetta al Governo. Nella maggior parte dei casi, il Governo prepara i disegni di legge presentandoli al Parlamento. I progetti di legge vengono presentati al governo dai ministeri, che devono precedentemente consultarsi tra loro.

Il cancelliere della Giustizia e il revisore generale dei conti partecipano alle riunioni del Governo con il diritto di esprimere i propri pareri. I suggerimenti non vincolano il governo ma le raccomandazioni e i suggerimenti sono spesso tenuti in considerazione. Se lo ritengono necessario, il cancelliere del diritto e il controllore di Stato possono presentare i loro suggerimenti direttamente alla commissione parlamentare incaricata del progetto di legge. Conformemente all'articolo 139 della Costituzione, il cancelliere della Giustizia esamina tutti i pareri pervenuti in merito alle modifiche legislative, all'adozione di nuove leggi e all'attività degli enti governativi e, se del caso, invia una relazione al Parlamento. Nell'ipotesi in cui rilevi che un atto giuridico adottato dall'organo legislativo, esecutivo o da un ente locale confligga con i principi sanciti dalla Costituzione o da una legge specifica, il cancelliere presenta una proposta all'ente che ha adottato la legge in questione, con l'intento di conformarla alla costituzione o alla legge in questione entro un termine di 20 giorni. Se questo non avviene

entro il termine stabilito, il cancelliere della Giustizia presenta la propria proposta alla Corte suprema affinché la legge sia dichiarata invalida ai sensi dell'articolo 142 della Costituzione.

Il presidente della Repubblica promulga le leggi adottate dal Parlamento ma può anche rifiutarsi di farlo. In tal caso, può decidere di rinviare la legge al Parlamento unitamente alle proprie motivazioni, consentendo l'apertura di un nuovo dibattito e l'adozione di una nuova decisione.

Il ministero della Giustizia pubblica le leggi promulgate dal presidente della Repubblica sulla Gazzetta ufficiale estone.

Processo decisionale

L'iter legislativo seguito in Parlamento consta delle seguenti fasi:

la presentazione della proposta di legge;

l'esame della proposta di legge;

l'adozione della proposta di legge;

Presentazione

Ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione, il diritto di iniziativa legislativa spetta al Governo, ai membri del Parlamento, ai gruppi politici parlamentari, alle commissioni parlamentari e al presidente della Repubblica. Tuttavia, solo quest'ultimo può avviare le modifiche costituzionali. La proposta di legge deve rispettare le norme di buona legislazione e le norme tecniche adottate dal Parlamento, nonché quelle adottate dal Governo della Repubblica. Il Parlamento inoltra la proposta di legge alla commissione parlamentare permanente responsabile dell'elaborazione della proposta.

Esame della proposta di legge

La proposta di legge viene elaborata da una commissione parlamentare permanente (composta dalla commissione per gli Affari legali, dalla commissione Costituzionale, dalla commissione per gli Affari economici, ecc.). Su proposta della commissione responsabile il progetto viene inserito nell'ordine del giorno in occasione della sessione plenaria del Parlamento.

Conformemente alla legge sul regolamento interno del Parlamento, la prima lettura della proposta di legge deve avvenire entro le sette settimane di attività parlamentari in seduta plenaria successive alla sua accettazione. La proposta di legge viene discussa attraverso tre letture durante la sessione plenaria del Parlamento; la prima lettura apre la discussione sui principi generali della proposta di legge. Nel caso in cui non sia stata presentata una proposta di rigetto del progetto legislativo nel corso del dibattito della commissione responsabile o di uno qualsiasi dei gruppi parlamentari la prima lettura termina senza votazione. Dopo la prima lettura i membri del Parlamento, le commissioni e i gruppi parlamentari hanno a disposizione dieci giorni lavorativi per presentare eventuali modifiche. Su richiesta della commissione responsabile della formulazione della proposta di legge, il presidente del Parlamento può fissare un altro termine entro il quale è possibile proporre modifiche.

La commissione associa ai dibattiti sul progetto i gruppi di interesse che erano stati associati alla stesura del progetto e che desiderano partecipare ai dibattiti.

La commissione incaricata di elaborare la proposta di legge riesamina tutte le proposte di modifica e decide se tenerne conto nella formulazione del nuovo testo della proposta destinato alla seconda lettura. In vista della seconda lettura, redige una nuova versione che integra la totalità delle modifiche approvate nonché quelle apportate dalla commissione stessa. In vista della seconda lettura, la commissione incaricata redige una sintesi dei motivi che comprende alcune informazioni relative all'esame della proposta di legge, tra cui le ragioni alla base dell'accettazione o del rifiuto delle proposte di modifica e le motivazioni addotte dalla persona che ha avviato o presentato la proposta di legge, dagli esperti coinvolti nella procedura e da altre persone.

Il progetto di legge è iscritto all'ordine del giorno in vista di una seconda lettura su proposta della commissione responsabile. Dietro suggerimento del consiglio del Parlamento, della commissione o della persona che ha presentato la proposta di legge, il Parlamento può sospendere la seconda lettura della proposta senza voti. Se un gruppo parlamentare propone la sospensione della lettura, tale proposta è sottoposta a votazione. In caso di sospensione della seconda lettura di un progetto di legge, resta possibile presentare modifiche. In caso contrario, la seconda lettura si considera conclusa e la proposta di legge passa in terza lettura.

Al termine della seconda lettura è possibile mettere ai voti la proposta di legge del Parlamento.

La commissione competente stila il testo definitivo della proposta di legge destinato alla terza lettura, apportando correzioni di carattere tecnico e linguistico al termine della seconda lettura. In vista della terza lettura, essa può redigere una sintesi dei motivi che illustri le modifiche apportate durante la seconda lettura. La terza lettura del progetto di legge dà luogo a negoziati nel corso dei quali i rappresentanti dei gruppi parlamentari presentano dichiarazioni. In questa fase la proposta di legge viene messa ai voti finali.

Adozione

L'adozione delle leggi e delle decisioni parlamentari avviene attraverso una votazione pubblica tenuta in seno al Parlamento. Il voto finale viene espresso durante la terza lettura della proposta di legge. Il numero minimo di parlamentari favorevoli all'adozione della legge viene stabilito agli articoli 73 e 104 della Costituzione in virtù dei quali le leggi sono ripartiti nelle seguenti categorie:

per le leggi costituzionali, che richiedono la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, il voto a favore dell'adozione della legge deve essere espresso da più della metà dei 101 parlamentari e

per le leggi ordinarie, cioè che richiedono la maggioranza semplice, il voto a favore dell'adozione deve essere espresso dalla maggioranza dei parlamentari presenti.

Le seguenti leggi possono essere adottate o modificate solo a maggioranza assoluta dei membri del Parlamento:

la legge sulla cittadinanza;

la legge elettorale per l'elezione del Parlamento;

la legge elettorale per l'elezione del presidente della Repubblica;

la legge elettorale per gli enti locali;

la legge sul referendum;

la legge sul regolamento interno del Parlamento e sulle procedure parlamentari;

la legge sull'assegno al presidente della Repubblica e ai membri del governo;

la legge sul governo della Repubblica;

la legge sull'iniziativa giudiziaria nei confronti del presidente della Repubblica e dei membri del governo;

la legge sull'autonomia culturale delle minoranze nazionali;

la legge di bilancio dello Stato

legge relativa alla Banca Nazionale estone;

la legge relativa alla corte dei conti nazionali;

la legge relativa all'organizzazione degli organi giurisdizionali e leggi relative ai procedimenti giudiziari;

la legge relativa a mutui stranieri e nazionali e alle obbligazioni patrimoniali dello Stato;

la legge relativa allo stato d'urgenza;

la legge relativa alla difesa nazionale in tempo di pace e la legge relativa alla difesa della nazione in tempo di guerra.

Entro un periodo massimo di cinque giorni successivi all'adozione, la legge o la decisione parlamentare viene approvata dal presidente del Parlamento o, in sua assenza, dal vice presidente parlamentare che ha presieduto la sessione.

Promulgazione

Dopo l'adozione e la firma, la legge viene inviata al presidente della Repubblica per essere promulgata. Il presidente della Repubblica può rifiutare la promulgazione di una legge adottata dal Parlamento, rinviandola al Parlamento entro 14 giorni dalla ricezione, accompagnandola con le motivazioni, per una nuova discussione in aula e successiva deliberazione. Se una legge è stata rinviata e il Parlamento la approva nuovamente senza modifiche il Presidente della Repubblica la promulga o può ancora sottoporre la legge alla Corte suprema per il vaglio della sua costituzionalità. Se la Corte suprema decide che la legge è conforme alla Costituzione, il Presidente è obbligato a promulgarla.

La legge entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo diversamente stabilito nella stessa legge.

Pubblicazione delle leggi

Le leggi e gli accordi internazionali principali vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale. L'entrata in vigore di leggi e regolamenti avviene solo dopo questa pubblicazione.

La [Riigi Teataja](#) è l'edizione online della Gazzetta ufficiale estone e la banca dati centrale della legislazione nazionale. Dal 1° giugno 2010 la Gazzetta ufficiale è pubblicata solo su internet, in veste di pubblicazione ufficiale online.

Dal 1° gennaio 2011 la Gazzetta ufficiale è pubblicata dal ministero della giustizia.

Breve descrizione del contenuto

Le leggi, i regolamenti, gli accordi internazionali, le decisioni del Riigikogu e i decreti del governo della Repubblica sono pubblicati nella Riigi Teataja; attraverso tale mezzo sono pubblicate anche altre informazioni importanti, quali le traduzioni di atti e di informazioni procedurali relativi a progetti di atti.

La Gazzetta ufficiale raccoglie la maggior parte degli atti giuridici adottati a partire dal 1990.

Dal 1° giugno 2002 essa contiene le versioni consolidate ufficiali di leggi, decreti del presidente della Repubblica, regolamenti e decreti del Governo, regolamenti ministeriali, regolamenti del presidente della Banca Nazionale estone (Eesti Pank) e regolamenti della commissione elettorale nazionale. Dal 1° giugno 2010 le versioni consolidate delle decisioni parlamentari e dalla fine del 2011 le versioni consolidate dei regolamenti delle autorità locali sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Ogniquale si decide di modificare tali atti giuridici, una versione consolidata e aggiornata contenente le modifiche apportate viene redatta e pubblicata insieme agli atti stessi. I testi consolidati sono ufficiali e ad essi può essere fatto riferimento nell'applicazione della legge. Essi hanno forza giuridica vincolante.

Tutti gli atti giuridici sono firmati digitalmente quando sono pubblicati e chiunque può verificare la firma digitale. Ciò garantisce che l'atto non è stato modificato dal momento della sua pubblicazione. Inoltre, tutti gli atti pubblicati riportano l'ora di pubblicazione e ciò permette di individuare i casi di trattamento non autorizzato.

È possibile consultare le versioni consolidate entrate in vigore in una data specifica. È altresì possibile accedere ai futuri progetti di tali atti giuridici, se essi sono conosciuti. Ogni versione consolidata è collegata alle versioni precedenti e a quelle successive. Questo consente di "passare rapidamente" da una precedente versione consolidata di un testo a quella successiva e viceversa. L'utente può confrontare varie versioni consolidate di uno stesso atto per visionare le modifiche apportate ad esso.

I link presenti nella versione consolidata consentono di accedere ai regolamenti approvati sulla base di una legge e di passare da questi regolamenti alle disposizioni della legge che ne disciplinano l'approvazione.

Gli atti normativi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale sono corredati da informazioni procedurali, che comprendono motivazioni (collegamenti alle banche dati di consultazione e alle procedure seguite dal Parlamento) e collegamenti alla legislazione dell'Unione europea, alle traduzioni e ad altre informazioni necessarie per la comprensione degli atti normativi.

Sul sito internet della Gazzetta ufficiale è possibile effettuare una ricerca della giurisprudenza e delle corti distrettuali, delle corti di circondariali, e della Corte suprema. Sono disponibili anche informazioni sulla data e sull'ora delle udienze.

Sono pubblicate anche le massime e gli estratti delle sentenze della Corte suprema e tutte le decisioni emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Le massime sono state ordinate ed è possibile reperire le massime della Corte suprema mediante parole chiave o riferimenti agli atti giuridici in questione. Le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo possono essere ricercate facendo riferimento all'articolo della legge.

Il Riigi Teataja contiene inoltre varie informazioni relative all'attualità nel settore legislativo e giuridico.

Il 30 ottobre 2013 è stato varato il [sito web in inglese della Riigi Teataja](#), che contiene le traduzioni in inglese delle versioni consolidate delle leggi. Entro la fine del 2014 saranno pubblicate online le traduzioni aggiornate di tutti i testi di legge consolidati estoni (tranne gli atti di ratifica). Le leggi vengono tradotte con traduzioni giurate. La traduzione in inglese delle versioni aggiornate dei testi è iniziata nel 2011, su iniziativa del Ministero della giustizia. Pur non garantendo certezza dal punto di vista giuridico, esse vengono costantemente aggiornate. Tutti possono chiedere di ricevere le traduzioni più recenti al suo indirizzo elettronico iscrivendosi al servizio My RT.

Esiste anche una funzione di ricerca per i disegni di legge che consente di conoscere i differenti stadi procedurali che hanno visto l'approvazione degli atti giuridici e di conoscere quelli per i quali la procedura è ancora in corso. Da questo sito si può altresì accedere a tutte le informazioni relative alle procedure legislative e ai documenti pertinenti. Anche possibile ottenere informazioni procedurali relative all'approvazione di diversi atti giuridici da una fase legislativa a un'altra, dette informazioni sono inviate al vostro indirizzo di posta elettronica previa iscrizione al servizio MinuRT.

Utilizzando il servizio MinuRT, tutti gli utenti possono creare un proprio portale in cui aggiungere determinati atti giuridici all'elenco dei collegamenti preferiti o da utilizzare per chiedere di ricevere informazioni via e-mail concernenti nuovi atti giuridici o nuove informazioni complementari.

La consultazione della banca dati giuridica è gratuita?

La consultazione della Gazzetta ufficiale e l'accesso a tutti i servizi informativi da parte dell'utente sono **gratuiti**.

Tutti coloro che sono interessati alle pubblicazioni delle amministrazioni locali e degli enti statali (circa 600) possono consultare gratuitamente la Gazzetta ufficiale, avendo anche la possibilità di ricevere assistenza nella ricerca degli atti che interessano. Gli utenti possono stampare gratuitamente un numero massimo di 20 pagine.

Storia della banca dati della legislazione estone

La [Riigi Teataja](#) è la Gazzetta ufficiale della Repubblica estone. La sua prima pubblicazione è avvenuta il 27 novembre 1918. Successivamente è stata sospesa nel 1940, per poi riprendere nel 1990.

La sua prima comparsa su Internet risale al 1996. Il 1° giugno 2002 anche la versione online è divenuta ufficiale.

Dal 1° giugno 2010 la Gazzetta viene pubblicata esclusivamente su Internet ed ha valore di pubblicazione ufficiale di rete. Pertanto, a partire da quella data la versione cartacea non è più disponibile.

Nel novembre del 2010 è stato introdotto un sistema elettronico molto più semplice in grado di fornire un maggior numero di informazioni giuridiche. Questo sistema è stato sviluppato dalla direzione del segretariato generale del governo, con l'aiuto finanziario del Fondo europeo dello sviluppo regionale.

Dal 20 gennaio 2012 sul sito della Gazzetta ufficiale sono disponibili un massimario delle sentenze della Corte suprema e delle decisioni della CEDU, diverse informazioni relative alla legge in generale, sulla giurisprudenza e sulle udienze della corte.

Alla fine del 2012 è stata anche introdotta una funzione di ricerca per progetti di atti giuridici.

Dal 2013 le versioni consolidate aggiornate di tutti i regolamenti adottati dalle autorità locali sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale.

Dal 24 settembre 2013, tutti gli atti giuridici ricevono la firma elettronica dell'organo di pubblicazione e l'apposizione elettronica della data e dell'ora al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Una versione della Gazzetta ufficiale in lingua inglese è stata lanciata il 30 ottobre 2013.

Nell'ambito del processo di sviluppo del nuovo sistema elettronico della Gazzetta ufficiale è prevista la creazione di un collegamento alla banca dati europea N-Lex.

Ultimo aggiornamento: 14/09/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Irlanda

La presente pagina contiene informazioni sul sistema giuridico irlandese.

Ordinamento giuridico

1. Strumenti giuridici/fonti del diritto

1.1. Fonti nazionali

La legge fondamentale dello Stato è la *Bunreacht na hÉireann* (Costituzione irlandese), entrata in vigore il 29 dicembre 1937. La Costituzione definisce le istituzioni e l'apparato dello Stato e stabilisce la tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario). Garantisce inoltre i diritti fondamentali che sono stati rigorosamente interpretati ed estesi dagli organi giurisdizionali.

Il diritto primario è costituito dalle leggi approvate dall'*Oireachtas* (Parlamento), composto dal Presidente dell'Irlanda, dal *Seanad Éireann* (camera alta) e dal *Dáil Éireann* (camera bassa). Il diritto primario è diviso in: leggi di modifica della Costituzione, che per entrare in vigore devono essere approvate mediante referendum popolare; leggi di interesse generale, che sono di applicazione generale; e leggi di interesse privato, che riguardano la condotta di un individuo o di un gruppo di individui.

Il diritto derivato è un meccanismo che consente al Parlamento di delegare poteri legislativi a un ministro del governo o a una specifica autorità. Il potere della legislazione delegata deve essere espressamente conferito dal diritto primario e il suo esercizio è regolato da precise condizioni: i principi e le politiche da attuare devono essere chiaramente e inequivocabilmente definiti nel diritto primario e devono essere severamente osservati dall'autorità che elabora il diritto derivato. Gli atti normativi sono la forma più comune di testi attuativi, ma questi possono anche assumere la forma di regolamenti, ordinanze, normative, programmi o leggi locali.

Ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, restano in vigore le leggi precedenti al 1922 relative all'Irlanda (ad esempio, le leggi approvate dal Parlamento del Regno Unito) e le misure adottate dallo Stato libero d'Irlanda (1922-1937) che sono coerenti con la Costituzione. Numerose leggi precedenti al 1922, che non sono attualmente rilevanti per l'Irlanda, sono state abrogate dalle leggi di revisione del diritto legislativo tra il 2005 e il 2012.

Il sistema giuridico irlandese è fondato sulla *common law* (diritto consuetudinario), il che significa che il diritto derivante dall'interpretazione giurisprudenziale è un'importante fonte del diritto. Secondo la dottrina del precedente o *stare decisis*, un organo giurisdizionale è tenuto a seguire le decisioni pronunciate in cause precedenti, soprattutto le decisioni degli organi giurisdizionali superiori. Si tratta tuttavia di una prassi e non di una regola vincolante immutabile. Questo diritto specifico comprende regole, principi generali, norme di interpretazione e massime. La dottrina dello *stare decisis* distingue la *ratio decidendi*, la parte vincolante di una decisione che deve essere osservata, dall'*obiter dictum*, le osservazioni formulate da un giudice in una causa relativa a questioni irrilevanti o sollevate nel corso della causa o sorte in maniera tale che non era necessario prendere una decisione. L'*obiter dictum* non è vincolante nelle cause future, ma può essere convincente.

1.2. Diritto dell'Unione europea

Essendo l'Irlanda Stato membro dell'Unione Europea (UE), il diritto dell'Unione è un elemento importante dell'ordinamento giuridico nazionale irlandese. Gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea implicano che la Costituzione e le altre leggi nazionali sono subordinate al diritto europeo nelle materie di competenza dell'Unione. È stato necessario modificare la Costituzione per consentire all'Irlanda di aderire all'Unione europea ed evitare un conflitto tra le disposizioni della sua Costituzione e il diritto dell'Unione.

1.3. Fonti internazionali

L'Irlanda è firmataria di numerosi accordi e trattati internazionali ed è Stato membro di diverse organizzazioni internazionali. La Costituzione prevede che l'Irlanda accetti i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale che disciplinano le relazioni tra Stati.

L'Irlanda è uno Stato dualista. Per conferire agli accordi internazionali valore giuridico formale all'interno dello Stato, in opposizione al valore giuridico formale tra Stati, gli accordi internazionali devono essere recepiti nel diritto nazionale dal Parlamento.

Nel 1953 l'Irlanda ha sottoscritto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e da allora, in virtù degli obblighi giuridici internazionali dello Stato, i cittadini possono invocare le sue disposizioni dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La legge del 2003 sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha conferito un effetto giuridico nazionale alle disposizioni della Convenzione recependo la CEDU nel diritto irlandese.

2. Altre fonti

In assenza di norme giuridiche formali, la dottrina può essere citata da un avvocato durante una causa e da un giudice nel pronunciare la propria decisione. Sebbene non ci sia unanimità sulla loro eventuale applicazione e benché la loro influenza sia diminuita negli ultimi anni, il diritto naturale e i diritti naturali sono stati utilizzati dai giudici quale base per l'interpretazione della Costituzione e nell'enumerazione dei diritti costituzionali non espressamente previsti dal testo di quest'ultima.

3. Gerarchia delle fonti giuridiche

La Costituzione è la fonte primaria del sistema giuridico irlandese. La legislazione, le decisioni e le prassi governative e amministrative possono essere esaminate alla luce della Costituzione per verificare la loro conformità.

La Costituzione prevede tuttavia che essa non invaliderà nessuna legge o misura resa necessaria dall'adesione all'Unione europea. Questa disposizione è contenuta all'articolo 29, paragrafo 4, punto 6 della Costituzione. Il diritto dell'Unione prevale pertanto sull'insieme delle leggi nazionali, Costituzione compresa. Dal momento che il diritto dell'Unione prevede che le modalità della sua attuazione siano determinate da norme procedurali nazionali, gli strumenti di attuazione del diritto dell'Unione devono essere sempre conformi ai requisiti procedurali costituzionali.

La legge del 2003 sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo consente ai cittadini di avvalersi delle disposizioni della CEDU dinanzi ai giudici irlandesi. La CEDU è stata incorporata a livello sub-costituzionale; la Costituzione resta la fonte primaria. La legge impone ai giudici di interpretare e applicare le disposizioni nazionali per quanto possibile conformemente ai precetti contenuti nella CEDU. Se la legislazione nazionale non è conforme alla CEDU, viene emessa una dichiarazione di incompatibilità.

Gli organi giurisdizionali hanno stabilito che i principi del diritto internazionale consuetudinario fanno parte del diritto nazionale in virtù dell'articolo 29, paragrafo 3 della Costituzione, ma solo se non sono in contrasto con la Costituzione, la legislazione o la *common law*. Gli accordi internazionali possono essere ratificati solo se conformi alla Costituzione; in caso contrario, è necessario un referendum.

La legislazione può essere sostituita o modificata da una legislazione successiva. Un testo attuativo può essere sostituito da un testo di legge, così come il potere di delega che permette di adottare i testi attuativi, ma il diritto derivato non può prevalere sul diritto primario. Gli organi giurisdizionali possono abrogare una legge in quanto non valida ai sensi delle disposizioni della Costituzione (legislazione successiva al 1937) o non conforme alla Costituzione (legislazione precedente al 1937). Esiste una presunzione di conformità della legislazione successiva al 1937 rispetto alla Costituzione.

Le decisioni dei giudici possono essere sostituite da atti legislativi o costituzionali e da decisioni successive di organi giurisdizionali di uguale o superiore rango.

4. Entrata in vigore degli strumenti sovranazionali

La versione originale della Costituzione non era compatibile con il diritto della Comunità europea. Essa indicava, ad esempio, nel Parlamento l'unico organo legislativo dello Stato. Per questo motivo è stata inserita nella Costituzione una disposizione secondo la quale essa non invaliderà nessuna legge o misura resa necessaria dall'adesione all'Unione europea. Si è tuttavia ritenuto che se mai il quadro e gli obiettivi dell'Unione dovessero essere modificati, ad esempio, dall'adozione di un nuovo trattato, tale modifica dovrebbe essere sottoposta a referendum popolare e che, in caso di accettazione da parte dei cittadini, verrebbe inserita una disposizione a conferma che lo Stato può ratificare tale trattato.

Se il diritto dell'Unione impone il recepimento da parte dello Stato, tale recepimento viene attuato mediante un testo di legge primaria o, più in generale, mediante un atto normativo elaborato dal governo o da un ministro del governo.

Secondo la Costituzione, gli accordi internazionali sono inseriti nel diritto nazionale se il Parlamento si pronuncia in tal senso. Ciò avviene solitamente attraverso una legge, come è stato per la legge del 2003 sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che ha recepito la Convenzione nel diritto nazionale, tanto che i cittadini possono ora farne valere le disposizioni dinanzi ai giudici nazionali.

5. Autorità competenti ad adottare regole di diritto

La Costituzione prevede che il potere esclusivo di adottare leggi in nome dello Stato è affidato al Parlamento, che è costituito da una camera bassa, una camera alta e dal Presidente, fatti salvi gli obblighi legati all'appartenenza alla Comunità, come previsto dalla Costituzione. Per entrare in vigore, le proposte di legge sotto forma di *Bill* (progetto di legge) devono essere promulgate dal Presidente. In caso di dubbi sulla costituzionalità del progetto di legge, il Presidente può riunire il Consiglio di Stato e, se necessario, sottoporre il progetto di legge all'esame della Corte suprema ai sensi dell'articolo 26 della Costituzione.

Come già indicato, il Parlamento può delegare il potere di legiferare a un ministro del governo o a un'altra autorità. Questo potere è strettamente circoscritto dallo strumento di delega. Le direttive dell'UE sono generalmente attuate attraverso un atto normativo elaborato da un ministro. Il potere di legiferare può essere delegato a vari soggetti, quali ministri del governo, consigli statuari, organismi semi-pubblici, organismi normativi, organismi specializzati e autorità locali.

Secondo la Costituzione, il governo è responsabile della gestione delle relazioni esterne e può sottoscrivere trattati e accordi internazionali e aderire a organizzazioni internazionali, fatti salvi gli obblighi costituzionali.

In virtù del sistema della *common law*, il diritto derivante dall'interpretazione giurisprudenziale è vincolante.

6. Processo di adozione delle regole di diritto

6.1. Costituzione

Ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione, la prima fase di una modifica alla Costituzione consiste nel presentare un progetto di legge alla camera bassa. Questo progetto di legge deve essere approvato da entrambe le camere del Parlamento e poi sottoposto a referendum popolare per accettazione o rifiuto. Conformemente all'articolo 47, comma 1, la proposta si considera approvata dai cittadini se la maggioranza dei voti espressi è a favore della sua promulgazione. Un tale progetto di legge deve essere denominato "legge di modifica della Costituzione" e non deve contenere altre proposte. Se approvato dai cittadini, il progetto di legge deve essere firmato dal Presidente e quest'ultimo "è debitamente promulgato dal Presidente".

A norma dell'articolo 47, comma 2, una proposta sottoposta a referendum che non miri a modificare la Costituzione è sottoposta a veto quando la maggioranza dei voti espressi è contraria alla proposta e i voti espressi contro la proposta rappresentano almeno un terzo delle persone iscritte a votare.

6.2. Procedura legislativa

Il primo passo dell'elaborazione di un testo di legge consiste generalmente nel presentare un progetto di legge a una delle camere del Parlamento. Ogni progetto di legge presentato alla camera bassa deve essere sottoposto all'esame della camera alta e la camera bassa è tenuta a tenere conto delle eventuali modifiche apportate. Tuttavia, se un progetto di legge viene presentato e approvato dalla camera alta e poi modificato dalla camera bassa, si considera presentato da quest'ultima e deve essere rinviato all'esame della camera alta.

Prima della sua promulgazione, un progetto di legge deve essere approvato da entrambe le camere del Parlamento e firmato dal Presidente. Nell'ambito del suo iter legislativo, un progetto di legge può essere modificato sia alla camera bassa che alla camera alta. La Costituzione rafforza tuttavia la supremazia della camera bassa, che è costituita da rappresentanti eletti dai cittadini. Ai sensi dell'articolo 23, quando la camera alta respinge un progetto di legge o vi apporta modifiche contrarie alla volontà della camera bassa, quest'ultima è libera di adottare, entro 180 giorni, una risoluzione secondo cui il progetto di legge è ritenuto approvato da entrambe le camere. La camera alta ha il potere di ritardare l'adozione di un progetto di legge fino a un massimo di 90 giorni, ma non ha il potere di impedirne la promulgazione o di modificarlo, salvo approvazione della camera bassa.

La stragrande maggioranza dei progetti di legge è presentata alla camera bassa dai ministri del governo.

I progetti di legge finanziaria (ad esempio i progetti di legge riguardanti l'introduzione, la revoca, la remissione, la modifica o la regolamentazione delle imposte e i progetti di legge relativi all'imputazione di un onere a fondi pubblici) possono essere presentati e approvati solo dalla camera bassa. Questo tipo di progetto di legge viene trasmesso alla camera alta, che ha il compito di formulare delle "raccomandazioni".

La fase finale dell'iter legislativo consiste nella promulgazione del progetto di legge da parte del Presidente. Al termine della consultazione del Consiglio di Stato, il Presidente può sottoporre un progetto di legge o una sua specifica sezione alla Corte suprema affinché si pronunci sulla sua costituzionalità. Questa procedura è nota come "articolo 26 riferimento". Una volta che la Corte suprema ha stabilito che il progetto di legge è conforme alla Costituzione, la sua costituzionalità non può più essere contestata dinanzi agli organi giurisdizionali e il Presidente è tenuto a promulgarlo. Se il progetto di legge è ritenuto contrario alla Costituzione, il Presidente deve rifiutare di promulgarlo.

6.3. Diritto derivato

È normalmente previsto nel diritto primario che la legislazione delegata che esso autorizza possa essere annullata o approvata dal Parlamento. Queste disposizioni prevedono generalmente che lo strumento sia "sottoposto" a una o a entrambe le camere del Parlamento, che possono procedere a un suo annullamento entro una determinata scadenza. Tutti i testi che attuano misure dell'UE sono soggetti a questo meccanismo di annullamento. Dopo la loro promulgazione, alcuni atti normativi devono essere depositati in biblioteche dedicate e deve essere pubblicato un avviso di promulgazione nell'[Iris Oifigiúil](#) (Gazzetta ufficiale del governo irlandese).

6.4. Diritto internazionale

Il governo può sottoscrivere trattati o accordi internazionali o aderire a organizzazioni internazionali. Si considera tuttavia che il governo non può farlo se ciò ostacola il potere esclusivo di adottare leggi conferito al Parlamento o se ciò viola la Costituzione. Per questo motivo, gli organi giurisdizionali hanno stabilito che i trattati che modificano il quadro e gli obiettivi dell'Unione europea non possono essere approvati dal governo senza essere accettati dai cittadini con un referendum costituzionale.

7. Entrata in vigore delle norme nazionali

Le modifiche alla Costituzione entrano in vigore dopo essere state accettate dai cittadini e quando il progetto di legge che propone la modifica è stato firmato dal Presidente.

Un progetto di legge diventa legge nel giorno in cui è firmato dal Presidente e, salvo diversa disposizione di legge, entra in vigore il giorno stesso. In generale, il Presidente non firma un progetto di legge prima del quinto giorno o dopo il settimo giorno dalla sua presentazione. Una legge può specificare la data della sua entrata in vigore o può prevedere che un ministro possa emettere un *commencement order* (ordinanza di entrata in vigore) (testo attuativo) per far entrare in vigore una parte o la totalità della legge. Il Presidente è tenuto a promulgare un progetto di legge mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale del governo irlandese indicante la sua adozione definitiva.

La sua entrata in vigore sarà specificata da un testo attuativo.

Le decisioni degli organi giurisdizionali entrano generalmente in vigore il giorno stesso della loro pronuncia.

8. Metodi di risoluzione dei conflitti tra le diverse fonti giuridiche

Spetta agli organi giurisdizionali decidere in merito a qualsiasi conflitto tra le diverse norme o fonti giuridiche.

Fatta salva la supremazia del diritto dell'Unione, la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato e prevale in qualsiasi conflitto con altre leggi. Ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione, i cittadini possono contestare la validità costituzionale di una legge dinanzi all'*High Court* (Alta Corte). Tale decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte suprema. I cittadini possono inoltre far valere che le azioni dello Stato hanno violato i loro diritti costituzionali o la procedura costituzionale.

La legislazione elaborata dopo l'adozione della Costituzione del 1937 si presume conforme a quest'ultima fino a prova contraria.

Può accadere che le disposizioni della Costituzione, in particolare quelle relative ai diritti fondamentali, entrino in qualche modo in conflitto. Per pronunciare le loro decisioni, i giudici si basano in questi casi su diversi meccanismi, in particolare l'interpretazione letterale o grammaticale, l'approccio storico, l'approccio teologico o armonioso, la dottrina della proporzionalità, l'approccio della gerarchia dei diritti e l'attaccamento all'approccio fondato sul diritto naturale e sui diritti naturali.

In alcuni casi, a seguito di una decisione o di un'interpretazione costituzionale impopolare dei giudici, è stato indetto un referendum per modificare la Costituzione.

Se un cittadino ritiene che i suoi diritti ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo siano stati violati dalla legislazione, può chiedere ai giudici una dichiarazione di incompatibilità.

Il diritto dell'Unione gode dell'immunità costituzionale in quanto la Costituzione prevede che essa non invaliderà nessuna legge o misura resa necessaria dall'adesione all'Unione europea. Le modalità di attuazione di queste leggi o misure devono tuttavia essere conformi alla Costituzione.

Oltre alle questioni di ordine costituzionale, la validità della legislazione delegata è giudicata rispetto alla sua conformità alla norma di base.

Ulteriori informazioni sul sistema giuridico, la legislazione e la Costituzione irlandesi sono disponibili ai seguenti siti:

- <https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-the-taoiseach>
- <https://www.courts.ie/judgments>
- <https://www.irishstatutebook.ie>
- <http://www.baillii.org>

Ultimo aggiornamento: 18/05/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [el](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Diritto degli Stati membri - Grecia

Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico greco.

Fonti del diritto

Leggi

Diritto consuetudinario

Norme di diritto internazionale generalmente riconosciute

Diritto dell'Unione europea

Convenzioni internazionali

Giurisprudenza

Tipi di atti normativi - descrizione

La Costituzione (*Σύνταγμα*)

Leggi formali (*Τυπικός νόμος*)

Altri atti legislativi (*Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου*)

Decreti presidenziali (*Προεδρικό διάταγμα*)

Provvedimenti amministrativi (*Διοικητικές πράξεις*)

Trattati costitutivi dell'UE

Regolamenti dell'UE

Direttive dell'UE

Convenzioni internazionali.

Gerarchia delle fonti

La Costituzione (*Σύνταγμα*) prevale su tutti gli atti normativi nazionali ed è seguita, in ordine di importanza, dalle leggi, dai decreti presidenziali e dai provvedimenti amministrativi. I trattati costitutivi dell'Unione europea si collocano sullo stesso piano della Costituzione, mentre gli altri strumenti normativi internazionali prevalgono sulle norme nazionali, ma non sulla Costituzione.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi

Per emendare o integrare la legislazione esistente, introdurre nuove norme o recepire disposizioni di diritto internazionale nel diritto nazionale: il ministro competente assegna la redazione di un progetto di legge a una commissione legislativa speciale.

Procedimento legislativo

Il progetto di legge redatto dalla commissione legislativa speciale è trasmesso alla commissione legislativa centrale in seno alla Segreteria generale di Gabinetto, organo governativo, che ne assicura la legittimità del testo e può formulare osservazioni in materia di costituzionalità e rispetto del diritto internazionale.

Il progetto di legge è quindi sottoposto al vaglio del Parlamento unitamente a una relazione informativa che illustra le motivazioni e gli obiettivi delle disposizioni proposte. Qualora il progetto di legge abbia ripercussioni sul bilancio nazionale, è redatta una speciale relazione sulla spesa e una relazione compartiva di spesa da parte della ragioneria generale dello stato (*Γενικό Λογιστήριο του Κράτους*). I progetti di legge devono essere accompagnati anche da una relazione di valutazione di ogni provvedimento che dovrà essere adottato una volta entrato in vigore la legge e da una relazione sulla consultazione pubblica che ha preceduto la trasmissione della legge, tranne casi particolari.

Il presidente del Parlamento invia il progetto di legge per la discussione alla sessione plenaria o ai comitati permanenti o a comitati parlamentari. Su proposta del ministro responsabile il presidente della Repubblica controfirma i decreti necessari all'attuazione delle leggi del Parlamento. Particolari disposizioni legislative conferiscono il potere alle autorità amministrative di adottare provvedimenti in determinate materie o su determinati aspetti di carattere locale o aventi carattere tecnico o di minore importanza.

Ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, le convenzioni internazionali ratificate con legge costituiscono parte integrante del diritto nazionale greco e prevalgono su qualsiasi norma in contrasto, purché esse rappresentino una legge successiva, fatta eccezione per le disposizioni della Costituzione. I regolamenti dell'Unione europea hanno validità universale in tutti gli Stati membri, sono vincolanti e sono direttamente applicabili in ciascuno Stato membro. Le direttive vengono recepite con una legge, un decreto presidenziale o una decisione ministeriale.

Una volta che una legge è stata firmata da tutti i ministri competenti, il presidente della Repubblica provvede alla sua pubblicazione e promulgazione entro un mese dall'approvazione da parte del Parlamento.

La data di entrata in vigore è specificata nella legge stessa. In caso contrario, la legge entra in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale greca (*Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας*), nel rispetto dell'articolo 103 delle disposizioni preliminari del codice civile.

La validità di una legge di ratifica di una convenzione decorre, in linea di principio, dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale; la convenzione è efficace a decorrere dalla data specificata nel testo della convenzione stessa.

Per il testo delle leggi e per accedere alle relazioni informative successive alla fine del 1999 si può consultare il sito Internet del [Βουλή των Ελλήνων](#) (Parlamento greco). Inoltre, sul sito Internet del [Εθνικό Τυπογραφείο](#) (Poligrafico dello Stato) sono disponibili, alla voce *Αναζητήσεις*, gli elenchi annuali dal 1890 dei progetti di legge adottati e dei decreti presidenziali, la relativa materia e gli estremi del numero della Gazzetta ufficiale in cui sono stati pubblicati. Il ministro che ha redatto il progetto di legge e lo ha presentato in Parlamento è competente anche per l'emendamento della legge.

Una legge è vigente finché non viene abrogata da una nuova legge.

Banche dati giuridiche

La Gazzetta ufficiale greca possiede e gestisce una [banca dati completa della legislazione greca](#). La consultazione è gratuita (articolo 7 della legge n. 3861/2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale FEK A/112/13710).

Intracom & Hol possiede e gestisce una [banca dati giuridica completa](#). La consultazione è a pagamento.

Pagina iniziale dell'[Νομικό Συμβούλιο του Κράτους](#) (Consiglio di Stato greco). La consultazione è gratuita.

Link correlati

[Βουλή των Ελλήνων](#) (Parlamento greco)

[Εθνικό Τυπογραφείο](#) (Poligrafico dello Stato)

Ultimo aggiornamento: 21/08/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Spagna

Questa pagina contiene informazioni sul sistema giuridico spagnolo e una panoramica dell'ordinamento giuridico del paese.

Fonti del diritto spagnolo

Le fonti del diritto spagnolo sono definite dall'articolo 1 del *Código Civil* (codice civile).

Le fonti dell'ordinamento giuridico spagnolo sono le leggi, le consuetudini e i principi generali del diritto.

Le disposizioni contrarie a norme di rango superiore sono prive di validità giuridica.

Le consuetudini si applicano soltanto in mancanza di una legge applicabile, a condizione che non siano contrarie alla morale o all'ordine pubblico e risultino provate.

Gli usi giuridici non puramente interpretativi di una manifestazione di volontà sono considerati consuetudini.

In mancanza di leggi o consuetudini si applicano i principi generali del diritto, fatto salvo il loro ruolo di principi informativi dell'ordinamento giuridico.

Le norme giuridiche contenute nei trattati internazionali non sono direttamente applicabili in Spagna fino a quando non vengono integrate nell'ordinamento giuridico interno in seguito alla loro pubblicazione integrale nel *Boletín Oficial del Estado* (Gazzetta ufficiale dello Stato).

La giurisprudenza integra l'ordinamento giuridico con la dottrina stabilita nel tempo dal *Tribunal Supremo* (Corte suprema) mediante l'interpretazione e l'applicazione delle leggi, delle consuetudini e dei principi generali del diritto.

I giudici e gli organi giurisdizionali, soggetti soltanto alla Costituzione e allo Stato di diritto, hanno il dovere inderogabile di risolvere in ogni caso le controversie sottoposte alla loro cognizione, conformandosi al sistema di fonti stabilito.

Tipi di norme

Costituzione: norma giuridica suprema dello Stato, cui sono soggetti tutti i poteri pubblici e i cittadini. Qualunque disposizione o atto contrario alla Costituzione è privo di validità giuridica. È suddivisa in due parti ben distinte in funzione del loro contenuto: a) la parte dogmatica e b) la parte organica. Trattati internazionali: accordi scritti tra determinati soggetti di diritto internazionale e disciplinati da tale diritto. Possono consistere in uno o più strumenti giuridici correlati, indipendentemente dalla loro denominazione. I trattati internazionali validamente conclusi, una volta pubblicati in via ufficiale in Spagna, diventano parte dell'ordinamento giuridico interno.

Statuti di autonomia: norme istituzionali fondamentali spagnole applicabili alle singole comunità autonome e riconosciute dalla Costituzione spagnola del 1978. Sono adottate mediante legge organica. Contengono almeno la denominazione della comunità autonoma, la delimitazione territoriale, la denominazione, l'organizzazione e la sede delle istituzioni autonome nonché i poteri ad esse conferiti. Gli statuti autonomi non sono un'espressione di sovranità né una *costituzione a sé stante*, non essendo emanati da un potere costituente originario (di cui erano privi i territori divenuti comunità autonome). Al contrario, devono la loro esistenza al loro riconoscimento da parte dello Stato; in nessun caso il principio di autonomia può minare quello di unità.

Leggi: esistono diversi tipi di leggi.

Leggi organiche: sono quelle relative all'attuazione dei diritti fondamentali e delle libertà civili, quelle che approvano gli statuti di autonomia e il sistema elettorale generale, nonché le altre previste dalla Costituzione.

Leggi ordinarie: sono quelle che disciplinano le materie non regolamentate mediante leggi organiche.

Decreti legislativi: comportano la delega al governo, da parte delle *Cortes Generales* (Parlamento), del potere di dettare disposizioni aventi forza di legge riguardo a determinate materie.

Decreti legge: disposizioni legislative provvisorie emanate dal governo in casi di straordinaria necessità ed urgenza, che non possono incidere sull'ordinamento delle istituzioni fondamentali dello Stato, sui diritti, sui doveri e sulle libertà dei cittadini a norma del titolo I della Costituzione, sull'ordinamento delle comunità autonome né sul sistema elettorale generale. I decreti legge devono essere immediatamente sottoposti al dibattito e alla votazione dell'intero *Congreso de los Diputados* (Congresso dei deputati) nei trenta giorni successivi alla loro promulgazione.

Regolamenti: norme giuridiche generali emanate dal potere esecutivo. Nell'ordine gerarchico delle fonti si collocano immediatamente dopo le leggi e, in genere, danno attuazione alle stesse.

Consuetudini: sono definite come "insieme di norme derivate dalla ripetizione generalizzata e costante di azioni uniformi". Per poter rappresentare l'espressione di una volontà collettiva e spontanea, la consuetudine deve essere generale, costante, uniforme e duratura.

Principi generali del diritto: enunciati normativi generali che, senza essere stati formalmente integrati nell'ordinamento giuridico, sono considerati parte dello stesso, in quanto fungono da base per altri enunciati normativi specifici o riprendono in maniera astratta il contenuto di un gruppo di tali enunciati. Vengono utilizzati per colmare lacune giuridiche o per interpretare le norme giuridiche.

Giurisprudenza: viene stabilita a partire da due sentenze che interpretano una norma nello stesso modo, pronunciate dal *Tribunal Supremo* (Corte suprema) e, per talune materie di competenza limitata a una comunità autonoma, dal *Tribunal Superior de Justicia* (Corte superiore di giustizia) di tale comunità autonoma. Il fatto che un giudice o un organo giurisdizionale si discosti dalla dottrina stabilita dalla Corte suprema non determina automaticamente l'invalidità della sentenza, ma pone le basi per un'impugnazione per motivi di diritto. Ciononostante, sia la Corte suprema sia la Corte superiore di giustizia di una determinata comunità autonoma possono, con decisione motivata, discostarsi in ogni momento dalla giurisprudenza consolidata generando nuova giurisprudenza.

Gerarchia delle norme

Ai sensi dell'articolo 1.2 del codice civile spagnolo, le disposizioni in contrasto con altre disposizioni di rango superiore sono prive di validità giuridica. È quindi necessario definire una gerarchia delle fonti giuridiche. A tal fine, la Costituzione spagnola disciplina la relazione tra le diverse norme e i relativi rapporti di gerarchia e competenza.

In base alla Costituzione, la gerarchia delle fonti nel diritto spagnolo è la seguente:

Costituzione;

trattati internazionali;

leggi in senso stretto: legge organica, legge ordinaria e norme aventi forza di legge (tra cui il regio decreto legge e il regio decreto legislativo), senza che tra loro vi sia alcuna gerarchia, bensì procedure e ambiti di applicazione diversi;

norme emanate dall'esecutivo, con una propria gerarchia, in funzione dell'organo che le promulga (regio decreto, decreto ministeriale ecc.).

Oltre a ciò, è stato stabilito un principio di competenza per le norme emanate dai parlamenti delle diverse comunità autonome (decreti dei governi regionali, decisioni dei governi regionali, ecc.).

I giudici e gli organi giurisdizionali non applicano regolamenti o altri provvedimenti contrari alla Costituzione, alle leggi o al principio della gerarchia delle fonti giuridiche.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione delle norme giuridiche

Il quadro istituzionale spagnolo si basa sul principio della separazione dei poteri, in base al quale il potere legislativo è attribuito al Parlamento e alle assemblee legislative delle comunità autonome del paese.

Il governo, sia a livello statale sia nelle comunità autonome, detiene il potere esecutivo, incluso quello di regolamentazione, ed esercita in alcuni casi il potere legislativo su delega del Parlamento.

Le autorità locali non hanno poteri legislativi, bensì una potestà regolamentare, esercitata essenzialmente mediante ordinanze comunali.

L'iniziativa legislativa spetta al governo, al Congresso, al Senato, alle assemblee delle comunità autonome e in alcuni casi all'iniziativa popolare.

Processo di adozione delle decisioni

Trattati internazionali: esistono tre meccanismi di approvazione, a seconda della materia disciplinata dal trattato.

In primo luogo, mediante legge organica è autorizzata la firma di un trattato con cui si attribuisce a un'organizzazione o a un'istituzione internazionale l'esercizio di competenze previste dalla Costituzione.

In secondo luogo il governo, previo accordo del Parlamento, può prestare il consenso dello Stato ad essere giuridicamente vincolato da trattati o accordi nei seguenti casi: trattati politici, trattati o accordi di carattere militare, trattati o accordi che interessano l'integrità territoriale dello Stato o i diritti e i doveri fondamentali previsti dal titolo I, trattati o accordi che comportano obblighi finanziari per l'erario pubblico, nonché trattati o accordi che comportano modifiche o l'abrogazione di leggi o che richiedono misure legislative per la loro esecuzione.

Infine, per tutte le restanti materie è sufficiente informare immediatamente il Congresso e il Senato della firma del trattato.

I trattati internazionali validamente conclusi, una volta pubblicati in via ufficiale in Spagna, diventano parte dell'ordinamento giuridico interno. Le disposizioni dei trattati possono essere derogate, modificate o sospese soltanto nei modi previsti nei trattati stessi o in conformità alle norme generali del diritto internazionale. Per la denuncia dei trattati e degli accordi internazionali si applica la stessa procedura utilizzata per la loro adozione.

Leggi.

I progetti di legge sono approvati dal *Consejo de Ministros* (Consiglio dei ministri), che li sottopone al Congresso unitamente a una spiegazione dei motivi e del contesto giuridico che consenta al Congresso di pronunciarsi al riguardo.

Nel caso delle comunità autonome, i progetti di legge sono approvati dai rispettivi organi esecutivi e sottoposti, nelle stesse modalità, all'assemblea legislativa della comunità autonoma in questione.

Una volta che il progetto di legge ordinaria o organica è stato approvato dal Congresso, il presidente del Congresso ne informa immediatamente il presidente del Senato, il quale lo sottopone alla deliberazione del Senato. Il Senato ha due mesi dalla data di ricevimento del progetto di legge per opporre il proprio veto o introdurre modifiche. Il veto deve essere approvato a maggioranza assoluta.

I progetti di legge non possono essere sottoposti al Re per sanzione prima che il Congresso abbia ratificato il testo iniziale (a maggioranza assoluta in caso di veto o a maggioranza semplice una volta trascorsi due mesi dalla presentazione del progetto di legge) oppure si sia pronunciato sugli emendamenti, approvandoli o respingendoli a maggioranza semplice. Il termine di due mesi di cui dispone il Senato per porre il veto o modificare il progetto di legge è ridotto a venti giorni civili per i progetti dichiarati urgenti dal governo o dal Congresso.

Il Re approva entro 15 giorni le leggi adottate dal Parlamento, le promulga e ne ordina la pubblicazione immediata.

Leggi organiche: per adottare, modificare o abrogare le leggi organiche è necessaria la maggioranza assoluta del Congresso nella votazione finale sull'intero progetto di legge.

Regolamenti: la procedura di elaborazione dei regolamenti è la seguente:

la procedura è avviata dal dipartimento direttivo competente con l'elaborazione del relativo progetto, corredato di una relazione sulla necessità e sulla pertinenza del regolamento e di una scheda finanziaria con una stima dei costi che comporta;

durante l'intero processo di elaborazione è necessario ottenere, oltre alle relazioni, alle approvazioni preliminari e ai pareri obbligatori, tutte le consulenze e gli studi ritenuti necessari per garantire l'adeguatezza e la legalità del testo. In ogni caso i regolamenti devono essere corredati di una relazione sull'impatto di genere delle misure ivi proposte;

se la disposizione incide sui diritti e sugli interessi legittimi dei cittadini, questi possono essere sentiti durante un periodo ragionevole non inferiore a quindici giorni lavorativi. Inoltre, laddove la natura della disposizione lo richieda, quest'ultima è sottoposta a una consultazione pubblica durante il suddetto termine; in ogni caso sui progetti di regolamento deve pronunciarsi la *Secretaría General Técnica* (Segretariato generale tecnico), fatto salvo il parere del *Consejo de Estado* (Consiglio di Stato), nei casi previsti dalla legge;

laddove il regolamento possa incidere sulla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le comunità autonome è necessaria una relazione preliminare del ministero per la Pubblica amministrazione;

per entrare in vigore, i regolamenti adottati dal governo devono essere pubblicati in versione integrale nella Gazzetta ufficiale dello Stato.

Banche dati giuridiche

La Gazzetta ufficiale dello Stato dispone di una [banca dati](#) che contiene tutta la legislazione pubblicata dal 1960.

L'accesso alle banche dati è gratuito?

L'accesso a questa banca dati è gratuito.

Breve descrizione dei contenuti

Tutte le gazzette pubblicate dal 1960 sono consultabili sul sito web della Gazzetta ufficiale dello Stato.

Il motore di ricerca del sito consente di consultare la legislazione e gli annunci, nonché le banche dati della giurisprudenza costituzionale dal 1980, dell'*Abogacía del Estado* (Avvocatura dello Stato) (relazioni e pareri dal 1997) e del Consiglio di Stato. Include altresì le **versioni consolidate** contenenti le principali modifiche della legislazione. Offre infine un servizio di avvisi legislativi, di annunci pubblici e di consultazione di informazioni e documenti.

Link collegati

[Banca dati della legislazione spagnola](#)

Ultimo aggiornamento: 29/07/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Francia

La presente pagina contiene una panoramica sulle varie fonti del diritto in Francia.

Fonti del diritto

Il diritto in Francia è essenzialmente composto da norme scritte, denominate **le fonti del diritto**. Esse possono essere norme adottate dagli Stati o tra gli Stati, a livello nazionale, ma possono anche essere la giurisprudenza dei giudici nazionali o internazionali oppure norme stabilite a livello locale, quali le ordinanze comunali, o ancora norme di organismi di professionisti del tipo dell'ordine dei medici, norme concordate dai cittadini – quali i contratti collettivi o i contratti e, infine, le consuetudini.

Tutto ciò è ordinato secondo una **gerarchia delle fonti**. Pertanto, una nuova norma:

deve rispettare le norme anteriori di livello superiore,

può modificare norme anteriori dello stesso livello,

comporta l'abrogazione di norme inferiori contrarie.

Fonti di diritto internazionale

Trattati e accordi internazionali

L'entrata in vigore di un trattato in Francia è subordinata alla relativa ratifica o all'approvazione e alla pubblicazione. Alcuni trattati **si applicano direttamente** all'interno dell'ordinamento giuridico francese, altri devono essere **trasposti** da una norma interna.

Diritto dell'Unione europea

La nozione di diritto dell'Unione europea rinvia alle norme stabilite dalle istituzioni della Comunità europea e dell'Unione europea. Esse sono: raccomandazioni, pareri, regolamenti, decisioni o direttive.

Fonti di diritto nazionali

Norme costituzionali

la Costituzione del 4 ottobre 1958;

il preambolo alla Costituzione del 27 ottobre 1946 nonché la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 e i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica ai quali esso rinvia;

le leggi organiche presentate al Consiglio costituzionale prima della promulgazione e destinate a integrare la Costituzione.

Leggi

La legge, adottata dal parlamento, è subordinata alla Costituzione. Il Consiglio costituzionale, quando viene adito, verifica la **costituzionalità delle leggi** prima della loro promulgazione, ossia: ne verifica la conformità rispetto alla Costituzione. Il Consiglio costituzionale può essere adito dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro, dai Presidenti dell'Assemblea nazionale e del Senato oppure da sessanta deputati o da sessanta senatori. Il Consiglio costituzionale inoltre può essere adito su rinvio del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione, con domande per l'abrogazione delle leggi in vigore, presentate da cittadini che, nel corso di una controversia alla quale tali leggi sono applicabili, contestano la conformità ai diritti e alle libertà che garantisce la Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 55 della Costituzione, i trattati internazionali ratificati dalla Francia sono gerarchicamente superiori alle leggi. Il giudice amministrativo e ordinario esclude dunque l'applicazione di una legge che appare incompatibile con un trattato, a prescindere che esso sia anteriore o posteriore alla legge.

Atti con valenza normativa

Ordinanze

Conformemente all'articolo 38 della Costituzione, il **Governo** può chiedere al Parlamento, per l'esecuzione del suo programma e per una durata limitata, l'autorizzazione di adottare misure di tipo legislativo. Tali ordinanze sono atti formalmente regolamentari in quanto possono essere ratificate dal legislatore e possono quindi essere contestati dinanzi al giudice amministrativo fino alla loro ratifica.

Regolamenti

I regolamenti si **distinguono in base all'autorità da cui emanano**:

decreti del Presidente della Repubblica o del Primo ministro (nel caso siano adottati in sede di Consiglio dei ministri o del Consiglio di Stato possono essere modificati soltanto alle stesse condizioni);

decreti interministeriali o ministeriali;

decisioni regolamentari prese da autorità decentrate dello Stato (prefetto, sindaco) o decentralizzate (comune, dipartimento, regione).

Le convenzioni collettive

Il codice del lavoro fissa le regole generali applicabili alle condizioni di lavoro. In quest'ambito, i partner sociali del settore privato (datori di lavoro e sindacati dei lavoratori dipendenti) negoziano contratti e accordi.

Essi definiscono l'insieme delle condizioni di lavoro e delle garanzie sociali applicabili ai lavoratori dipendenti delle strutture coinvolte (industrie e commercio del recupero, alloggi per giovani lavoratori, istituzioni di pensioni supplementari ecc.). **Gli accordi collettivi** riguardano un settore particolare (lavoratori dipendenti, orario di lavoro ecc.). Gli accordi e i contratti collettivi possono essere conclusi a livello di settore (gruppo di imprese che esercitano la stessa attività in un dato territorio), di impresa o di stabilimento. Il contratto collettivo può essere "esteso" dal ministro del Lavoro, delle relazioni sociali e della solidarietà o dal ministero dell'Agricoltura e della pesca e si applica dunque a tutte le strutture del settore di attività che esso copre.

La giurisprudenza giudiziaria e amministrativa

La giurisprudenza può essere creata da **organismi** giurisdizionali o amministrativi. Quella degli organismi giurisdizionali interpreta il diritto ma si applica in linea di principio soltanto al caso per il quale si emette la pronuncia. La giurisprudenza amministrativa ha invece un valore sovranormativo, visto che può annullare un regolamento, nonché un valore infralegislativo.

Quadro istituzionale

Iter legislativo in Francia

Occorre distinguere il **progetto di legge** per l'iniziativa del testo di legge spetta al governo e che viene presentato in Consiglio dei ministri da un ministro, dalla **proposta** per la quale l'iniziativa del testo di legge spetta al Parlamento. Il progetto o la proposta di legge vengono depositati presso l'Assemblea nazionale o in Senato.

Il testo della legge viene dunque esaminato dal Parlamento e viene adottato se approvato negli stessi termini da entrambe le camere.

In caso di disaccordo tra le due assemblee, si riunisce una commissione mista paritaria. Tale commissione, composta da sette deputati e da sette senatori, ha il compito di proporre un testo di legge comune.

Tuttavia, il governo può avviare il procedimento accelerato; in questo caso, è possibile costituire una commissione mista paritaria sin dalla prima lettura.

Il testo di legge viene promulgato (cioè firmato) dal Presidente della Repubblica entro 15 giorni dalla trasmissione al governo del testo adottato dal Parlamento. Entro tale termine, il Presidente può chiedere un nuovo esame del testo e il Consiglio costituzionale può essere adito per verificare la conformità del testo con la Costituzione.

La **legge promulgata** entra in vigore dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (*Journal officiel*).

Pubblicazione di leggi e regolamenti

Per essere obbligatori, le leggi e i regolamenti devono essere **portati a conoscenza dei cittadini**. Mentre i singoli atti devono essere notificati alle persone che ne costituiscono l'oggetto, gli atti normativi devono essere pubblicati.

Le norme relative all'entrata in vigore dei testi legislativi e regolamentari sono state modificate con l'ordinanza n. 2004-164, del 20 febbraio 2004, a decorrere dal 1° giugno 2004. Infatti l'articolo 1 del codice civile prevede che, salvo disposizione contraria, i **testi entrano in vigore il giorno seguente alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale**.

Tuttavia, in caso di urgenza, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione le leggi il cui decreto di promulgazione lo prescrive e gli atti amministrativi per cui il Governo lo ordini con una disposizione speciale.

Oltre ai **decreti**, vengono altresì **pubblicati sulla Gazzetta ufficiale** gli **atti normativi** adottati da autorità dello Stato competenti a livello nazionale (decreti ministeriali, atti delle autorità amministrative indipendenti ecc.). I decreti dei ministri sono spesso pubblicati anche sui bollettini ufficiali dei ministeri.

La pubblicazione sul solo bollettino ufficiale è possibile unicamente se l'atto normativo riguarda una categoria assai specifica di amministrati (essenzialmente i funzionari e gli agenti del ministero).

Gli atti delle autorità locali sono soggetti a particolari modalità di pubblicazione. Essi non compaiono mai sulla Gazzetta ufficiale.

Le circolari o istruzioni sono, in linea di principio, prive di valenza normativa. Tali atti si limitano a fornire istruzioni ai servizi per l'applicazione di leggi e decreti, ovvero a precisare l'interpretazione di talune disposizioni.

Per essere applicabili essi devono essere pubblicati sul sito internet del Primo ministro previsto a tal proposito (decreto 2008-1281 dell'8 dicembre 2008). La consueta modalità di pubblicazione consiste nel relativo inserimento nei bollettini ufficiali dei ministeri. Solo le circolari più importanti vengono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale.

Banche dati giuridiche

Le banche dati giuridiche pubbliche presenti in Francia costituiscono un servizio pubblico di diffusione via Internet (SPDDI) organizzato dal [decreto n. 2002-1064, del 7 agosto 2002](#) ([versione in lingua inglese](#)).

Tale sistema è spiegato in dettaglio sulla [Notice explicative](#) (nota esplicativa) relativa al riutilizzo dei dati disponibili su [Légifrance](#).

[Légifrance](#) contiene quanto segue:

i codici, le leggi e i regolamenti in versione consolidata (**banca dati "Legi"**);

i documenti nella versione pubblicata nell'edizione "leggi e decreti" della Gazzetta ufficiale (**banca dati "Jorf"**);

i contratti collettivi nazionali estesi (**banca dati "Kali"**);

le decisioni del Consiglio costituzionale (**banca dati "Consti"**);

le sentenze della Corte di cassazione e delle Corti d'appello (**banca dati "Cass"** per le sentenze pubblicate sul Bollettino, **banca dati "Inca"** per le inedite, **banca dati "Capp"** per le sentenze delle Corti d'appello);

le decisioni del Consiglio di Stato e del Tribunale dei conflitti (*Tribunal des conflits*), le decisioni delle corti amministrative d'appello e una selezione delle decisioni dei tribunali amministrativi (**banca dati "Jade"**);

le delibere della CNIL (**banca dati "CNIL"**).

A titolo informativo, esistono anche altri siti, accessibili direttamente o tramite [Légifrance](#), che partecipano al SPPDI. Più in dettaglio:

sito della [Corte dei conti](#) per le decisioni dei giudici finanziari;

sito di ogni ministero per il relativo bollettino ufficiale;

sito della Direzione generale delle imposte per la [documentazione fiscale](#);

sito del ministero degli Affari esteri ed europei per gli accordi internazionali (banca dati "[Pacte](#)").

Le informazioni relative ai requisiti di estrazione e di riutilizzo dei dati riguardanti la suddetta categoria sono disponibili su ciascun sito.

Légifrance offre altresì un [Catalogo delle banche dati](#) sopra elencate e l'[elenco delle tariffe delle licenze Légifrance](#).

Banche dati

Segue un elenco non esaustivo delle banche dati giuridiche:

la banca dati [LEGI](#) contiene codici, leggi e regolamenti, nella versione consolidata;

la banca dati [JORF](#) contiene documenti nella versione pubblicata nell'edizione "leggi e decreti" della Gazzetta ufficiale;

la banca dati [KALI](#) contiene contratti collettivi nazionali estesi;

la banca dati [CONSTIT](#) contiene decisioni del Consiglio costituzionale;

la banca dati [JADE](#) contiene decisioni del Consiglio di Stato e del Tribunale dei conflitti (*Tribunal des conflits*), le decisioni delle Corti amministrative d'appello e una selezione delle decisioni dei Tribunali amministrativi;

la banca dati [CNIL](#) contiene delibere della CNIL (*Commissions nationale de l'informatique et des libertés*, Commissione nazionale dell'informatica e delle libertà).

La giurisprudenza della [Corte di cassazione](#) è disponibile sul relativo sito.

È offerto un servizio online per ordinare [sentenze della Corte di cassazione](#) e alcune [sentenze della Corte di cassazione sono tradotte](#) in inglese, arabo e cinese mandarino.

Ultimo aggiornamento: 24/08/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [di questa pagina](#) è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Diritto degli Stati membri - Croazia

Costituzione della Repubblica di Croazia

[Costituzione della Repubblica di Croazia](#)

Principali atti legislativi in materia penale

Codice penale (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia (Narodne novine)) nn. [125/11](#), [144/12](#), [56/15](#), [61/15](#), [101/17](#), [118/18](#) e [126/19](#))

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo codice penale che introduce diverse novità, come pene più severe, termini di prescrizione più lunghi, nuove fattispecie di reato, quali il mancato pagamento dei salari, la guida pericolosa o il gioco d'azzardo illegale. Nell'ambito delle modifiche e delle integrazioni apportate al codice penale nel dicembre 2012, la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non è più considerata un delitto ma una contravvenzione.

Il codice penale si compone di una parte generale e di una parte speciale:

A) la parte generale del codice penale contiene disposizioni applicabili a tutti i reati. Esse disciplinano i criteri di imputazione, le pene e le sanzioni penali;

B) la parte speciale del codice penale descrive le diverse fattispecie di reato e le relative pene, compresi i reati e le pene prescritte da altre leggi. Il codice penale croato contempla i seguenti reati:

reati contro l'umanità e la dignità umana,

reati contro la vita e l'integrità fisica,

reati contro i diritti umani e le libertà fondamentali,

reati contro i rapporti di lavoro e le assicurazioni previdenziali,

reati contro la libertà delle persone,

reati contro la vita privata,

reati contro l'onore e la dignità,

reati contro la libertà sessuale,

reati di maltrattamento e sfruttamento sessuale di minori,

reati contro il matrimonio, la famiglia e i minori,

reati contro la salute delle persone,

reati contro l'ambiente,

reati contro la sicurezza generale,

reati contro la sicurezza stradale,

reati contro i beni,

reati contro l'economia,

reati contro i sistemi, i programmi e i dati informatici,

reati di falsificazione,
reati contro la proprietà intellettuale,
reati contro i poteri pubblici,
reati contro la giustizia,
reati contro l'ordine pubblico,
reati contro il diritto elettorale,
reati contro la Repubblica di Croazia,
reati contro Paesi stranieri e organizzazioni internazionali,
reati contro le forze armate della Repubblica di Croazia.

Codice di procedura penale (Narodne novine nn. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – sentenza e ordinanza della Corte costituzionale della Repubblica di Croazia, nn. 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 e 126/19)

Il codice stabilisce le norme volte a garantire che gli innocenti non siano condannati e che gli autori di reato siano condannati a pene o altre misure secondo le condizioni previste dal diritto in base a un procedimento promosso nel rispetto della legge dinanzi all'organo giurisdizionale competente.

Le azioni giuridiche e i procedimenti penali possono essere avviati e condotti a termine esclusivamente nel rispetto delle norme e delle condizioni previste dal diritto.

Il codice di procedura penale recepisce nell'ordinamento croato i seguenti atti dell'UE:

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010),

direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011),

direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (GU L 335 del 17.12.2011),

direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 del 1.6.2012),

decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008),

direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012),

direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013),

direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014),

direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014).

direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1),

direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

Il procedimento penale è avviato su domanda di un richiedente autorizzato.

Per quanto riguarda i reati per i quali il procedimento penale è avviato *ex officio*, il richiedente autorizzato è il procuratore della Repubblica mentre per quanto riguarda i reati a querela di parte, il richiedente autorizzato è un privato. Per alcuni reati stabiliti per legge, il procuratore della Repubblica avvia il procedimento penale esclusivamente su querela della vittima. Se non altrimenti disposto dalla legge, il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di avviare un procedimento penale quando sussiste un ragionevole dubbio che una determinata persona abbia commesso un reato per cui è avviato un procedimento *ex officio*, purché non vi siano ostacoli giuridici che impediscano di perseguire tale persona.

Qualora il procuratore della Repubblica constati che non sussistono fondamenti per avviare o condurre un procedimento penale, la vittima, in quanto persona lesa, può sostituirsi al procuratore in quanto attore, alle condizioni previste dalla legge.

Legge relativa agli effetti giuridici delle condanne, al casellario giudiziale e alla riabilitazione (Narodne novine nn. 143/12, 105/15)

Detta legge disciplina gli effetti giuridici delle condanne, dell'organizzazione, della gestione, della disponibilità, della comunicazione e della soppressione dei dati estratti dal casellario giudiziale e dello scambio internazionale di dati estratti dal casellario giudiziale, nonché gli effetti giuridici della riabilitazione.

Detta legge contiene le disposizioni conformi agli seguenti atti dell'UE:

decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale,

decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

Nella Repubblica di Croazia i casellari giudiziari sono organizzati e gestiti dal ministero competente in materia di giustizia che costituisce altresì l'organo centrale incaricato dello scambio di dati con gli altri Stati (di seguito il "ministero").

I casellari giudiziari registrano le persone fisiche e giuridiche (di seguito le "persone") condannate in via definitiva in Croazia per aver commesso un reato. I casellari giudiziari registrano i cittadini della Repubblica di Croazia e le persone giuridiche con sede nella Repubblica di Croazia che sono state condannate in via definitiva all'estero per aver commesso un reato, purché i dati relativi siano stati trasmessi al ministero.

I casellari giudiziari registrano inoltre le persone condannate in via definitiva per reati di maltrattamento e sfruttamento sessuale di minori e per gli altri reati di cui all'articolo 13, comma 4, della legge.

A) I principali atti legislativi in materia civile, commerciale e amministrativa della Repubblica di Croazia sono elencati di seguito.

Legge sulle obbligazioni (Narodne novine nn. 35/05, 41/08 e 125/11)

Questo atto fissa le basi del diritto delle obbligazioni (parte generale) e le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali (parte speciale).

Le parti di una transazione sono libere di disciplinare le proprie obbligazioni, che non devono tuttavia essere contrarie alla costituzione della Repubblica di Croazia, alle disposizioni normative e alla morale sociale.

Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (Narodne novine nn. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 e 152/14)

Questa legge stabilisce le disposizioni generali dei diritti delle persone per quanto riguarda i beni; le norme previste da questa legge si applicano anche ai diritti relativi ai beni che sono disciplinati da altre disposizioni giuridiche speciali, purché non siano incompatibili.

Le disposizioni di legge applicabili al diritto di proprietà e ai proprietari si applicano di conseguenza agli altri diritti reali, a condizione che questi non siano disciplinati da una legge speciale o che la loro natura giuridica non preveda altrimenti.

Legge sulle successioni (Narodne novine nn. 48/03, 163/03, 35/05 – legge sulle obbligazioni e 127/13)

Questa legge disciplina il diritto di successione e le norme conformemente alle quali gli organi giurisdizionali, gli altri organi e le persone autorizzate intervengono nelle cause di successione.

Legge sui libri fondiari (Narodne novine nn. [63/19](#))

Questa legge disciplina le questioni legate allo status giuridico dei beni immobiliari sul territorio della Repubblica di Croazia, si applica alle transazioni e regolamenta le modalità e la forma per tenere i registri fondiari (catasto), purché ai terreni in questione non siano applicabili disposizioni speciali.

Codice di procedura civile (Narodne novine nn. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 – versione consolidata, 25/13 e 89/14)

Questa legge definisce le norme di procedura in base alle quali gli organi giurisdizionali esaminano e si pronunciano sulle controversie relative ai diritti e ai doveri fondamentali delle persone e dei soggetti del diritto, ai rapporti personali e familiari tra i soggetti del diritto e sulle controversie in materia di diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto della proprietà e sulle altre controversie in materia civile, fatto salvo il caso in cui la legge preveda che gli organi giurisdizionali si pronuncino su queste controversie tenendo conto delle norme applicabili a un altro procedimento.

Legge sull'esecuzione forzata (Narodne novine nn. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17)

Questa legge disciplina la procedura nell'ambito della quale gli organi giurisdizionali e i notai procedono al recupero forzato dei crediti sulla base di atti esecutivi e di atti pubblici (procedura di esecuzione forzata) nonché la procedura nell'ambito della quale gli organi giurisdizionali e i notai attuano le misure di garanzia dei crediti (procedimento cautelare, purché una legge speciale non disponga altrimenti. Questa legge disciplina anche i rapporti giuridici fondati su procedimenti di esecuzione forzata e di garanzia.

B) I principali atti legislativi relativi alla cooperazione giudiziaria sono riportati di seguito.

Legge sul diritto internazionale privato (Narodne novine n. 101/17)

La legge regolamenta:

il diritto applicabile ai rapporti di diritto privato che hanno una dimensione internazionale,

la competenza degli organi giurisdizionali e delle altre autorità della Repubblica di Croazia nelle questioni legali aventi come oggetto i rapporti di cui al punto 1 del presente articolo e le regole di procedura,

il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni degli organi giurisdizionali stranieri nelle questioni legali aventi come oggetto i rapporti di cui al punto 1 del presente articolo.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:

<https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni-i-propisi-6354/6354>

[Per ulteriori informazioni](#)

Ultimo aggiornamento: 01/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Italia

Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico italiano.

Fonti del diritto

In Italia, come in ogni democrazia moderna, il sistema politico si basa sulla separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Le fonti del diritto italiane sono generalmente predisposte dal potere legislativo e sono attuate dal potere esecutivo. Il potere giudiziario interviene in caso di violazione della legge.

Tipi di atti normativi – descrizione

Queste le fonti del diritto in Italia, in ordine di importanza:

Costituzione

leggi (codici, altre leggi emanate dal parlamento e leggi regionali)

regolamenti

usi e consuetudini

Anche il referendum può essere una fonte del diritto nel caso in cui abroghi una legge precedente.

La legge è soggetta ad interpretazione e la giurisprudenza può influenzare le decisioni successive. Tuttavia la giurisprudenza non è pienamente vincolante in quanto in Italia vige un sistema di civil law, ossia un sistema in cui le leggi scritte costituiscono la fonte principale per gli interpreti del diritto.

La Costituzione è la fonte principale del diritto. È prodotta dal potere costituente e può essere modificata soltanto tramite un procedimento speciale, molto più complesso di quello previsto per modificare le leggi ordinarie.

L'intero Parlamento, composto dalla Camera dei deputati e dal Senato, partecipa all'adozione delle leggi, che devono essere applicate e rispettate in tutto il territorio nazionale. Fanno eccezione le leggi speciali adottate per territori o eventi specifici (ad esempio nel caso di un terremoto).

Le leggi regionali vigono soltanto nel territorio della regione interessata, e possono disciplinare soltanto materie specifiche.

In alcune materie esiste una competenza legislativa concorrente delle regioni e dello Stato, ma in assenza di normativa nazionale la legge regionale può regolare in via esclusiva determinate materie, quali commercio, istruzione, ricerca scientifica, sport, porti e aeroporti, sicurezza sul lavoro e beni culturali.

I regolamenti sono strumenti normativi di rango secondario, che precisano le modalità di esecuzione di leggi nazionali e regionali.

Gerarchia delle fonti

Il sistema giudiziario italiano rispetta le norme, gli usi e le consuetudini vigenti nell'Unione europea e a livello internazionale.

Esiste una gerarchia delle fonti del diritto. In base al principio dello Stato di diritto, una legge non può essere contraria alla Costituzione e un regolamento non può essere contrario a una legge ordinaria.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi

Le istituzioni competenti per l'adozione degli atti normativi sono generalmente il Parlamento e i Consigli regionali.

In casi particolari (situazioni di urgenza o delega del Parlamento) anche il governo può adottare atti normativi (che sono successivamente confermati o modificati dal Parlamento).

I regolamenti sono in genere emanati dal governo o dai Consigli regionali, e precisano le modalità di esecuzione delle leggi.

Processo decisionale

Il processo ordinario per l'adozione delle leggi consiste in tre fasi:

iniziativa legislativa: titolari del potere di iniziativa sono il governo, i singoli parlamentari, gruppi di elettori (cittadini), i Consigli regionali e alcune istituzioni specifiche;

discussione e votazione: può avvenire in modi diversi, a seconda delle regole interne al Parlamento;

promulgazione e pubblicazione: consiste nella proclamazione da parte del presidente della Repubblica italiana e nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Banche dati giuridiche

Il progetto "Normattiva" nato, nel marzo 2010, per promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa statale e regionale vigente delle amministrazioni pubbliche e per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo, compito affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

Le leggi presenti nella banca dati "Normattiva" potranno essere consultate nelle tre seguenti modalità:

nel loro testo originario, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

nel testo vigente, effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati;

nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente.

La banca dati, nella sua versione definitiva, comprenderà l'intero corpus normativo statale dei provvedimenti numerati (leggi, decreti legge, decreti legislativi, altri atti numerati).

Al momento sono circa 75.000 atti, tutti a partire dal 1946.

Non sono compresi i decreti ministeriali.

Il progetto è ancora in fase di sviluppo:

verrà introdotta (per l'intera banca dati) la possibilità di navigare attraverso link dinamici dalla norma modificata all'articolo della successiva legge modificante

verrà perfezionata la modalità di ricerca che potrà essere effettuata anche "per concetti" e per classi semantiche

saranno recuperati e resi disponibili l'insieme degli atti normativi pubblicati nel periodo del regno (1861-1946)

sarà arricchito con i link a tutte le altre banche dati legislative di carattere pubblico, a partire da quelle delle leggi regionali e delle norme comunitarie.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Cipro

Ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione (*Σύνταγμα*), "lo Stato di Cipro è una Repubblica presidenziale indipendente e sovrana", fondata sui principi della legalità, della separazione dei poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario), dell'imparzialità della magistratura e del rispetto e tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono tutelati dalla Parte II della Costituzione, che rispecchia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, in greco *Ε.Σ.Α.Δ.*). Ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione, "le autorità legislative, esecutive e giudiziarie della Repubblica sono tenute a garantire, nei limiti della rispettiva competenza, l'efficace applicazione delle disposizioni previste in questa Parte".

La legalità è garantita non solo dalla Costituzione scritta e dalle leggi, ma anche dall'impegno del governo di rispettare i limiti costituzionali ad esso imposti e di assicurare che l'organo legislativo approvi leggi costituzionali e che la magistratura sia imparziale e indipendente.

Fonti del diritto

1. Il diritto dell'Unione europea

Il 1° maggio 2004 Cipro è divenuta a tutti gli effetti uno Stato membro dell'Unione europea e, in quanto tale, è soggetto al diritto dell'Unione europea.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto dell'UE prevale sul diritto nazionale degli Stati membri, compresa la Costituzione e le leggi interne.

La supremazia del diritto dell'UE sulla Costituzione della Repubblica di Cipro è tutelata dalla Costituzione stessa, che è stata modificata con la legge sul quinto emendamento della Costituzione (*Ο περί της Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος*) (legge n. 127(I)/2006) per chiarire la supremazia del diritto dell'UE sulla Costituzione.

La Repubblica di Cipro ha inoltre adattato e armonizzato il proprio diritto nazionale con quello dell'UE, emanando vari atti legislativi e, nel contempo, annullando o emendando varie norme del diritto nazionale, tra cui, come si è detto, la Costituzione.

Il diritto dell'UE è pertanto la fonte suprema del diritto nella Repubblica di Cipro e comprende sia le disposizioni adottate dagli Stati membri, ossia i trattati istitutivi della Comunità europea e i relativi protocolli e allegati, quali sono stati integrati o modificati nel corso del tempo, sia gli atti normativi emanati dalle istituzioni dell'Unione europea in forma di regolamenti, direttive o decisioni. Esso comprende anche le convenzioni internazionali concluse tra l'Unione e paesi terzi od organizzazioni internazionali, i principi generali e fondamentali del diritto, il diritto consuetudinario, le norme generali del diritto internazionale pubblico e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui i diritti umani fondamentali, quali principi generali del diritto, fanno parte integrante dell'*acquis* europeo.

2. La Costituzione della Repubblica di Cipro (*Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας*)

La Costituzione della Repubblica di Cipro è stata adottata nel 1960, quando è stata proclamata la Repubblica di Cipro, e ai sensi dell'articolo 179 costituisce la legge suprema dello Stato. In seguito all'adesione di Cipro all'Unione europea e all'emendamento della Costituzione di cui si è detto al punto 1, il diritto dell'UE prevale sull'ordinamento costituzionale interno e le norme costituzionali devono essere conformi al diritto dell'UE.

3. Convenzioni / trattati / accordi internazionali

Ai sensi dell'articolo 169 della Costituzione, le convenzioni, i trattati e gli accordi internazionali conclusi per decisione del Consiglio dei ministri, una volta ratificati mediante atto legislativo e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro, prevalgono su ogni legge nazionale (a eccezione della Costituzione) e anche in caso di conflitto con tali leggi, purché siano applicati dalla controparte secondo le medesime modalità.

4. Leggi formali

Le leggi formali sono le leggi approvate dalla Camera dei rappresentanti (*Βουλή των Αντιπροσώπων*), che esercita il potere legislativo. Tali leggi devono essere conformi al diritto dell'Unione europea e alla Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 188 della Costituzione, le leggi attualmente in vigore nella Repubblica di Cipro sono le leggi che erano presenti nella raccolta delle leggi del Parlamento in forza di tale articolo alla vigilia del giorno dell'indipendenza, a meno che altre disposizioni siano state o saranno emanate a norma di una legge in vigore o adottata in conformità della Costituzione, e le leggi approvate dalla Camera dei rappresentanti dopo l'indipendenza.

5. Atti normativi

Gli atti normativi sono atti legislativi emanati dall'esecutivo in virtù dei poteri ad esso conferiti dalla legge. Tali atti devono essere conformi al diritto dell'Unione europea, alla Costituzione e alle leggi nazionali.

Il potere dell'esecutivo di emanare altre norme di legge (legislazione secondaria) necessarie per l'applicazione e l'esecuzione di una legge è denominato potere regolamentare e, sebbene a Cipro il potere legislativo spetti alla Camera dei rappresentanti, esso viene attribuito al governo per la disciplina di questioni specifiche o di interesse locale o tecniche o particolari.

6. Giurisprudenza della Corte suprema (Ανώτατο Δικαστήριο)

A Cipro vige il principio secondo il quale le sentenze della Corte suprema sono vincolanti per tutti gli organi giudiziari di grado inferiore. Pertanto, una sentenza della Corte suprema che sia interpretativa di una norma di legge è considerata fonte del diritto.

7. Diritto consuetudinario Principi di equità

Il diritto consuetudinario (*κοινοδίκαιο*) e i principi di equità (*επιείκεια*) sono anch'essi fonti del diritto in mancanza di altre disposizioni di legge.

Tipi di atti normativi – descrizione

Diritto scritto

La Costituzione della Repubblica di Cipro.

Le convenzioni, i trattati e gli accordi internazionali conclusi con paesi terzi, ratificati mediante atto legislativo e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro, che prevalgono su ogni legge nazionale purché siano applicati dalla controparte secondo le medesime modalità.

Le leggi in vigore ai sensi dell'articolo 188 della Costituzione alla vigilia del giorno dell'indipendenza secondo le disposizioni in esso contenute, a meno che altre disposizioni siano state o saranno adottate ai sensi di una legge in vigore o adottata in conformità della Costituzione. Le leggi approvate dalla Camera dei rappresentanti dopo l'indipendenza.

Atti normativi (*κανονιστικές πράξεις*), regolamenti (*κανονισμοί*).

Diritto non scritto

Giurisprudenza della Corte suprema, della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte dei diritti dell'uomo.

Diritto consuetudinario e principi di equità, a meno che siano in vigore o saranno adottate altre disposizioni in un testo di legge in vigore o adottato ai sensi della Costituzione.

Gerarchia delle fonti

Con l'adesione della Repubblica di Cipro all'Unione europea, la gerarchia delle fonti di questo Stato membro è la seguente:

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO

CONVENZIONI / TRATTATI / ACCORDI INTERNAZIONALI

LEGGI FORMALI

ATTI NORMATIVI

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SUPREMA

DIRITTO CONSUETUDINARIO E PRINCIPI DI EQUITÀ

Il diritto consuetudinario e i principi di equità sono una fonte del diritto cipriota e si applicano in mancanza di altre disposizioni di legge o di un altro quadro istituzionale.

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi

La Costituzione della Repubblica di Cipro opera una chiara distinzione fra i tre poteri dello Stato: il potere esecutivo è esercitato dal presidente, dal vicepresidente e dal Consiglio dei ministri, il potere giudiziario spetta agli organi giudiziari della Repubblica e il potere legislativo è conferito alla Camera dei rappresentanti, che è l'organo legislativo supremo della Repubblica. Sebbene la funzione legislativa spetti alla Camera dei rappresentanti, l'esecutivo può emanare norme di legge necessarie ai fini dell'applicazione di una legge e può rispondere alle varie istanze che gli possono essere rivolte. Questo potere conferito all'esecutivo di emanare altre norme di legge necessarie per l'applicazione e l'esecuzione di una legge è denominato "potere normativo".

Processo decisionale

L'iter di adozione di una legge inizia con la proposta di un disegno o di un progetto di legge. Il diritto di presentare un disegno di legge spetta ai rappresentanti, mentre il diritto di presentare un progetto di legge è riservato ai ministri. Tutti i progetti e i disegni di legge in esame presso la Camera dei rappresentanti sono discussi inizialmente dalla competente commissione parlamentare e successivamente in seduta plenaria.


Le leggi e le risoluzioni della Camera dei rappresentanti sono approvate a maggioranza semplice dei rappresentanti presenti e votanti e, una volta approvate, vengono notificate all'Ufficio del presidente della Repubblica, che le emana promulgandole sulla Gazzetta ufficiale o le rinvia alla Camera per riesame. In questo caso, se la Camera persiste nella propria posizione, il Presidente è tenuto a emanare la legge in questione, a meno che non eserciti il proprio diritto costituzionale di ricorrere alla Corte suprema perché questa si pronunci sulla conformità di tale legge con la Costituzione o con il diritto dell'UE. Se la Corte attesta la conformità della legge, questa sarà promulgata immediatamente. In caso contrario, non si procede alla promulgazione.

Le leggi sono inserite nella raccolta delle leggi del Parlamento all'atto della promulgazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro o alla data stabilita dalla legge e possono essere abrogate da un'altra legge o anche, in determinate circostanze, tacitamente.

Basi di dati giuridici

Nella Repubblica di Cipro sono disponibili le seguenti basi di dati giuridici:

 [CyLaw](#)

 [Cyprus Legal Portal](#) (ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ CYPRUS LEGAL PORTAL)

La consultazione è gratuita?

La consultazione di CyLaw è gratuita, mentre quella del PORTAL è consentita soltanto agli abbonati.

Breve descrizione

1. CyLaw

La CyLaw è stata creata nel gennaio 2002 come base di dati non a scopo di lucro per fornire informazioni giuridiche indipendenti e gratuite e l'accesso alle fonti del diritto cipriota, nell'ambito del movimento internazionale per il libero accesso al diritto di cui essa fa parte. La base di dati CyLaw contiene le sentenze della Corte suprema e le sentenze di secondo grado del Tribunale della famiglia dal 1997, i codici di procedura civile e vari articoli e testi di argomento giuridico.

Le sentenze contenute nella base di dati CyLaw sono state caricate in formato elettronico a cura della Corte suprema. I testi delle sentenze sono in originale, così come emessi dalla Corte, senza modifiche o correzioni.

2. Cyprus Legal Portal (ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

Il Portale giuridico di Cipro fornisce un agevole accesso, tra l'altro, ad articoli, testi e pubblicazioni di interesse immediato per chi si occupa di questioni giuridiche e l'accesso a una base di dati giuridici per abbonati che contiene le banche dati della legislazione (*Νομοθεσία*) e della giurisprudenza (*Νομολογία*) della Repubblica di Cipro.

Il repertorio delle leggi (*Ευρετήριο των Νόμων*) contiene l'elenco di tutte le leggi presenti nella raccolta di leggi del Parlamento o abrogate e l'elenco di tutti i relativi regolamenti. Questi elenchi vengono costantemente aggiornati quando viene pubblicata la Gazzetta ufficiale.

Il repertorio della giurisprudenza (*Ευρετήριο της Νομολογίας*) consente di effettuare la ricerca del testo di pronunce giudiziali in base a vari criteri di ricerca.

Link correlati

 [Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας](#) (Ufficio giuridico)

 [Ανώτατο Δικαστήριο](#) (Corte suprema)

 [Βουλή των Αντιπροσώπων](#) (Camera dei rappresentanti)

Ultimo aggiornamento: 11/04/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Lettonia

Questa sezione contiene informazioni sull'ordinamento giuridico lettone.

Fonti del diritto

L'ordinamento giuridico lettone è di tipo europeo continentale. Le fonti principali del diritto lettone sono gli atti normativi esterni scritti.

Atti normativi esterni (*ārējie normatīvie akti*)

Gli atti normativi esterni disciplinano i rapporti giuridici tra soggetti di diritto pubblico, persone fisiche e altri soggetti di diritto.

Tipi e gerarchia degli atti normativi esterni in funzione della loro forza giuridica:

costituzione della Repubblica di Lettonia;

altre leggi;

regolamenti del Consiglio dei ministri;

regolamenti della Banca di Lettonia, della commissione per i mercati finanziari e dei capitali e della commissione per i servizi pubblici (nell'ordinamento


giuridico lettone tali organismi godono dello stesso status e rango del Consiglio dei ministri);

regolamenti vincolanti di amministrazioni locali.

Le **disposizioni del diritto dell'Unione europea** si applicano in base al rango occupato nella gerarchia degli atti normativi esterni. Nell'applicare le disposizioni del diritto dell'UE, le autorità e gli organi giurisdizionali devono tenere altresì conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le **disposizioni di diritto internazionale** (indipendentemente dalla loro fonte) si applicano in base al rango occupato nella gerarchia degli atti normativi esterni. Se una disposizione di diritto internazionale e una disposizione del diritto lettone aventi lo stesso rango nella gerarchia delle fonti risultano incompatibili tra loro, prevale la disposizione di diritto internazionale.

I **regolamenti vincolanti di amministrazioni locali** sono vincolanti per tutte le persone fisiche e giuridiche all'interno del territorio amministrativo interessato.

Gli atti normativi esterni e gli altri atti giuridici sono pubblicati nella  [gazzetta ufficiale lettone](#) (*Latvijas Vēstnesisgazzetta*). Le pubblicazioni ufficiali fanno fede e sono giuridicamente vincolanti. Nessuno può invocare l'ignoranza di atti normativi o avvisi ufficiali pubblicati nella gazzetta ufficiale.

I soggetti competenti a emanare atti normativi esterni sono:

il popolo lettone quando esercita poteri legislativi (un decimo di tutti gli elettori può presentare un disegno di legge al parlamento; inoltre, i cittadini possono prendere parte a referendum);

il parlamento (*Saeima*) ha il potere di approvare le leggi ordinarie;

il Consiglio dei ministri ha il potere di emanare regolamenti secondo la legge;

anche la Banca di Lettonia, la commissione per i mercati finanziari e dei capitali e la commissione per i servizi pubblici hanno il potere di emanare

regolamenti secondo la legge;

le autorità locali hanno il potere di emanare regolamenti secondo la legge.

Atti normativi interni (*iekšējie normatīvie akti*)

Gli atti normativi interni sono emanati da un soggetto di diritto pubblico per stabilire le procedure che ne regolano l'attività interna ovvero quella di un ente ad esso subordinato ovvero per chiarire le procedure da applicare a un atto normativo esterno che riguarda la propria sfera di competenza. Gli atti normativi interni non sono vincolanti per le persone fisiche. Pertanto, un'istituzione pubblica che pronunci una decisione che riguarda un singolo cittadino non può fondarla su un atto normativo interno.

Tipi di atti normativi interni:

statuti (*nolikums*) o regolamenti (*reglamenti*) di un organismo: determinano la struttura e l'organizzazione interna o che stabiliscono la struttura interna e l'organizzazione di un consiglio o di un'unità che detto organismo ha istituito;

raccomandazioni (*leteikumi*): stabiliscono le procedure per l'esercizio del potere discrezionale riconosciuto dagli atti normativi, stabilendo un'azione uniforme per casi analoghi. In alcuni casi, le raccomandazioni possono essere ignorate in presenza di un valido motivo;

istruzioni (*instrukcija*): regolano l'applicazione di atti normativi esterni o di principi generali del diritto;

regolamenti interni (*iekšējie noteikumi*): stabiliscono la procedura per l'adozione di decisioni amministrative, le modalità con cui i funzionari amministrativi e gli altri membri del personale devono svolgere le loro funzioni, le norme di condotta, la sicurezza sul lavoro e altre questioni relative alle operazioni dell'organismo in questione.

I diversi tipi di atti normativi interni occupano il medesimo rango nell'ordinamento giuridico. In caso di conflitto tra norme interne, prevalgono quelle emanate dall'autorità o dal funzionario di rango più elevato.

Se un funzionario constata l'esistenza di un conflitto tra atti normativi interni emessi da autorità o funzionari dello stesso livello gerarchico, applica: la norma giuridica generale, nella misura in cui non è limitata da una norma giuridica speciale;

se le norme sono entrambe generali o entrambe speciali, quella più recente tra le due (fa fede la data dell'adozione dell'atto normativo interno).

Se un funzionario constata l'esistenza di un conflitto tra un atto normativo interno e un atto normativo esterno, applica l'atto normativo esterno.

I soggetti competenti a emanare atti normativi interni sono:

il Consiglio dei ministri;
un membro del Consiglio dei ministri;
un organo di un soggetto pubblico subordinato;
il direttore di un'autorità;
il direttore di un'unità in seno a un'autorità.

Fonti del diritto: descrizione

Tipi di fonti del diritto:

atti normativi (*normatīvie akti*): atti giuridici che stabiliscono norme giuridiche, conferiscono loro efficacia oppure le modificano o le abrogano; si suddividono in atti normativi esterni e atti normativi interni;
principi generali del diritto: norme fondamentali scritte (figuranti in atti normativi) o non scritte che disciplinano le regole oggettive della vita in società;
diritto consuetudinario: norme di condotta sviluppatesi a seguito di un'applicazione concreta di lunga data; il diritto consuetudinario si applica se la questione non è disciplinata da una legge o da un altro atto normativo esterno, nonché nell'interpretazione delle norme giuridiche;
giurisprudenza: il corpus delle sentenze degli organi giurisdizionali contenenti conclusioni giuridiche astratte corrette e importanti che possono essere utilizzate dai giudici in altri casi come ragionamento di riferimento per le loro sentenze;
dottrina (*doktrīna*): il corpus dei pareri accademici stabiliti che spiegano le norme giuridiche, le loro origini e la loro applicazione; la dottrina è ampiamente usata a sostegno delle decisioni degli organi giurisdizionali e amministrativi.

Gerarchia delle fonti

Fonti primarie del diritto

atti normativi: occupano la posizione più elevata nell'ordinamento giuridico nazionale della Lettonia; si applicano in base al rango occupato nella gerarchia degli atti di diritto esterno;
principi generali del diritto: si applicano nel caso in cui una data questione non sia disciplinata da un atto normativo esterno e anche ai fini dell'interpretazione dell'atto normativo. Ai principi generali del diritto è riconosciuto pari rango nell'ordinamento giuridico, per cui non sono organizzati gerarchicamente;
diritto consuetudinario: si applica se una questione non è disciplinata dalla legge o da altro atto normativo esterno, e ai fini dell'interpretazione di norme giuridiche.

Fonti secondarie del diritto

giurisprudenza: sentenze pronunciate da organi giurisdizionali che, in virtù delle norme di procedura, sono vincolanti per gli organi giurisdizionali che si pronunciano su una domanda; tali sentenze hanno forza di legge, sono vincolanti per tutte le parti e si deve riconoscere loro il medesimo rispetto riconosciuto alle leggi ordinarie.
Le sentenze della Corte costituzionale (*Satversmes tiesa*) sono vincolanti per tutte le autorità, le istituzioni e i funzionari statali e locali, compresi gli organi giurisdizionali, nonché per tutte le persone fisiche e giuridiche. Una disposizione di legge (o un atto legislativo), ritenuta dalla Corte costituzionale incompatibile rispetto a una disposizione di legge di rango superiore, cesserà di essere efficace a partire dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte, salvo diversamente indicato dalla Corte medesima.
Se la Corte costituzionale ritiene che un accordo internazionale firmato o concluso dalla Lettonia sia incostituzionale, il Consiglio dei ministri è tenuto a provvedere alla modifica, alla denuncia, alla sospensione dell'applicazione di tale accordo oppure alla revoca dell'adesione a tale accordo.
Se una decisione della Corte costituzionale che pone fine a un caso contiene un'interpretazione di una disposizione di legge, detta interpretazione è vincolante per tutte le autorità, le istituzioni e i funzionari, gli organi giurisdizionali e le persone fisiche e giuridiche statali e locali.
dottrina: ad essa gli organi giurisdizionali e la pubblica amministrazione fanno spesso ricorso nell'argomentare le loro decisioni. La dottrina non ha forza di legge né è vincolante.

Quadro istituzionale

Organi competenti ad emanare atti normativi esterni

Il diritto di legiferare è detenuto dal **parlamento** e dal **popolo lettone** con lo strumento del referendum.

Il **Consiglio dei ministri** può emanare atti normativi esterni, segnatamente regolamenti (*noteikumi*), nei seguenti casi:

sulla base di un'autorizzazione prevista da una legge;
per approvare un accordo internazionale o un suo progetto, denunciare un accordo internazionale o sospendere l'applicazione, a meno che la costituzione o la legge non disponga diversamente;
se necessario per l'applicazione di atti normativi dell'Unione europea e se la questione in esame non è stata disciplinata dalla legge; tali regolamenti non possono incidere sui diritti fondamentali delle persone fisiche.

La **Banca di Lettonia**, la **commissione per i mercati finanziari e dei capitali** e la **commissione per i servizi pubblici** possono emanare atti normativi esterni (regolamenti) esclusivamente sulla base di un'autorizzazione stabilita dalla legge e nel contesto della loro rispettiva competenza.

Le **autorità locali** possono emanare atti normativi esterni (regolamenti vincolanti) sulla base di leggi ordinarie o regolamenti del Consiglio dei ministri.

Processo legislativo

Questa sezione fornisce una breve panoramica del processo legislativo.

Leggi ordinarie

Presentazione di disegni di legge in parlamento

Un disegno di legge può essere presentato al parlamento dal presidente della Repubblica, dal Consiglio dei ministri, dalle commissioni parlamentari, da almeno cinque membri del parlamento oppure, nei casi e secondo le procedure previsti dalla costituzione, da un decimo di tutti gli elettori.

Esame e adozione dei disegni di legge in parlamento

Il parlamento esamina i disegni di legge in tre letture. I disegni di legge ritenuti urgenti, il progetto di bilancio dello Stato, gli emendamenti al bilancio dello Stato e i disegni di legge che prevedono l'adozione di accordi internazionali sono adottati in seconda lettura.

Un disegno di legge è considerato adottato e diventa legge se è stato esaminato in tre letture (o in due letture nei casi di cui sopra) e se al momento del voto è sostenuto dalla maggioranza assoluta dei voti dei parlamentari presenti.

Promulgazione delle leggi

Tutte le leggi adottate sono inviate dall'ufficio di presidenza (*Prezidijs*) del parlamento al presidente della Repubblica per la promulgazione.

Il presidente promulga le leggi adottate dal parlamento non prima del decimo giorno ed entro il ventunesimo giorno successivi alla data della loro adozione. La legge entra in vigore il quattordicesimo giorno dopo la sua promulgazione (pubblicazione) nella gazzetta ufficiale della Lettonia, salvo altro termine specificato dalla legge.

Diritto di sospendere la promulgazione di una legge

Il presidente può chiedere che una legge venga riesaminata e può rinviarne la promulgazione per un periodo di due mesi.

Il presidente esercita il diritto di chiedere il riesame di una legge di propria iniziativa, ma può sospenderne la pubblicazione soltanto su domanda di almeno di un terzo di tutti i parlamentari. Il presidente o un terzo di tutti i parlamentari può esercitare i suddetti diritti entro dieci giorni dall'adozione della legge da parte del parlamento.

La legge la cui promulgazione è stata rinviata sarà sottoposta a referendum su richiesta di almeno un decimo dell'elettorato. In assenza di una richiesta di referendum nei due mesi di sospensione previsti, la legge sarà promulgata (pubblicata). Tuttavia, se il parlamento voterà nuovamente la legge e almeno tre quarti dei parlamentari ne approveranno l'adozione, non potrà essere indetto alcun referendum.

Una legge adottata dal parlamento e sospesa può essere abrogata con referendum nazionale se il numero dei votanti è almeno la metà degli elettori che hanno votato nelle ultime elezioni del parlamento e se la maggioranza ha votato per l'abrogazione della legge.

Tuttavia, non tutte le leggi possono essere sottoposte a referendum. La legge di bilancio e le leggi in materia di finanziamenti, imposte, diritti doganali, tariffe ferroviarie, servizio militare, dichiarazione e inizio di guerra, conclusione di trattati di pace, dichiarazione e revoca dello stato di emergenza, mobilitazione e smobilitazione, nonché gli accordi con paesi stranieri non possono essere sottoposti a referendum.

Entrata in vigore della legge

Una legge entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale lettone, salvo diversamente specificato nella legge stessa. Detto termine decorre a partire dal giorno successivo dalla sua pubblicazione.

Abrogazione e invalidazione della legge

Una legge cessa di essere in vigore nei seguenti casi:

se entra in vigore una legge che la abroga;

se entra in vigore una disposizione transitoria di un'altra legge che abroga la legge in questione;

se una sentenza della Corte costituzionale dichiara l'invalidità della legge in questione;

se viene a scadere il periodo di validità, nel caso in cui la legge sia stata approvata per un periodo determinato.

Regolamenti del Consiglio dei ministri

Presentazione di un progetto di regolamento al Consiglio dei ministri

Un progetto di regolamento redatto da un ministero, dalla cancelleria di Stato o da un'autorità amministrativa pubblica subordinata al primo ministro può essere presentato al Consiglio dei ministri da un membro di quest'ultimo.

Un progetto di regolamento redatto da un'altra autorità statale o locale, o da un'organizzazione non governativa o un'organizzazione delle parti sociali può essere presentato all'esame del Consiglio dei ministri o di una commissione del Consiglio dei ministri soltanto tramite il membro del Consiglio dei ministri politicamente responsabile dell'area, del settore o del sottosectore corrispondente.

Esame ed adozione di un progetto di regolamento del Consiglio dei ministri

I progetti di regolamento presentati al Consiglio dei ministri vengono comunicati e discussi durante le riunioni dei segretari di Stato. Quando un progetto di regolamento del Consiglio dei ministri è stato comunicato, viene inviato ai ministeri competenti per la necessaria attività di concertazione e, se necessario, ad altre istituzioni pertinenti. Il ministero della Giustizia e quello delle Finanze esprimono il loro parere su tutti i progetti di legge. Anche i rappresentanti di ONG possono presentare i loro pareri durante l'attività di concertazione.

I progetti di regolamento concertati vengono esaminati durante una riunione del Consiglio dei ministri, mentre quelli non concertati sono discussi in una riunione dei segretari di Stato o di una commissione del Consiglio dei ministri. Successivamente i progetti concertati vengono esaminati durante la seduta del Consiglio dei ministri. Se il Consiglio dei ministri approva il progetto di regolamento, quest'ultimo è considerato come adottato e diventa regolamento ministeriale.

Promulgazione dei regolamenti del Consiglio dei ministri

I regolamenti del Consiglio dei ministri sono promulgati mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale lettone.

Entrata in vigore dei regolamenti del Consiglio dei ministri

I regolamenti del Consiglio dei ministri entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella gazzetta ufficiale lettone, fatto salvo il caso in cui essi specifichino diversamente.

Abrogazione e annullamento dei regolamenti del Consiglio dei ministri

Un regolamento del Consiglio dei ministri cessa di essere in vigore nei seguenti casi:

se entra in vigore un regolamento del Consiglio dei ministri che lo invalida;

se, in virtù di legge o di altri regolamenti del Consiglio dei ministri, entrano in vigore disposizioni transitorie che lo invalidano;

se la disposizione di una legge sulla base della quale è stato emanato il regolamento del Consiglio dei ministri cessa di essere in vigore;

se una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l'invalidità del regolamento del Consiglio dei ministri;

se viene a scadere il periodo di validità, nel caso in cui il regolamento del Consiglio dei ministri sia stato approvato per un periodo determinato.

Regolamenti della Banca di Lettonia, della commissione per i mercati finanziari e dei capitali e della commissione per i servizi pubblici

Per quanto riguarda la promulgazione, l'entrata in vigore e l'annullamento dei regolamenti della Banca della Lettonia, della commissione per i mercati finanziari e dei capitali e della commissione per i servizi pubblici, valgono le stesse condizioni previste per i regolamenti del Consiglio dei ministri.

Regolamenti vincolanti di amministrazioni locali

Presentazione a un consiglio locale di progetti di regolamenti vincolanti di amministrazioni locali

Il presidente di un consiglio di un ente locale, le commissioni di un ente locale, i consiglieri di un ente locale, chi promuove un'assemblea straordinaria e il presidente di una pubblica amministrazione municipale o distrettuale possono presentare al consiglio anzidetto progetti di regolamenti vincolanti di amministrazioni locali.

Esame ed adozione di progetti di regolamenti vincolanti di amministrazioni locali

I progetti di regolamenti vincolanti di amministrazioni locali vengono adottati e diventano vincolanti se più della metà dei membri del consiglio locale presenti vota a loro favore, salvo diversa disposizione da parte di una legge ordinaria.

Il consiglio invia i regolamenti e una nota esplicativa al ministero della Protezione dell'ambiente e dello sviluppo regionale in forma scritta ed elettronica entro tre giorni dalla data della firma. Il ministero ne valuta la legalità entro un mese dalla loro ricezione e invia il proprio parere al consiglio locale.

Se il parere del ministero non contiene obiezioni in merito alla legalità dei regolamenti o se non viene inviato alcun parere al consiglio locale entro il termine specificato, quest'ultimo emette i regolamenti vincolanti come adottati.

Se viene ricevuto un parere dal ministero nel quale si constata in tutto o in parte l'illegalità dei regolamenti, il consiglio locale apporta dei miglioramenti a tali regolamenti in linea con detto parere ed emana i regolamenti modificati. Se il consiglio locale non concorda in tutto o in parte con il parere fornito, giustifica tale opinione nella propria decisione ed emana i regolamenti. I regolamenti vengono inviati al ministero della Protezione dell'ambiente e dello sviluppo regionale in forma scritta ed elettronica entro tre giorni dalla data della loro firma.

Promulgazione dei regolamenti vincolanti di amministrazioni locali

Il consiglio cittadino (*Republikas pilsētas dome*) pubblica il regolamento e la nota esplicativa che lo accompagna nella [gazzetta ufficiale lettone](#). Il consiglio comunale (*novada dome*) pubblica il regolamento vincolante e la nota esplicativa che li accompagna nella gazzetta ufficiale lettone (dal 6 novembre 2015) oppure in un bollettino locale o una pubblicazione gratuita.

Il consiglio comunale adotta il regolamento vincolante che specifica dove devono essere pubblicati i regolamenti vincolanti e lo pubblica nella gazzetta ufficiale lettone. Il consiglio comunale può cambiare il luogo di pubblicazione dei regolamenti vincolanti non più di una volta all'anno. In seguito alla loro entrata in vigore, i regolamenti vincolanti di amministrazioni locali vengono pubblicati sul sito Internet delle amministrazioni locali. I regolamenti vincolanti emanati dai consigli comunali sono inoltre disponibili presso la sede del consiglio comunale e negli uffici amministrativi del comune o della città.

Entrata in vigore dei regolamenti vincolanti di amministrazioni locali

I regolamenti vincolanti entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel luogo ufficiale di pubblicazione, fatto salvo il caso in cui specifichino una data successiva di entrata in vigore.

Abrogazione e annullamento dei regolamenti vincolanti di amministrazioni locali

Un regolamento vincolante di un'amministrazione locale cessa di essere in vigore nei seguenti casi:

se entra in vigore un regolamento vincolante che lo abroga;

se entra in vigore una disposizione transitoria di un regolamento vincolante che abroga il regolamento vincolante in questione;

se la disposizione di una legge o di un regolamento di rango superiore sulla cui base è stato emanato il regolamento vincolante in questione cessa di essere in vigore;

se una sentenza della Corte costituzionale dichiara l'invalidità del regolamento vincolante in questione;

se scade il periodo di validità, nel caso di un regolamento vincolante approvato per un periodo determinato.

Banche dati giuridiche

La gazzetta ufficiale della Repubblica di Lettonia.

Latvijas Vēstnesis è la gazzetta ufficiale della Repubblica di Lettonia. Le informazioni in essa pubblicate costituiscono pubblicazioni ufficiali.

Le pubblicazioni ufficiali fanno fede e sono giuridicamente vincolanti.

Nessuno può invocare l'ignoranza di atti normativi o avvisi ufficiali pubblicati nella gazzetta ufficiale.

Dal 1° luglio 2012 la gazzetta ufficiale lettone è pubblicata ufficialmente in forma elettronica sul sito Internet <https://www.vestnesis.lv>. Le informazioni pubblicate sul sito Internet <https://www.vestnesis.lv> prima di tale data hanno carattere informativo. La pubblicazione ufficiale di queste informazioni può essere consultata nella versione cartacea della gazzetta ufficiale lettone.

Diritto consolidato

Le versioni consolidate di leggi ordinarie, regolamenti del Consiglio dei ministri e altri atti normativi sono disponibili sul sito Internet del diritto lettone <https://likumi.lv/p/en/covid-19>. La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti su tale sito Internet ha esclusivamente carattere informativo. Il sito Internet è gestito dall'editore ufficiale [VSIA Latvijas Vēstnesis](#).

Ufficio di pubblicazione

L'ufficio di pubblicazione della gazzetta ufficiale in formato elettronico è lo stesso della precedente edizione cartacea avente il medesimo nome: [VSIA Latvijas Vēstnesis](#).

L'ufficio di pubblicazione funziona secondo le norme internazionali ISO 9001:2015 (gestione della qualità) e ISO 27001:2013 (sicurezza delle informazioni).

L'accesso alla banca dati è gratuito?

Sì, la gazzetta ufficiale lettone è consultabile gratuitamente. Anche l'archivio elettronico della precedente edizione cartacea della gazzetta ufficiale lettone è accessibile gratuitamente, come pure il sito Internet degli atti giuridici consolidati.

Link

[Parlamento della Repubblica di Lettonia](#)

[Consiglio dei ministri della Repubblica di Lettonia](#)

[Banca di Lettonia](#)

[Commissione dei mercati dei capitali e finanziari](#)

[Commissione per i servizi pubblici](#)

[Informazioni di contatto relative ad autorità locali](#)

[Gazzetta ufficiale lettone](#)

[Sito Internet del diritto lettone](#)

Ultimo aggiornamento: 04/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [it](#) di questa pagina è stata modificata di

recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [bg](#) [es](#) [en](#) [fr](#)

[pl](#)

Diritto degli Stati membri - Lituania

Questa pagina fornisce informazioni sull'ordinamento giuridico lituano e una panoramica del diritto lituano.

Fonti del diritto

Le fonti del diritto sono i mezzi ufficiali mediante i quali le disposizioni sono adottate ed espresse.

Un **atto legislativo** è un documento ufficiale scritto adottato da un'autorità competente nazionale e contenente norme giuridiche, la loro interpretazione o indicante la base su cui si applicano queste norme in ogni caso di specie. Sulla base della natura delle informazioni giuridiche che esso contiene i tipi di atti legislativi si distinguono in:

Gli atti regolamentari – sono le decisioni in forma scritta delle autorità nazionali, che stabiliscono, modificano o abrogano le regole generali, sono applicabili a un insieme indeterminato di soggetti e sono approvate dallo Stato. Gli atti regolamentari si suddividono in due categorie:

Leggi, sono gli atti legislativi di grado più elevato adottati dal Parlamento lituano [*Seimas*] o mediante referendum nazionale. Esse stabiliscono le norme giuridiche generali che intendono regolamentare le relazioni più importanti tra i soggetti e hanno forza legislativa primaria sugli altri atti. Leggi sono considerate come la principale fonte del diritto.

Gli atti di applicazione delle leggi sono gli atti regolamentari adottati sulla base delle leggi che ne concretizzano e assicurano l'applicazione. Gli atti di applicazione delle leggi non possono essere in contraddizione con le leggi stesse. Essi comprendono i seguenti:

risoluzioni parlamentari,
risoluzioni governative,
istruzioni e ordini dei dipartimenti ministeriali,
decreti e decisioni delle autorità locali e delle pubbliche amministrazioni,
altri strumenti.

Gli atti interpretativi sono adottati per esplicitare il senso il contenuto delle norme giuridiche vigenti. Essi sono adottati dall'istituzione competente all'emanazione della norma di cui essi sono chiamati a darne un'interpretazione.

Gli atti individuali di applicazione applicano i requisiti previsti dagli atti regolamentari. Analogamente agli atti regolamentari gli atti individuali sono produttivi di effetti giuridici, ma non hanno il rango di fonte del diritto poiché essi non creano norme di portata generale ma si rivolgono, visto il loro contenuto, a determinate persone in circostanze specifiche ed esse cessano di esistere quando viene meno il rapporto giuridico (l'assunzione, l'avviso, la concessione della pensione ecc.) cui esse si applicano.

Altre fonti di diritto

Oltre agli atti regolamentari, i seguenti atti costituiscono fonti primarie di diritto:

i principi generali del diritto (buona fede, equità, responsabilità individuale, logicità dell'azione amministrativa) sono considerati parte integrante del sistema giuridico lituano e costituiscono la base per interpretare le norme di diritto statutario e per colmare eventuali lacune nell'ordinamento giuridico. Inoltre, ai sensi dell'articolo 135(1) della Costituzione della Repubblica di Lituania i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti costituiscono anche parte integrante del sistema giuridico lituano, di conseguenza, le giurisdizioni lituane devono applicarlo e tenerne conto nell'interpretazione della legge.

Consuetudini, vale a dire le regole di condotta approvate dallo Stato e sorte nella società in seguito a una pratica ripetuta e di lunga durata. Il codice civile in lituano riconosce le consuetudini come una fonte diretta di diritto. Esse possono applicarsi nel caso in cui la legislazione o il trattato ne prevedano la loro applicazione o qualora esista una lacuna nelle disposizioni giuridiche. Le consuetudini non possono essere applicate se sono in contraddizione con i principi generali di diritto o con le norme giuridiche imperative.

Sono riconosciute come fonti derivate del diritto:

i precedenti giudiziari, vale a dire una decisione giudiziaria e messa in una determinata causa, che costituisca un esempio per le giurisdizioni dello stesso grado o di grado inferiore chiamate a decidere casi analoghi. I precedenti hanno piuttosto un valore consultivo nell'ambito del sistema giuridico lituano.

la dottrina.

Gerarchia delle fonti

Gerarchia degli atti giuridici:

Costituzione;
leggi costituzionali;
trattati internazionali ratificati;
leggi;
altri atti di applicazione delle leggi (atti del presidente, del governo, della Corte costituzionale, ecc.).

Quadro istituzionale

Il **Parlamento lituano** [*Seimas*] è la sola istituzione che ha il potere di adottare le leggi. Qualsiasi altro atto legislativo adottato dalle autorità nazionale deve essere conforme alla costituzione della Repubblica di Lituania e alle altre leggi.

Altri atti regolamentari possono essere adottati da:

il Parlamento lituano (risoluzioni),
il presidente (decreti),
il governo (risoluzioni),
i ministri e gli altri enti governativi (ordinanze),
le autorità locali (decisioni, ordinanze).

Banche dati giuridiche

La [banca dati lituana degli atti giuridici](#) (Lietuvos teisys aktų duomenų bazė) è di proprietà del **Seimas**, il **Parlamento della Repubblica di Lituania**, che provvede anche alla sua gestione.

La banca dati contiene i seguenti tipi di informazioni:

atti giuridici adottati;
progetti di atti giuridici;
decreti;
conclusioni;
altri tipi di documenti legislativi.

I documenti contenuti nella banca dati non sono ufficiali né legalmente vincolanti.

La banca dati può essere consultata in inglese e in lituano; è possibile accedere ai vari tipi di documenti legislativi cliccando sulla voce "Type".

La legislazione e altri documenti giuridici sono reperibili anche nel [Registro degli atti giuridici della Lituania](#) (*Lietuvos teisės aktų registras*). Questo sito è gestito dall'**Ente pubblico «Registru centras»** (*valstybė įmonė Registru centras*) sotto la sorveglianza del **ministero della giustizia**. **Dal 31 agosto 2013 il registro degli atti giuridici è gestito dal cancelliere del Parlamento della Repubblica di Lituania.**

La consultazione della banca dati è gratuita?

Sì, la consultazione del registro e della banca dati degli atti giuridici della Lituania è **gratuita**.

Ultimo aggiornamento: 06/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Lussemburgo

Questa pagina fornisce una panoramica delle fonti del diritto lussemburghese.

Fonti del diritto

Le fonti internazionali del diritto

Il Granducato di Lussemburgo è vincolato da trattati internazionali, multilaterali o bilaterali. Oltre agli obblighi che essi impongono allo Stato lussemburghese nei suoi rapporti con altri Stati, alcuni di questi trattati sono fonti di diritto per gli individui (ad esempio, i cittadini dell'Unione europea possono avvalersi direttamente della libertà di circolazione sulla base dei trattati europei).

Gli accordi internazionali

Si tratta di trattati e accordi internazionali stipulati tra il Granducato di Lussemburgo e alcuni Stati esteri. Ne sono un esempio la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, e il trattato BeNeLux, sottoscritto all'Aia rispettivamente il 3 febbraio 1958 e il 17 giugno 2008 e vincolante per il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo.

Il diritto comunitario

Il diritto comunitario è costituito dai trattati europei veri e propri e dalle norme di diritto derivato contenute negli atti adottati dalle istituzioni della Comunità europea e dell'Unione europea, ovvero: direttive, decisioni, regolamenti, pareri e raccomandazioni.

Le fonti internazionali del diritto

Le norme di valore costituzionale

La Costituzione del Granducato di Lussemburgo è stata promulgata il 17 ottobre 1868. Il sistema costituzionale istituito nel 1868 assomiglia molto al sistema della Costituzione belga del 1831. Nonostante numerose differenze nei dettagli, le opere relative al diritto costituzionale belga possono essere consultate senza riserve per quanto riguarda i principi generali. Nonostante le numerose revisioni costituzionali successive alla sua promulgazione, l'attuale Costituzione corrisponde ancora in gran parte al testo del 1868.

La Costituzione lussemburghese è una Costituzione rigida, il che significa che per modificarla è necessario seguire una procedura speciale, più complessa della procedura legislativa ordinaria. Per procedere alla revisione della Costituzione sono necessarie due votazioni successive della Camera dei deputati (Parlamento), con una maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei membri della Camera dei deputati; non sono ammessi i voti per procura. Tra le due votazioni devono trascorrere almeno tre mesi.

Se, nei due mesi successivi alla prima votazione, più di un quarto dei membri della Camera dei deputati o venticinquemila elettori ne fanno richiesta, il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati è sottoposto a referendum. In tal caso non c'è una seconda votazione e la revisione viene approvata solo se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le norme di valore legislativo

La legge è definita come la norma votata dalla Camera dei deputati e promulgata dal granduca. A meno che una disposizione costituzionale o una norma di diritto internazionale non ne limiti la libertà, è il legislatore lussemburghese a stabilire sovranamente gli orientamenti che intende dare al diritto amministrativo.

Le norme di valore normativo

È evidente che la legge non può disciplinare ogni questione nei minimi dettagli. Tra l'altro, non è sempre opportuno ricorrere alla procedura legislativa relativamente complicata, ad esempio quando si tratta di legiferare in una materia in cui la norma deve essere oggetto di frequenti modifiche.

Qui entra in gioco il regolamento granducale, che è la norma di esecuzione della legge. La Costituzione lussemburghese affida infatti al granduca il compito di «(fare) i regolamenti e i decreti necessari all'esecuzione delle leggi».

Quali sono, nel caso, le altre fonti del diritto e qual è il loro valore?

La giurisprudenza

Il fatto di ammettere la giurisprudenza tra le fonti del diritto non è esente da difficoltà. Il diritto lussemburghese non conosce infatti la «norma del precedente» applicata nei sistemi giuridici anglosassoni, e i giudici non sono generalmente vincolati da decisioni giudiziarie emesse in altre cause, anche se assolutamente paragonabili. È inoltre vietato ai giudici prendere decisioni di carattere generale e la loro sentenza deve quindi essere sempre limitata alla specifica causa di cui sono investiti.

Resta inteso che nella pratica la produzione di una giurisprudenza resa in una causa analoga ha una rilevanza innegabile nella causa che si sta trattando.

Tra l'altro, quando un testo si presta a interpretazione, il potere del giudice è indiscutibilmente superiore, avendo egli la possibilità di plasmare il diritto interpretandolo.

La giurisprudenza internazionale

Il Granducato di Lussemburgo riconosce l'autorità diretta di diversi organi giurisdizionali internazionali, tra cui la Corte europea dei diritti dell'uomo con sede a Strasburgo.

La giurisprudenza europea

Ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea si impone ai giudici nazionali con un rinvio pregiudiziale che consente a questi ultimi, prima di pronunciarsi, di chiedere alla Corte di giustizia la soluzione ai problemi derivanti dall'applicazione del diritto comunitario che i cittadini possono far valere dinanzi ad essi.

La giurisprudenza nazionale

In generale, le decisioni giudiziarie rese nell'ambito di procedimenti civili e commerciali hanno solo un'autorità di cosa giudicata relativa: tali decisioni sono obbligatorie per le parti in causa, ma non modificano l'articolazione del diritto.

Ciò vale anche per la maggior parte delle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali amministrativi. In via eccezionale, quando il *Tribunal administratif* (Tribunale amministrativo) o la *Cour administrative* (Corte amministrativa) è investito/a di un ricorso contro un atto normativo, la decisione o la sentenza ha portata generale e viene pubblicata nel *Mémorial* (Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo).

Anche le sentenze della *Cour constitutionnelle* (Corte costituzionale) sono di portata generale e vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo.

I principi giuridici generali

Tra le norme rilevate dalla giurisprudenza, occorre segnalare in particolare la categoria dei principi giuridici generali, definiti come «norme di diritto obbligatorie per l'amministrazione e la cui esistenza è affermata dal giudice con un'interpretazione giurisprudenziale».

La gerarchia delle fonti giuridiche

Nel diritto interno, le fonti del diritto sono ordinate in modo gerarchico. La Costituzione è la più alta fonte del diritto, seguita dalla legge e dai regolamenti.

In assenza di qualsiasi disposizione costituzionale, la posizione del diritto lussemburghese sul rapporto tra diritto internazionale e diritto nazionale è esclusivamente di origine giurisprudenziale.

La giurisprudenza lussemburghese su questo punto si è sviluppata a partire dai primi anni '50 del secolo scorso, quando la *Cour de cassation* (Corte di cassazione), prima, e il *Conseil d'Etat* (Consiglio di Stato), poi, hanno messo fine alla posizione sostenuta fino ad allora relativamente all'impossibilità del giudice di controllare la conformità delle leggi rispetto ai trattati internazionali a causa della separazione dei poteri.

Secondo la decisione di riferimento del Consiglio di Stato del 1951, «un trattato internazionale incorporato nella legislazione nazionale attraverso una legge di approvazione è una legge di essenza superiore, che ha un'origine più alta rispetto alla volontà di un organo nazionale. Ne consegue che, in caso di conflitto tra le disposizioni di un trattato internazionale e quelle di una legge nazionale successiva, la norma internazionale deve prevalere sulla norma nazionale» (Consiglio di Stato, 28 luglio 1951, Pas. lux. t. XV, p. 263).

La formulazione di questa decisione è ovviamente molto ampia, in quanto la sentenza afferma senza distinzioni che la norma internazionale prevale sulla volontà di qualsiasi organo nazionale. Gli organi giurisdizionali lussemburghesi non si sono tuttavia mai dichiarati esplicitamente a favore della supremazia delle norme internazionali sulla Costituzione.

Va notato, per contro, che nella revisione del 1956 l'Assemblea costituente ha espressamente respinto un progetto di testo governativo secondo cui: «Le norme del diritto internazionale fanno parte dell'ordinamento giuridico nazionale. Esse prevalgono sulle leggi e su qualsiasi altra disposizione nazionale». Il commento agli articoli aveva chiaramente illustrato che quest'ultima formulazione era chiamata a inglobare le disposizioni costituzionali.

Il Consiglio di Stato ha tuttavia implicitamente ammesso tale supremazia in un parere del 26 maggio 1992 sul progetto di legge di approvazione del trattato dell'Unione. Il Consiglio di Stato indica infatti di tenere presente che, «secondo la regola della gerarchia delle fonti del diritto, occorre considerare che il diritto internazionale prevale sul diritto nazionale e che, in caso di conflitto, i giudici privilegiano il trattato alla legge nazionale. Poiché è importante evitare una contraddizione tra il nostro diritto nazionale e il diritto internazionale, il Consiglio di Stato chiede con insistenza che la relativa revisione costituzionale sia effettuata entro il termine utile per prevenire tale situazione di incompatibilità». Il Granducato di Lussemburgo sembra quindi aver intrapreso una strada decisamente internazionalista.

Questo stato di cose è indubbiamente una conseguenza tecnica di un'assenza di controllo della costituzionalità delle leggi in Lussemburgo. La Corte costituzionale verifica la conformità delle leggi rispetto alla Costituzione: non può infatti essere investita di una questione relativa alla conformità di una legge, che approva un trattato internazionale, rispetto alla Costituzione.

Nell'ordinamento giuridico lussemburghese, le leggi contrarie alla Costituzione possono essere dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale. Quest'ultima può essere adita da un organo giudiziario o amministrativo lussemburghese, quando viene sollevata la questione della costituzionalità nell'ambito di un procedimento di cui tale organo è investito. Non è possibile un deferimento diretto.

È inoltre possibile presentare ricorso per annullamento dinanzi al Tribunale amministrativo contro atti normativi illegali, con possibilità di impugnazione dinanzi alla Corte amministrativa. Tale ricorso è tuttavia ammissibile solo entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento. Se, trascorso tale termine, la legittimità di un atto normativo viene discussa dinanzi a un organo giudiziario o amministrativo, quest'ultimo conserva la possibilità di privilegiare la legge al testo normativo, ma a differenza del ricorso diretto, possibile nei tre mesi successivi alla pubblicazione, tale decisione non ha autorità generale.

Procedure per l'entrata in vigore sul territorio nazionale delle norme contenute negli strumenti sovranazionali

Gli accordi internazionali

La Costituzione lussemburghese è molto poco dettagliata in merito alla disciplina della procedura relativa all'approvazione dei trattati internazionali, in quanto si limita ad affermare che «i trattati non entrano in vigore finché non vengono approvati per legge e pubblicati secondo le modalità previste per la pubblicazione delle leggi».

Il Granducato è un paese a tradizione monistica. In altre parole, il trattato si applica alla stregua di una norma interna del Granducato, senza la necessità di trasposizione in una qualsiasi forma.

Il contenuto della legge di approvazione è quindi molto breve ed è solitamente limitato a un articolo unico che sancisce che un particolare trattato «viene approvato». Questa legge non ha alcun contenuto normativo. La legge di approvazione approva ma non recepisce, perché il suo unico scopo è quello di autorizzare il governo a procedere alla ratifica del trattato.

Questa legge è votata dal Parlamento con procedura ordinaria. A meno che il trattato non comporti una delega di poteri (cfr. infra), la votazione avviene normalmente a maggioranza assoluta. Dalla revisione del 1956, la Costituzione lussemburghese contiene una disposizione specifica che consente, mediante trattato, di delegare competenze a organizzazioni internazionali. Secondo l'articolo 49 *bis* della Costituzione, «l'esercizio di competenze riservate dalla Costituzione ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario può essere temporaneamente devoluto, per trattato, a istituzioni di diritto internazionale». L'articolo 37, comma 2, della Costituzione prevede tuttavia che trattati di questo tipo debbano ottenere l'approvazione della Camera dei deputati a condizioni di maggioranza nettamente più stringenti.

Se non espressamente previsto, la votazione di una legge di approvazione non ha l'effetto di far entrare in vigore un trattato nell'ordinamento interno lussemburghese. La legge di approvazione è un requisito essenziale per la sua entrata in vigore, ma ciò avviene solo in seguito a ratifica. In Lussemburgo si ritiene peraltro che, anche dopo l'approvazione della Camera dei deputati, il potere esecutivo conservi piena discrezionalità nel ratificare il testo e che l'esercizio di tale potere sfugga a qualsiasi controllo del giudice.

L'entrata in vigore di un trattato nel diritto nazionale è generalmente subordinata a tre condizioni. È necessario: (1) che il Granducato abbia ratificato il trattato; (2) che il trattato sia in vigore a livello internazionale e (3) che il testo del trattato sia stato integralmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo alla stregua di una legge.

Va sottolineato che la pubblicazione del trattato (condizione imposta dall'articolo 37 della Costituzione) è un requisito distinto da quello della pubblicazione della legge di approvazione del trattato. È vero che nella maggior parte dei casi le due condizioni sono soddisfatte contemporaneamente, nel senso che il testo del trattato viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo subito dopo il testo della legge, ma i due atti non si confondono e le pubblicazioni potrebbero essere separate, in quanto il trattato non costituisce parte integrante della legge di approvazione.

Le norme comunitarie

La Costituzione lussemburghese non contiene disposizioni specifiche per il recepimento nell'ordinamento interno lussemburghese delle norme europee derivate.

Lo strumento normale per l'attuazione delle direttive europee è la legge approvata a maggioranza ordinaria dalla Camera dei deputati.

Sebbene le direttive europee debbano normalmente essere recepite nel diritto lussemburghese mediante una legge, il ricorso alla legge formale non è tuttavia necessario quando la direttiva riguarda una materia già disciplinata da una legge lussemburghese non contraria. In tal caso, il recepimento può avvenire tramite un regolamento granducale adottato in base alla competenza generale di esecuzione delle leggi, che il governo deriva dagli articoli 33 e 36 della Costituzione. *Formalmente* è la legge lussemburghese a essere eseguita dal granduca, anche se di fatto il contenuto del regolamento si ispira alla direttiva europea.

Il ricorso alla via legislativa può ancora essere evitato quando la materia armonizzata dalla direttiva è oggetto di una legge di abilitazione con cui il Parlamento concede al governo il potere di disciplinare, con semplici regolamenti, materie che normalmente rientrano nell'ambito di applicazione della legge. Dal 1915 tali «leggi di abilitazione» vengono approvate ogni anno dalla Camera dei deputati e il governo dispone quindi di ampi poteri normativi in campo economico e finanziario che, anche in assenza di un esplicito riferimento all'Europa, gli avrebbero indubbiamente consentito di recepire anche molte direttive europee.

Il recepimento delle direttive europee è tuttavia oggi disciplinato da una specifica legge di abilitazione del 9 agosto 1971, modificata da una legge dell'8 dicembre 1980, che si limita ad autorizzare il governo a eseguire e sancire le direttive europee in ambito economico, tecnico, agricolo, forestale, sociale e dei trasporti. In deroga alla procedura normativa ordinaria, i regolamenti granducali in questione devono aver ottenuto l'assenso della commissione parlamentare della Camera dei deputati.

Analogamente alla procedura legislativa, la procedura di adozione dei regolamenti granducali è caratterizzata dall'obbligo per il governo di sottoporre il proprio progetto di testo al parere del Consiglio di Stato e delle *Chambres professionnelles* (camere professionali). Tuttavia, a differenza della procedura legislativa, la procedura normativa permette al governo di evitare tali consultazioni invocando l'urgenza di adottare la misura raccomandata. Quest'agevolazione viene però negata al governo quando intende recepire una direttiva europea attraverso un regolamento granducale. Infatti, la legge del 9 agosto 1971 completa la procedura normativa ordinaria richiedendo, da un lato, la consultazione obbligatoria del Consiglio di Stato e, dall'altro, l'assenso della commissione parlamentare della Camera dei deputati.

In entrambi i casi, il testo del regolamento granducale viene adottato in seno al Consiglio dei ministri, poi firmato dal ministro di competenza, quindi sottoposto al granduca per la promulgazione. Il regolamento granducale entra in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo.

Procedure per l'entrata in vigore delle norme nazionali

Nel Granducato di Lussemburgo, leggi e regolamenti entrano in vigore solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo.

Autorità competenti ad adottare norme di diritto

Le norme internazionali

La Costituzione lussemburghese stabilisce che «il granduca fa i trattati», ma aggiunge che «i trattati non entrano in vigore finché non vengono approvati per legge e pubblicati secondo le modalità previste per la pubblicazione delle leggi».

Si noti che l'approvazione è richiesta per tutti i trattati internazionali, indipendentemente dall'oggetto, e che tale approvazione deve essere espressa mediante una legge. Tale precisazione è stata inserita nel 1956 su esplicita richiesta del Consiglio di Stato, secondo il quale «tale assenso è strettamente legato alla procedura di elaborazione della legge, in quanto la Costituzione prevede questa sola procedura, che è applicabile a tutte le manifestazioni di volontà della Camera dei deputati in qualsiasi materia».

Le norme nazionali

Nel sistema legislativo del Granducato di Lussemburgo, l'**iniziativa di una legge** può provenire dalla [Camera dei deputati](#) o dal [governo](#).

Il diritto d'iniziativa del governo va sotto il nome di "iniziativa governativa" e si esercita attraverso la presentazione di **"progetti di legge"**.

Il diritto di iniziativa della Camera dei deputati prende invece il nome di "iniziativa parlamentare" e si esercita mediante la presentazione di **"proposte di legge"**. Successivamente, questi progetti o proposte di legge vengono sottoposti a vari pareri degli organi interessati (camere professionali), ma soprattutto al parere del [Consiglio di Stato](#). Dopo aver ottenuto il parere del Consiglio di Stato, il disegno di legge o la proposta di legge viene rinviato/a alla Camera dei deputati.

Processo di adozione delle norme di diritto

Le leggi

La Camera dei deputati è un Parlamento monocamerale.

Al fine di attenuare i rischi che comporta un sistema monocamerale, il costituente lussemburghese ha previsto che qualsiasi progetto di legge debba in linea di principio essere sottoposto a due votazioni, a distanza di almeno tre mesi l'una dall'altra.

La Costituzione prevede tuttavia che si possa derogare alla necessità di una seconda votazione (detta "seconda votazione costituzionale") "se la Camera dei deputati, d'intesa con il Consiglio di Stato, riunito in seduta pubblica, decide diversamente".

Il Consiglio di Stato esercita in tal senso una funzione molto originale, simile a quella delle seconde camere legislative di altri Stati (e, singolarmente, al ruolo della Camera dei *lord* in Inghilterra). Il Consiglio di Stato interviene una prima volta prima dei dibattiti parlamentari. Secondo la Costituzione, il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso in qualsiasi progetto di legge o proposta di legge. Il Consiglio di Stato interviene poi una seconda volta dopo la prima votazione della Camera dei deputati, per decidere in seduta pubblica se concedere o meno l'esonero della seconda votazione.

In pratica, la stragrande maggioranza delle leggi è esonerata dalla seconda votazione. Da parte sua, il Consiglio di Stato ha adottato una politica secondo cui l'esonero è concesso in quasi tutti i casi, riservando il rifiuto ai casi più gravi. Nella maggior parte dei casi, gli eventuali ostacoli all'esonero sono rimossi durante il procedimento preliminare.

Va inoltre sottolineato che il potere del Consiglio di Stato non è un vero potere di veto: potere che sarebbe d'altronde difficilmente conciliabile con il fatto che il Consiglio di Stato è un organo non eletto. I membri del Consiglio di Stato sono infatti nominati dal granduca. In caso di posti vacanti, i sostituti vengono nominati a turno: il primo, direttamente dal granduca; il secondo, da un elenco di tre candidati proposti dalla Camera dei deputati e il terzo, da un elenco di tre candidati proposti dal Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato può solo ritardare di due mesi la votazione di una legge, concedendo al legislatore un ulteriore periodo di riflessione.

Il granduca interviene non solo all'inizio dell'iter legislativo (per i progetti di legge), ma anche dopo la votazione definitiva del testo di legge da parte della Camera dei deputati. Ai sensi della Costituzione lussemburghese, «*il granduca promulga le leggi entro tre mesi dalla votazione della Camera*».

I regolamenti granducali

Ai sensi dell'articolo 2 della legge del 12 luglio 1996 che riforma il Consiglio di Stato, nessun **progetto di regolamento** finalizzato all'esecuzione di leggi e trattati può essere presentato al granduca fin quando non viene ascoltato il **parere** del **Consiglio di Stato**.

Il governo può tuttavia derogare a questa regola generale in casi d'urgenza (che il granduca deve valutare in base a una relazione debitamente motivata dal ministro promotore) e può quindi esimersi dal chiedere il parere della *Haute Corporation* (Consiglio di Stato). Il ricorso a questa **procedura d'urgenza** è tuttavia considerato limitato a casi eccezionali.

Inoltre, se una legge impone formalmente la consultazione del Consiglio di Stato per un parere sui regolamenti adottati in esecuzione di tale legge, non si può in alcun caso ricorrere alla procedura d'urgenza. Ciò vale anche per gli emendamenti a un progetto di regolamento per il quale il Consiglio di Stato ha già emesso un primo parere.

Come per le leggi, il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sui progetti di regolamento sotto forma di **relazione motivata** comprendente considerazioni di carattere generale, un esame del testo del progetto ed eventualmente un controprogetto.

Il Consiglio di Stato effettua un esame dei progetti di regolamento sul merito e sulla forma, nonché sulla relativa conformità a una norma di diritto superiore.

Le banche dati della legislazione

Il sito [Légilux](#) è il portale giuridico del governo del Granducato di Lussemburgo consultabile in internet.

Questo portale permette di accedere alla legislazione lussemburghese sotto forma di testi grezzi pubblicati nella sezione A della Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo oppure sotto forma di testi integrati, contenuti in gran parte in codici e raccolte di leggi.

Il sito è diviso in tre aree principali:

L'area legislativa, in cui sono contenute le pubblicazioni riguardanti la legislazione lussemburghese, varie pubblicazioni e testi integrati.

L'area amministrativa, in cui sono raccolte le pubblicazioni cosiddette "amministrative". Si tratta principalmente delle raccolte contenute nella sezione B della Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo e del Repertorio ufficiale dell'amministrazione e della legislazione.

L'area delle società, in cui la sezione C della Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo è sostituita dal 1° giugno 2016 da un elenco delle pubblicazioni, disponibile sul sito internet del Registro del commercio e delle società (RCS). L'archivio della sezione C della Gazzetta ufficiale, dal 1996 fino all'ultima sezione C pubblicata il 27 luglio 2016, resta consultabile nell'area delle società.

L'accesso alle banche dati è gratuito?

Sì, l'accesso alle banche dati è gratuito.

Link

[Sito Légilux](#)

[Consiglio di Stato](#)

[Camera dei deputati](#)

[Governo](#)

[Ministero della Giustizia](#)

Ultimo aggiornamento: 17/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Ungheria

Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico in Ungheria.

Fonti del diritto

I. Gerarchia delle fonti

1. Legge fondamentale

Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto nell'ordinamento ungherese vi è la **Legge fondamentale dell'Ungheria**, promulgata il 25 aprile 2011, alla quale deve conformarsi ogni altra norma giuridica. La Legge fondamentale è stata emanata dal **Parlamento ungherese** (noto anche come Assemblea nazionale) e ogni sua **modifica** richiede **la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i membri del Parlamento** (articolo S, comma 2, della Legge fondamentale).

La Legge fondamentale e le relative disposizioni transitorie (Disposizioni transitorie della Legge fondamentale dell'Ungheria, promulgate il 31 dicembre 2011) sono **entrate in vigore il 1° gennaio 2012**.

La Legge fondamentale si articola in **sei sezioni**: un preambolo, intitolato **Professione di fede nazionale**, e le sezioni intitolate **Fondamenti** (articoli da A a U), **Libertà e responsabilità** (articoli da I a XXXI), **Stato** (articoli da 1 a 54), Ordinamenti giuridici speciali e **Disposizioni finali e varie**.

La sezione intitolata **Fondamenti** contiene disposizioni generali e stabilisce:

la forma di governo;

i principi fondamentali del funzionamento dello Stato;

il trasferimento di determinate competenze all'Unione europea;

la capitale dell'Ungheria e gli enti amministrativi regionali;

le disposizioni fondamentali sulla cittadinanza ungherese e le modalità per ottenerla;

la lingua ufficiale, lo stemma, la bandiera, l'inno nazionale, le festività nazionali e la valuta ufficiale dell'Ungheria;

la posizione della Legge fondamentale nell'ordinamento giuridico ungherese, vale a dire che essa ne rappresenta il fondamento;

la procedura di adozione e di modifica della Legge fondamentale;

i tipi di leggi ungheresi;

una serie di principi fondamentali, tra cui:

il divieto di conquistare il potere e di esercitarlo con la forza;

la responsabilità della situazione dei cittadini ungheresi all'estero;

la partecipazione alla costruzione dell'unità europea;

la tutela dell'istituzione del matrimonio;

la garanzia delle condizioni necessarie per una concorrenza leale;

il principio di una gestione del bilancio equilibrata, trasparente e sostenibile;

l'obbligo di proteggere e preservare le risorse naturali;

la realizzazione e la salvaguardia della pace e della sicurezza, nonché l'impegno a cooperare con tutti i popoli e i paesi del mondo per assicurare lo sviluppo sostenibile dell'umanità.

La sezione intitolata **Libertà e responsabilità** stabilisce i diritti e gli obblighi fondamentali. **Sono riconosciuti quali diritti fondamentali, tra gli altri:**

il diritto alla vita e alla dignità umana;

il divieto di tortura, di trattamenti o pene disumani o degradanti, della schiavitù o servitù e della tratta di esseri umani;

il divieto di tutte le pratiche di eugenetica, di utilizzo del corpo umano o di parti di esso a scopo di lucro e della clonazione umana;

il diritto alla libertà e alla sicurezza personale, e disposizioni che offrono garanzie riguardo alla privazione della libertà;

il diritto alla libera circolazione e alla libertà di scegliere il proprio luogo di residenza;

il diritto alla vita privata e familiare;

il diritto alla protezione dei dati personali e all'accesso ai dati di interesse pubblico;

il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

il diritto alla libertà di riunione pacifica;

il diritto alla libertà di espressione;

il diritto all'istruzione e alla cultura;

il diritto di scegliere liberamente il proprio lavoro, la propria occupazione e le proprie attività imprenditoriali;

il diritto alla proprietà;

il divieto di espellere cittadini ungheresi dal territorio dell'Ungheria;

il diritto di asilo;

l'uguaglianza davanti alla legge;

la non discriminazione;
il divieto di lavoro minorile;
il diritto a un ambiente sano;
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni dei membri del Parlamento ungherese, dei rappresentanti locali e dei sindaci, nonché dei membri del Parlamento europeo;
il diritto di ogni cittadino a un'amministrazione imparziale e giusta delle proprie istanze da parte delle autorità, entro un termine ragionevole;
il diritto di ogni cittadino ungherese di essere tutelato dallo Stato durante un suo soggiorno all'estero;

inoltre, la Legge fondamentale definisce i diritti delle minoranze e i principali diritti delle persone soggette a procedimento penale.

In base alla Legge fondamentale, l'Ungheria si impegna altresì a garantire:

la sicurezza sociale a tutti i suoi cittadini,
un alloggio dignitoso e l'accesso ai servizi pubblici a ogni individuo.

La Legge fondamentale prevede anche diversi **obblighi**, segnatamente:

l'obbligo di contribuire al soddisfacimento delle esigenze comuni (condivisione degli oneri pubblici);

l'obbligo per i cittadini ungheresi di difendere la patria.

La sezione della Legge fondamentale intitolata **Stato** contiene le norme di maggiore rilevanza che si applicano alle alte cariche pubbliche e alle istituzioni più importanti del paese e stabilisce lo status giuridico e le funzioni dei seguenti organi:

il Parlamento;

il presidente della Repubblica;

il governo;

gli organismi autonomi di regolamentazione;

la Corte costituzionale;

la magistratura e l'Ufficio del pubblico ministero;

il commissario per i diritti fondamentali;

le amministrazioni locali;

la Banca nazionale di Ungheria;

la Corte dei conti;

le forze armate ungheresi;

la polizia e i servizi di sicurezza nazionale;

i referendum nazionali.

La sezione della Legge fondamentale intitolata **Ordinamenti giuridici speciali** contiene norme che disciplinano le situazioni di crisi nazionale, lo stato di emergenza, lo stato di difesa preventiva, le aggressioni impreviste e le situazioni di pericolo estremo.

2. Leggi del Parlamento

In Ungheria le leggi sono adottate dal **Parlamento**. Secondo quanto previsto dalla Legge fondamentale, **le norme sui diritti e sui doveri fondamentali** sono stabilite da leggi. Il Parlamento adotta le leggi **a maggioranza semplice** (ossia più della metà dei voti dei membri presenti), a eccezione delle cosiddette **leggi cardinali** definite dalla Legge fondamentale, per la cui adozione e modifica è necessaria la maggioranza dei **due terzi** dei voti dei membri **presenti**.

Ai sensi della Legge fondamentale, le leggi cardinali stabiliscono norme riguardanti, per esempio, la cittadinanza, le confessioni religiose, i diritti delle minoranze nazionali che vivono in Ungheria, lo status giuridico e la retribuzione dei membri del Parlamento e del presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, le amministrazioni locali, nonché norme specifiche per l'uso dello stemma e della bandiera e disposizioni sulle onorificenze dello Stato.

Secondo la Legge fondamentale è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i membri del Parlamento per ottenere l'autorizzazione a riconoscere il carattere vincolante dei trattati costitutivi e di modifica dell'Unione europea, per dichiarare lo stato di guerra, per la conclusione della pace e per proclamare una situazione di ordinamento giuridico speciale.

Prima dell'adozione della legge XXXI del 1989 relativa alla modifica della Costituzione, il Consiglio presidenziale della Repubblica popolare di Ungheria aveva il potere di emanare decreti legge. Dal punto di vista della gerarchia delle fonti, i decreti legge ancora vigenti sono equiparati alle leggi.

3. Decreti

La Legge fondamentale distingue tra decreti governativi, decreti del primo ministro, decreti ministeriali, decreti del governatore della Banca nazionale di Ungheria, decreti dei responsabili degli organismi autonomi di regolamentazione e decreti delle amministrazioni locali. Possono emanare decreti anche il Consiglio di difesa nazionale, nelle situazioni di crisi nazionale, e il presidente della Repubblica, nei casi di emergenza.

3.1. Decreti governativi

Il potere del **governo** di emanare **decreti** può essere **originario o basarsi su una delega legislativa**. Il potere originario è sancito dall'articolo 15, comma 3, della Legge fondamentale, a norma del quale il governo può emanare decreti nell'esercizio delle proprie funzioni su ogni materia non disciplinata da una legge. I decreti governativi non possono essere in conflitto con le leggi dello Stato. Tale aspetto non comporta alcuna limitazione dei poteri del Parlamento, che può legiferare su qualsiasi materia.

Ai sensi della Legge fondamentale e della legge CXXX del 2010 sulla legislazione, il governo può, anche in forza di una specifica delega legislativa, emanare decreti per dare attuazione alle leggi. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge CXXX del 2010, nella delega all'adozione dei regolamenti di attuazione devono essere specificati il soggetto delegato, l'oggetto e l'ambito di applicazione della delega. Il soggetto delegato non può a sua volta delegare ad altri l'adozione dei regolamenti di attuazione.

3.2. Decreti del primo ministro

A norma della Legge fondamentale anche il primo ministro può emanare decreti, ad esempio per nominare un vice primo ministro, scegliendolo tra i ministri. Nella gerarchia delle fonti del diritto i decreti del primo ministro hanno lo stesso rango dei decreti ministeriali.

3.3. Decreti ministeriali

Nella gerarchia delle fonti del diritto i **decreti ministeriali** hanno un rango inferiore ai decreti governativi. Secondo la Legge fondamentale i ministri adottano i decreti **in forza di delega** conferita con legge o decreto del governo (emanati nell'ambito delle loro competenze legislative originarie), sia individualmente sia di concerto con altri ministri. I decreti ministeriali non possono essere in contrasto con le leggi, i decreti governativi o i decreti del governatore della Banca nazionale di Ungheria.

3.4. Decreti del governatore della Banca nazionale di Ungheria

Nell'ambito delle competenze conferitegli da una legge cardinale, il governatore della Banca nazionale di Ungheria può, **in forza di una delega prevista dalla legge, emanare decreti** che non possono essere in conflitto con le leggi dello Stato.

3.5. Decreti dei responsabili degli organismi autonomi di regolamentazione

Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della Legge fondamentale, nell'ambito delle loro competenze definite da una legge cardinale e in forza di una delega prevista dalla legge, i responsabili degli organismi autonomi di regolamentazione emettono decreti che non possono essere in contrasto con le leggi, i decreti governativi, i decreti del primo ministro, i decreti ministeriali o i decreti del governatore della Banca nazionale di Ungheria.

3.6. Decreti delle amministrazioni locali

Conformemente all'articolo 32, comma 2, della Legge fondamentale, nell'ambito delle loro competenze, le amministrazioni locali possono adottare decreti locali per disciplinare aspetti delle relazioni sociali a livello locale non regolamentati da una legge o sulla base di deleghe previste dalla legge. I decreti delle amministrazioni locali non possono essere in contrasto con altre leggi.

Le norme specifiche riguardanti i decreti che gli organi rappresentativi delle amministrazioni locali possono adottare sono contenute nella legge CLXXXIX del 2011 sulle amministrazioni locali ungheresi.

4. Accordi internazionali e principi fondamentali del diritto internazionale

Il governo ungherese può concludere **accordi internazionali** con altri Stati o con i governi di altri Stati. In Ungheria il rapporto tra accordi internazionali e diritto interno si basa su un sistema dualistico, ossia gli accordi internazionali entrano a far **parte dell'ordinamento interno** in seguito alla loro **pubblicazione** mediante atto legislativo.

Principi del diritto internazionale

Ai sensi dell'articolo Q, comma 3, della Legge fondamentale, l'Ungheria accetta le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Il diritto internazionale consuetudinario e i principi generali del diritto internazionale sono recepiti nell'ordinamento interno senza subire alcuna modifica.

II. Fonti del diritto in senso lato, di natura non legislativa

1. Strumenti giuridici di amministrazione dello Stato

Formano parte del sistema giuridico ungherese anche strumenti giuridici di amministrazione dello Stato che, pur contenendo disposizioni normative, non sono considerati leggi. La legge sulla legislazione (legge CXXX del 2010) definisce due tipi di strumenti giuridici di amministrazione dello Stato: le decisioni normative e i provvedimenti normativi. Si tratta di norme di comportamento non vincolanti a livello generale, ossia non vincolanti per tutti. Sono disposizioni puramente interne, norme organizzative e operative che riguardano esclusivamente il soggetto da cui sono state emanate o gli organismi e gli individui a esso subordinati. Le decisioni e i provvedimenti normativi non possono determinare i diritti e gli obblighi dei cittadini. Gli strumenti giuridici di amministrazione dello Stato non possono essere contrari ad altre leggi né riprodurre disposizioni di legge.

La precedente legge sulla legislazione (legge XI del 1987) annoverava tra le fonti del diritto anche i **comunicati statistici** e gli **orientamenti giuridici** (denominandoli "altri strumenti giuridici di governo"), pur non equiparandoli agli atti normativi, mentre la nuova legge sulla legislazione non ne fa più menzione. Tuttavia, diversamente dagli orientamenti giuridici, che sono stati abrogati con l'entrata in vigore della nuova legge (1° gennaio 2011), i comunicati statistici emanati prima di tale data rimarranno validi fino a quando non verranno abrogati (i comunicati statistici sono emanati dal presidente dell'Ufficio centrale di statistica e contengono disposizioni giuridicamente vincolanti, che consistono esclusivamente in nozioni di statistica, metodi, classificazioni, elenchi e dati numerici).

1.1. Decisioni normative

Con le decisioni normative il Parlamento, il governo, gli altri organi amministrativi centrali, la Corte costituzionale e il Consiglio di bilancio possono definire la loro organizzazione e il loro funzionamento nonché stabilire le proprie attività e i rispettivi programmi di azione.

Gli organi di rappresentanza delle amministrazioni locali possono anch'essi stabilire, mediante decisioni normative, le loro attività e i loro programmi di azione, oltre a quelli degli enti da essi gestiti, come pure l'organizzazione e il funzionamento di questi ultimi. Allo stesso modo, l'organo di rappresentanza delle minoranze nazionali può definire con decisioni normative la loro organizzazione, il loro funzionamento e le loro attività e stabilire i loro programmi d'azione, così come quelli degli enti da esse gestiti.

1.2. Provvedimenti normativi

Nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente alle disposizioni di legge, il presidente della Repubblica, il primo ministro, il responsabile degli organi amministrativi centrali (ad eccezione del governo), il presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale, il procuratore generale, il commissario per i diritti fondamentali, il governatore della Banca nazionale di Ungheria, il presidente della Corte dei conti, il direttore dell'ufficio metropolitano o regionale del governo, i sindaci e i segretari comunali possono stabilire, con provvedimenti normativi, l'organizzazione, il funzionamento e le attività degli organismi da essi diretti, gestiti o controllati.

Inoltre il Parlamento, il presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, il commissario per i diritti fondamentali, gli organismi autonomi di regolamentazione, l'ufficio del primo ministro e il direttore dell'organizzazione ufficiale di un ministero possono emanare provvedimenti normativi vincolanti per il personale dell'organizzazione.

2. Decisioni della Corte costituzionale

Le decisioni della Corte costituzionale svolgono un ruolo importante nel sistema delle fonti del diritto ungherese.

In base alla legge CLI del 2011 sulla Corte costituzionale, le **funzioni** di quest'ultima sono le seguenti:

esaminare a posteriori la conformità della legislazione alla Legge fondamentale (procedura di esame a posteriori);

esaminare preventivamente la conformità alla Legge fondamentale delle leggi adottate ma non ancora promulgate e di alcune disposizioni dei trattati internazionali;

avviare procedure individuali di controllo della conformità su richiesta di un giudice: se, nel corso di un procedimento, un giudice si trova ad applicare una norma che considera incostituzionale o che la Corte costituzionale ha ritenuto tale, egli è tenuto a sospendere il procedimento e a chiedere alla Corte costituzionale di riscontrare l'incostituzionalità di tale norma o disposizione legislativa e di vietarne l'applicazione;

pronunciare sentenze sui ricorsi costituzionali introdotti per violazione dei diritti garantiti dalla Legge Fondamentale: la persona o l'organizzazione coinvolta nel singolo caso può presentare un ricorso costituzionale qualora, in seguito all'applicazione della norma incostituzionale nel procedimento giudiziario in corso, sia stato violato un suo diritto garantito dalla Legge Fondamentale e tale persona o organizzazione abbia esaurito tutti i mezzi di ricorso a disposizione o non abbia diritto di presentare impugnazione;

esaminare qualunque atto legislativo per verificarne la conformità ai trattati internazionali;

porre rimedio a omissioni legislative che danno luogo a conflitti con la Legge Fondamentale;

risolvere determinati conflitti di competenza tra enti statali o tra amministrazioni locali e altri enti statali;

interpretare le disposizioni della Legge fondamentale;

condurre procedimenti diversi che rientrano nel suo ambito di competenza in base alle disposizioni di legge.

La Corte costituzionale motiva dettagliatamente le sue decisioni. Le decisioni della Corte costituzionale non sono impugnabili e sono vincolanti per tutti.

3. Giurisprudenza

Al fine di assolvere la sua responsabilità di garantire un'applicazione uniforme del diritto e di fornire orientamenti giurisprudenziali ai tribunali di grado inferiore, la Corte suprema di cassazione ungherese, la "Kúria" (nota come Corte suprema fino al 1° gennaio 2012) emana decisioni volte a garantire **l'uniformità della giurisprudenza e decisioni giurisprudenziali di principio**.

La **procedura per uniformare la giurisprudenza** può essere avviata qualora l'andamento e l'uniformità della prassi giurisprudenziale rendano necessaria l'adozione di una decisione per uniformare il diritto su una questione di principio e qualora una sezione della Corte suprema di cassazione intenda discostarsi da una decisione emessa da un'altra sezione. Le decisioni riguardanti l'uniformità del diritto sono vincolanti per i giudici.

Le **decisioni di principio** derivano dalla prassi delle sezioni giudicanti della Corte suprema di cassazione e promuovono anch'esse l'uniformità della giurisprudenza.

Le decisioni emanate per garantire l'uniformità del diritto e le decisioni di principio sono pubblicate nella **Raccolta ufficiale delle decisioni della Corte suprema di cassazione**.

III. Ambito di applicazione delle leggi

L'ambito di applicazione geografico delle leggi è esteso al territorio dell'Ungheria, mentre quello dei decreti delle amministrazioni locali al territorio dell'amministrazione interessata. L'ambito di applicazione personale delle leggi interessa le persone fisiche e giuridiche, nonché le organizzazioni senza personalità giuridica presenti in Ungheria e i cittadini ungheresi all'estero. I decreti delle amministrazioni locali si applicano alle persone fisiche e giuridiche e alle organizzazioni senza personalità giuridica nel territorio dell'amministrazione locale interessata.

La legge sulla legislazione sancisce il **divieto della retroattività**, stabilendo che gli atti normativi non possono stabilire obblighi o renderli più onerosi, sopprimere o limitare diritti, né dichiarare illecito un comportamento nel periodo precedente la loro entrata in vigore.

La data di **entrata in vigore** deve sempre essere precisata nella legge, in modo da lasciare un lasso di tempo sufficiente per prepararne l'applicazione.

Le **leggi** e i loro **regolamenti di attuazione** devono entrare in vigore contemporaneamente. Un atto normativo (o una disposizione di legge) perde efficacia se abrogato oppure, qualora contenga soltanto disposizioni abrogative o emendamenti, in forza della legge sulla legislazione.

IV. Banche dati giuridiche

La [Magyar Közlöny](#) è la Gazzetta ufficiale dell'Ungheria, pubblicata in formato elettronico e il cui testo è considerato autentico.

La Gazzetta ufficiale ungherese contiene la legislazione ungherese (esclusi i decreti delle amministrazioni locali), tra cui:

ordinanze e decisioni della Corte costituzionale, che devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale ungherese conformemente alle disposizioni giuridiche o in base a una decisione della Corte stessa;

decisioni del Parlamento;

decisioni della Corte suprema di cassazione in materia di uniformità del diritto;

pareri della Commissione elettorale nazionale;

atti allegati, tra cui la raccolta delle decisioni;

la relazione ufficiale.

La [Nemzeti Jogszabálytár](#) (Repertorio elettronico della legislazione nazionale) contiene tutte le leggi (esclusi i decreti delle amministrazioni locali) e gli strumenti giuridici di amministrazione dello Stato vigenti al momento della ricerca. Il sito dà accesso alle versioni consolidate, agli emendamenti e ad altre modifiche.

È possibile effettuare una ricerca per titolo e numero della legge, ma anche selezionando il testo.

La consultazione delle banche dati è **gratuita**, senza alcuna restrizione.

Link correlati

[Versione elettronica originale della Gazzetta ufficiale](#)

[Repertorio elettronico della legislazione nazionale](#)

Ultimo aggiornamento: 17/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Malta

Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico maltese.

Fonti del diritto

leggi del Parlamento (legislazione primaria);

regolamenti, normative, ordinanze, statuti (legislazione secondaria); e

diritto UE, comprese le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La Costituzione è la fonte primaria del diritto nazionale e stabilisce che le leggi vengono approvate dal Parlamento sotto forma di testi di legge, ma che quest'ultimo può delegare il potere legislativo ad altri organi (vale a dire ministeri, autorità, enti pubblici, ecc.), i quali hanno la facoltà di adottare leggi secondarie nell'ambito delle competenze loro delegate con atto legislativo.

L'ordinamento giuridico nazionale deve essere considerato alla luce del diritto dell'UE e, in particolare, del trattato di adesione all'Unione europea.

I giudici non emanano norme: gli organi giurisdizionali interpretano la legge come è articolata nelle varie disposizioni. Ciò non significa tuttavia che i precedenti giurisprudenziali non siano autorevoli. Infatti, come regola generale i giudici non si distaccano da un principio che deriva da una giurisprudenza consolidata, se non per un grave motivo. Inoltre, è la prassi degli organi giurisdizionali inferiori a seguire il principio stabilito sui vari punti di una normativa da un organo giurisdizionale superiore.

Tipi di atti normativi - descrizione

Anche i trattati internazionali fanno parte della legislazione nazionale maltese.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Ai sensi della Legge emanata dal Parlamento maltese (ACT XIV del 1987) la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è stata recepita nell'ordinamento maltese. Le leggi dell'ordinamento maltese non possono essere in contrasto con i diritti e le libertà stabiliti nella Convenzione e gli organi giurisdizionali hanno il potere di verificare l'osservanza di tale principio.

Gerarchia delle fonti

A livello nazionale la Costituzione rappresenta la legge suprema dello Stato, seguita dalle leggi e quindi dal diritto derivato. Come si è già detto, tuttavia, il trattato di adesione e i regolamenti UE sono giuridicamente vincolanti e vigenti a Malta, come in tutti gli Stati membri, e devono essere presi in considerazione assieme al diritto UE in generale.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi

In sostanza, il potere esecutivo, il potere legislativo e quello giudiziario sono regolati da un sistema di equilibrio. Se, da un lato, i tre pilastri esercitano il potere legislativo, esecutivo e giudiziario nell'ambito della loro sfera di competenza, dall'altro questo sistema di equilibrio dei poteri, che Malta ha ereditato dai principi inglesi dello Stato di diritto, consente il regolare funzionamento dell'ordinamento giuridico del paese.

Processo decisionale

Dopo 180 anni di dominazione britannica non stupisce il fatto che Malta abbia un sistema parlamentare simile a quello britannico. Un ministro propone un disegno di legge, che viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in previsione della prima lettura in Parlamento. A seconda dell'importanza della legge in questione, può essere anticipatamente pubblicato o meno un Libro bianco. A questo punto il Parlamento (*House of Representatives*) istituisce una commissione e, dopo la seconda lettura, durante la quale i deputati hanno la possibilità di esprimere osservazioni in termini generali sulla legge in esame, tale commissione esamina dettagliatamente ogni articolo della legge e propone eventuali emendamenti. Al termine di questa fase, il disegno di legge viene rinviato al Parlamento per la terza e ultima lettura, riceve il consenso del presidente della Repubblica e diviene legge.

Di norma le leggi entrano in vigore il giorno in cui vengono pubblicate, salvo non sia specificamente dichiarato nella legge stessa che il ministro competente possa adottare una data diversa per l'entrata in vigore della stessa (o di parte di essa).

Banche dati giuridiche

Banca dati giuridica nazionale  [Leggi di Malta](#) - Servizi giuridici

Il servizio consente di accedere gratuitamente a:

tutte le disposizioni nazionali del diritto primario e derivato;

tutte le pubblicazioni giuridiche, compresi leggi, disegni di legge, decreti e statuti.

Link correlati

 [Leggi di Malta](#)

Ultimo aggiornamento: 04/05/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Paesi Bassi

Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico olandese.

Il Governo olandese è costituito non soltanto dai ministri, bensì anche dal Re. Questo assetto istituzionale rende i Paesi Bassi una particolarità tra le monarchie dell'Europa occidentale, che per lo più escludono il Re dal governo. I Paesi Bassi sono una monarchia costituzionale con un sistema parlamentare dall'epoca della revisione radicale della Costituzione, nel 1848.

Fonti del diritto

Tipi di atti normativi – Descrizione

La Costituzione fornisce il quadro per l'organizzazione dello Stato olandese e costituisce la base del processo legislativo. I trattati conclusi fra i Paesi Bassi e altri Stati costituiscono un'importante fonte del diritto. L'articolo 93 della Costituzione stabilisce che le disposizioni dei trattati e delle decisioni adottate da organizzazioni internazionali possono avere effetto diretto sull'ordinamento olandese. In tal caso queste disposizioni prevalgono sulle leggi nazionali. Le disposizioni di legge in vigore nel Regno non sono applicabili se incompatibili con le sopra citate disposizioni. Le norme dell'Unione europea contenute nei trattati, nei regolamenti e nelle direttive costituiscono quindi un'importante fonte del diritto nei Paesi Bassi.

Lo Statuto del Regno dei Paesi Bassi disciplina le relazioni politiche fra i Paesi Bassi, Aruba, Curaçao e Sint Maarten.

Le leggi sono elaborate a livello nazionale. Con delega di legge, il Governo centrale può fissare (ulteriori) norme con decreti governativi e regolamenti ministeriali. Sono possibili misure generali autonome di amministrazione (non derivate da una legge). La Costituzione conferisce competenza legislativa ad enti quali province, comuni e distretti delle acque.

La giurisprudenza costituisce fonte del diritto, poiché le decisioni giudiziarie hanno una portata che va al di là del caso specifico in cui sono state emesse. Le decisioni delle corti superiori servono da orientamento. Le decisioni dell'Hoge Raad (Corte di Cassazione) hanno carattere d'autorità poiché il compito di questa corte è garantire l'uniformità del diritto. In nuovi casi, quindi, l'organo giurisdizionale inferiore terrà conto delle decisioni dell'Hoge Raad.

I principi generali del diritto sono rilevanti per il Governo e per l'amministrazione della giustizia. A volte la legge li menziona esplicitamente, come ad esempio fa il Codice civile (ragionevolezza ed equità). I giudici possono basarsi sui principi generali del diritto nell'emettere una decisione.

Il diritto consuetudinario, denominato anche "diritto non scritto", è una fonte di diritto complementare. Di regola, esso vale solo quando la legge vi fa riferimento; il giudice può tuttavia tenerne conto nelle sue decisioni, in caso di conflitti. La consuetudine non può essere fonte di diritto nell'accertamento dei reati (art. 16 della Costituzione).

Gerarchia delle norme

L'articolo 94 della Costituzione dispone che talune norme di diritto internazionale sono gerarchicamente prioritarie: le disposizioni di legge incompatibili con tali norme internazionali non sono applicabili. Il diritto europeo stesso prevale sul diritto interno. Seguono poi lo Statuto, la Costituzione e le leggi formali, che prevalgono su altre norme e sono adottate congiuntamente dal Governo e dagli Stati Generali (il Parlamento).

È anche stabilito che una legge possa perdere interamente o parzialmente effetto solo in seguito all'introduzione di una legge successiva. Vi è inoltre una norma generale di interpretazione in base alla quale le leggi specifiche prevalgono sulle leggi generali. Anche nella tradizione continentale la legge prevale sulla giurisprudenza nelle fonti del diritto.

Quadro istituzionale

Istituzioni responsabili dell'adozione delle leggi

Iter legislativo

Le leggi sono elaborate dal governo in concomitanza con gli Stati Generali. Le proposte di legge possono essere presentate dal Governo o dalla Seconda camera degli Stati generali. Il Consiglio di Stato (Raad van State) formula pareri sulle proposte di legge e sui decreti governativi; nel processo di preparazione di una proposta di legge vengono inoltre generalmente consultate anche altre parti interessate.

Di regola il Consiglio dei Ministri adotta una proposta legislativa e la invia per parere al Consiglio di Stato. Il Governo reagisce poi a tale parere con un'accurata relazione. Esso trasmette in seguito con lettera reale la proposta legislativa, eventualmente emendata, alla Seconda Camera. Durante la discussione alla Seconda Camera la proposta può essere emendata. La Seconda Camera ha in effetti il diritto di emendamento. Dopo l'approvazione da parte della Seconda Camera, la proposta viene discussa dalla Prima Camera. La Prima camera può unicamente accogliere o respingere la proposta legislativa. Gli emendamenti non sono più possibili. Una volta approvata dalla Prima camera, il Re e il ministro firmano il testo di legge, che entra allora in vigore.

Banche dati giuridiche

[Overheid.nl](#) è il portale di accesso a tutte le informazioni relative alle istituzioni di Governo dei Paesi Bassi, in cui è possibile consultare la legislazione e la regolamentazione nazionale e locale.

Sul sito [officielebekendmakingen.nl](#) sono reperibili le pubblicazioni ufficiali delle gazzette ufficiali (Staatsblad e Staatscourant) e della raccolta dei trattati (Tractatenblad). Qui è possibile reperire anche tutte le pubblicazioni del Parlamento olandese.

La consultazione della banca dati è gratuita?

La consultazione del sito web è **gratuita**.

Link correlati

[Rijksoverheid](#)

<https://www.rijksoverheid.nl/>

<https://www.rijksoverheid.nl/> [Regering](#)

[Ministerie van Buitenlandse Zaken](#)

[Tweede Kamer](#)

[Government.nl](#)

[Houseofrepresentatives.nl](#)

Ultimo aggiornamento: 19/11/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [de](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Diritto degli Stati membri - Austria

Introduzione – Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico austriaco e una panoramica del diritto austriaco.

Fonti del diritto

Il diritto austriaco è principalmente un diritto scritto. Il diritto consuetudinario svolge un ruolo molto limitato. Il diritto giurisprudenziale degli organi giurisdizionali di massimo grado, nonostante fornisca importanti orientamenti per l'applicazione del diritto e rivesta una notevole importanza, non è formalmente riconosciuto come fonte del diritto.

Secondo il **diritto costituzionale austriaco**, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute costituiscono parte integrante del diritto federale, il che fa sì che i **trattati internazionali** siano recepiti nell'ordinamento giuridico austriaco (trasformazione generale e speciale). La posizione assunta dalla normativa dei trattati internazionali nell'ordinamento giuridico interno dipende dal suo contenuto.

Per essere approvati dal Consiglio nazionale (Nationalrat), i trattati internazionali che modificano o integrano la Costituzione necessitano dello stesso quorum richiesto per l'approvazione delle leggi costituzionali federali. Alle deliberazioni sui trattati internazionali che modificano o integrano una legge si applicano gli stessi requisiti richiesti per l'adozione dei disegni di legge.

In linea di principio, il Presidente austriaco stipula trattati internazionali su richiesta del governo federale o del ministro federale da esso autorizzato. La stipula di trattati politici internazionali che modificano o integrano la legislazione vigente necessita del previo consenso del Consiglio nazionale. Il Presidente può autorizzare il governo federale o i suoi rappresentanti competenti a concludere determinate categorie di trattati internazionali che non hanno carattere politico né modificano o integrano la legislazione.

Ai sensi della Costituzione federale austriaca, nei **nove Länder federali**, accanto al diritto (costituzionale) federale vige il **diritto (costituzionale) del Land**. Il diritto costituzionale dei Länder non deve essere in contrasto con il diritto costituzionale federale ed è pertanto ad esso **subordinato**. In linea di massima, tuttavia, un simile rapporto gerarchico non sussiste tra le norme legislative federali e quelle dei Länder. Dal 1988 i Länder possono stipulare trattati internazionali nelle materie che rientrano nella loro competenza. Il governo federale, tuttavia, mantiene la supremazia negli affari esteri.

Tipi di atti normativi – Gerarchia delle fonti

Una norma costituzionale federale normalmente necessita dell'approvazione di una maggioranza dei due terzi dei voti nel Consiglio nazionale e della presenza di almeno la metà dei membri. La norma così creata, inoltre, deve essere espressamente designata come "legge costituzionale" o "norma costituzionale".

Per la valida approvazione delle disposizioni di legge federali nel Consiglio nazionale, invece, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei membri e una maggioranza assoluta dei voti espressi.

1. Principi guida della Costituzione federale

I seguenti principi guida (principi fondamentali) della Costituzione federale austriaca rappresentano i pilastri dell'ordinamento giuridico austriaco:

- il principio democratico;
- il principio della separazione dei poteri;
- il principio dello Stato di diritto;
- il principio repubblicano;
- il principio dello Stato federale;
- il principio liberale.

Nel loro insieme, questi principi guida formano l'**ordinamento costituzionale fondamentale**.

La loro rilevanza costituzionale è estrema. Se un **emendamento della Costituzione federale** fa venir meno uno dei principi guida su cui si fonda la Costituzione o modifica in modo sostanziale il rapporto tra detti principi, la Costituzione si considera emendata nel suo insieme e **occorre indire un referendum**.

2. Diritto dell'Unione europea primario e derivato

L'**adesione dell'Austria all'Unione europea** avvenuta il 1° gennaio 1995 ha comportato una revisione globale della Costituzione federale austriaca. Dall'epoca dell'adesione, l'ordinamento giuridico fondamentale austriaco è basato non solo sul diritto costituzionale austriaco, ma anche sul diritto dell'Unione europea (**dualismo costituzionale**). Secondo l'opinione dominante, mentre il **diritto dell'Unione europea prevale sul diritto interno** e sul diritto costituzionale federale semplice, i principi fondamentali della Costituzione federale continuano a occupare una posizione gerarchicamente superiore.

3. Diritto costituzionale federale "semplice"

Il diritto costituzionale stabilisce le "regole del gioco" dell'azione politica, in quanto specifica:

- il processo legislativo;

lo status degli organi supremi dello Stato;
il rapporto tra il governo federale e i Länder in materia di legislazione ed esecuzione;
il controllo dell'attività governativa da parte degli organi giurisdizionali di diritto pubblico.

4. Legislazione federale

Il principio costituzionale fondamentale dello Stato di diritto vincola l'intera attività esecutiva (amministrazione e giurisdizione) alla legge. La Costituzione federale ripartisce i poteri legislativi tra il governo federale e i Länder.

5. Regolamenti

I regolamenti sono **atti normativi generali emanati da autorità amministrative** e diretti ai soggetti di diritto. Per l'emanazione di regolamenti di esecuzione aventi finalità di precisazione di norme generali, per lo più di leggi, esiste un'autorizzazione generale di diritto costituzionale. I regolamenti che modificano o integrano una legge necessitano di un'autorizzazione costituzionale espressa.

6. Ordinanze

Le ordinanze sono principalmente atti amministrativi di esecuzione del diritto e sono dirette a uno o più soggetti singolarmente specificati.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi

Conformemente alla ripartizione di poteri stabilita dal diritto costituzionale federale tra il governo federale e i Länder, diversi organi sono coinvolti nel processo legislativo.

Il **Consiglio nazionale (Nationalrat)** esercita, per lo più in collaborazione con il **Consiglio federale (Bundesrat)**, il potere legislativo federale. I 183 deputati del Consiglio nazionale sono eletti direttamente dal popolo, mentre il Consiglio federale, al quale di norma spetta solo il diritto di opposizione, è eletto dalle diete provinciali.

Il potere legislativo dei Länder viene esercitato dalle diete provinciali.

Processo legislativo

Le proposte di legge federale pervengono al Consiglio nazionale sotto forma di:

proposte dei suoi membri (proposte di iniziativa);
disegni di legge del governo federale (disegni di legge governativi);
proposte del Consiglio federale.

Inoltre, è presentata all'attenzione del Consiglio nazionale ogni proposta avanzata da 100 000 elettori o da un sesto degli elettori di tre Länder (petizione popolare).

Nella prassi politica, i **disegni di legge del governo federale** svolgono il ruolo più importante. La loro adozione richiede l'unanimità dei voti del governo federale (nel Consiglio dei ministri). L'adozione da parte del governo federale è preceduta dalla pubblicazione del progetto di legge, proposto dal ministro federale competente, da parte di altri organi (Länder federali, gruppi di interesse).

I disegni di legge adottati dal Consiglio nazionale devono essere approvati dal Consiglio federale (le leggi finanziarie federali non richiedono un iter particolare nel Consiglio federale, essendo di competenza esclusiva del Consiglio nazionale), successivamente devono essere presentati per la **promulgazione** da parte del Cancelliere federale al Presidente federale.


Il Consiglio nazionale o la maggioranza dei suoi membri può decidere che un disegno di legge già votato dal Consiglio nazionale debba essere approvato mediante **referendum popolare** prima di poter essere promulgato. Deve inoltre essere sottoposta a referendum popolare qualsiasi revisione generale della Costituzione federale.

Il Presidente federale attesta con la sua firma che l'adozione delle leggi federali è avvenuta in conformità alla Costituzione. La **promulgazione** è controfirmata dal Cancelliere federale.

Una volta promulgate, le leggi federali sono pubblicate dal Cancelliere federale nella Gazzetta ufficiale federale. Salvo una legge federale non disponga espressamente altrimenti (effetto retroattivo o *vacatio legis*), essa entra **in vigore** il giorno successivo alla data di pubblicazione e distribuzione del numero della Gazzetta ufficiale federale contenente la pubblicazione stessa.

Una legge può essere abrogata espressamente (deroga formale) oppure tramite l'adozione di una legge federale che disciplina ex novo una materia oggetto di legge federale il cui contenuto è contrario a quello della norma precedente (deroga materiale - *lex posterior derogat legi priori*). Inoltre, le norme speciali prevalgono su quelle generali (*lex specialis derogat legi generali*). Infine, una disposizione di legge può determinare essa stessa la propria efficacia temporale.

Banche dati giuridiche

Messo a disposizione dal **ministero federale del Digitale e dell'economia (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort)**, il  **Sistema informativo giuridico della Repubblica d'Austria** (RIS) fornisce accesso online alla legislazione austriaca.

L'accesso alla banca dati è gratuito?

L'accesso al  **Sistema informativo giuridico della Repubblica d'Austria** è gratuito.

Breve descrizione del contenuto

Il **Sistema informativo giuridico della Repubblica d'Austria** fornisce informazioni in merito a:

Diritto federale

Diritto federale (versione consolidata)

Versione ufficiale della gazzetta ufficiale della Repubblica federale d'Austria dal 2004

Gazzetta ufficiale della Repubblica federale d'Austria per il periodo 1945-2003;

Gazzette ufficiali (*Reichs-, Staats- und Bundesgesetzblatt*) per il periodo 1848-1940

Raccolta di leggi e regolamenti per il periodo 1740-1848 (esterna)

Gazzetta ufficiale (*Reichsgesetzblatt*) per il periodo 1919-1945 (esterna)

Disegni di legge (*Begutachtungsentwürfe*)

Disegni di legge del governo (*Regierungsvorlagen*)

Diritto dei Länder

Diritto dei Länder (versione consolidata)

Gazzette ufficiali dei Länder (*Landesgesetzblätter*) (versioni ufficiali e non ufficiali) (vari periodi di tempo)

Diritto comunale - Disposizioni di legge selezionate dei comuni dei seguenti Länder:

Carinzia (tutti i comuni)

Bassa Austria

Alta Austria

Salisburgo

Stiria

Vienna

Giurisprudenza

Corte costituzionale (*Verfassungsgerichtshof*, VfGH)

Corte suprema amministrativa (*Verwaltungsgerichtshof*, VwGH)

Elenco delle norme Normenliste della Corte suprema amministrativa

Sentenze della Corte suprema (*Oberster Gerichtshof*), dei tribunali regionali superiori (*Oberlandsgerichte*), dei tribunali regionali (*Landesgerichte*), dei tribunali distrettuali (*Bezirksgerichte*) e della Corte suprema per i brevetti e i marchi (*Oberste Patent- und Markensenat*), e sentenze straniere (*ausländische Entscheidungen*, AUSL)

Corte amministrativa federale (*Bundesverwaltungsgericht*)

Tribunali amministrativi regionali (*Landesverwaltungsgerichte*)

Tribunale federale delle finanze (*Bundesfinanzgericht*) (esterno)

Autorità per la protezione dei dati (prima del 2014: commissione per la protezione dei dati)

Commissioni disciplinari, commissione disciplinare superiore, commissione di appello (*Disziplinarkommissionen*, *Disziplinaroberkommission*, *Berufungskommission*)

Autorità di controllo per le rappresentanze dei lavoratori (*Personalvertretungsaufsichtsbehörde*); prima del 2014 commissione di controllo per la rappresentanza del personale (*Personalvertretungs-Aufsichtskommission*)

Commissioni per la parità di trattamento (*Gleichbehandlungskommissionen*) dal 2014

Commissioni per la parità di trattamento (*Gleichbehandlungskommissionen*) dal 2008 (esterne)

Documentazione tributaria, commissione tributaria indipendente (*unabhängiger Finanzsenat*) (esterno)

Tribunali amministrativi indipendenti (*unabhängige Verwaltungssenate*) – sentenze selezionate dal 1991 al 2013

Corte in materia di asilo (*Asylgerichtshof*) – dal luglio 2008 al 2013

Sezione federale indipendente in materia di asilo (*Unabhängiger Bundesasylsenat*) – sentenze selezionate dal 1998 a fine giugno 2008

Sezione in materia ambientale (*Umweltsenat*) – sentenze selezionate dal 1994 al 2013

Autorità federale per le comunicazioni (*Bundeskommunikationssenat*) – sentenze selezionate dal 2001 al 2013

Autorità di controllo degli appalti (*Vergabekontrollbehörden*) – sentenze selezionate fino al 2013

Sentenze della Corte suprema e della Corte di cassazione in materia civile e penale (1885-1897) (esterne)

Raccolta delle sentenze della Corte dell'impero (*Reichsgericht*) 1869-1918 (esterna)

Raccolta delle sentenze della Corte costituzionale austriaca (*Verfassungsgerichtshof*) per il periodo 1919-1979 (esterna)

Raccolta delle sentenze della Corte costituzionale austriaca (*Verfassungsgerichtshof*) per il periodo 1876-1934 (esterna)

Altre pubblicazioni

Regolamenti d'esame per maestri artigiani ed esami di competenza professionale ai sensi del codice delle attività lucrative indipendenti (*Gewerbeordnung*)

Disposizioni ufficiali del sistema di assicurazione sociale – versione autentica dal 2002

Piani strutturali per il settore sanitario (*ÖSG*, *RSG*)

Bollettini ufficiali in materia veterinaria (*OVB*) dal 15 settembre 2004

Decreti (*Erlässe*)

Decreti dei ministeri federali

Direttive e Decreti del ministero federale delle Finanze (esterne)

Decreti del ministero federale del Lavoro, degli affari sociali, della salute e della tutela dei consumatori (*Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz*) in materia di assicurazioni sociali (esterne)

Leggi austriache

Il testo di alcune leggi austriache è disponibile anche in lingua inglese.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del [Sistema informativo giuridico della Repubblica d'Austria](#).

Ultimo aggiornamento: 13/09/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Polonia

Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico polacco.

La Polonia è una Repubblica dotata di una forma democratica di governo. Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento, composto dalla Camera bassa – il **Sejm** – e dalla Camera alta – il **Senato**. Il potere esecutivo è affidato al **presidente della Repubblica di Polonia (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej)** e al **Consiglio dei ministri (Rada Ministrów)**, mentre il potere giudiziario è esercitato dai tribunali e dalle corti.

L'ordinamento giuridico polacco è basato sul modello di diritto continentale (*civil law*). La giurisdizione ordinaria in Polonia è costituita dai **tribunali d'appello (sądy apelacyjne)**, dai **tribunali regionali (sądy okręgowe)** e dai **tribunali distrettuali (sądy rejonowe)**, competenti per le cause civili e penali, per le controversie in materia di diritto di famiglia, affidamento, diritto del lavoro e previdenza sociale.

Il **potere giudiziario in materia amministrativa** compete alla **Corte amministrativa suprema (Naczelny Sąd Administracyjny)**, che esercita il controllo giudiziario sugli atti della pubblica amministrazione.

La **Corte suprema (Sąd Najwyższy)** è, a livello centrale, il massimo organo giurisdizionale della Repubblica di Polonia e la Corte d'Appello di ultima istanza. I suoi compiti principali consistono nell'amministrazione della giustizia in Polonia (assieme ai tribunali amministrativi e militari), nel considerare la cassazione un mezzo di impugnazione straordinario nonché nell'adozione di pronunce relative all'interpretazione delle norme giuridiche.

Il **Tribunale costituzionale (Trybunał Konstytucyjny)** è un organo dal potere giudiziario competente in materia di:

conformità delle leggi emanate con la Costituzione;

conflitti di competenza tra gli organi dell'amministrazione centrale;

conformità con la Costituzione dei fini e delle attività dei partiti politici;

ricorsi costituzionali promossi dai cittadini.

La versione inglese della legge che disciplina il **Tribunale costituzionale** e di altre leggi correlate è disponibile sul sito Internet del [Tribunale Costituzionale](#).

Fonti del diritto

Le fonti del diritto polacco sono la Costituzione, le leggi, i trattati internazionali ratificati e i regolamenti. La Costituzione è considerata la fonte principale del diritto polacco. Essa contiene informazioni sul sistema giuridico, sull'organizzazione istituzionale, sull'ordinamento giudiziario e sulle autorità locali in Polonia e definisce altresì le libertà e i diritti politici. La Costituzione attualmente in vigore è stata adottata nel 1992. Il testo di questa legge è disponibile sul sito Internet del [Sejm](#), (la Camera bassa del Parlamento polacco), in lingua polacca, inglese, tedesca, francese e russa.

Tipi di atti normativi - descrizione

Le **leggi (ustawy)** sono atti normativi universalmente vincolanti che riguardano materie di particolare importanza. Qualsiasi materia può essere regolamentata da una legge. In taluni casi la Costituzione impone che una determinata materia, per esempio il bilancio o lo status giuridico dei cittadini, sia disciplinata dalla legge.

La Costituzione polacca dispone che la ratifica di alcuni **trattati internazionali (umowy międzynarodowe)** debba essere autorizzata tramite una legge, che deve essere adottata dal Parlamento e sottoscritta dal presidente. Ciò riguarda i trattati relativi ad alleanze, accordi politici o militari, le libertà, i diritti e doveri civili, l'appartenenza a organizzazioni internazionali e altre materie disciplinate dalla Costituzione.

I **regolamenti (rozporządzenia)** sono emanati dagli organi indicati dalla Costituzione sulla base di una delega legislativa.

Il Consiglio dei ministri è autorizzato a emanare **risoluzioni (uchwały)** di natura interna, vincolanti esclusivamente per le organizzazioni subordinate all'istituzione emanante; tali disposizioni non possono costituire la base di una decisione riguardante i cittadini, le persone giuridiche o altri soggetti.

Gli enti locali e le autorità locali dell'amministrazione statale possono, sulla base di un'autorizzazione espressa per legge, emanare **disposizioni normative locali (akty prawa miejscowego)** che si applicano ai settori di relativa competenza.

Gerarchia delle fonti

La Costituzione è la fonte principale del diritto polacco. Altre norme nella gerarchia stabilita dalla Costituzione polacca sono: i trattati internazionali ratificati, i regolamenti, le direttive e le decisioni dell'Unione europea, gli atti, le delibere e le leggi delle autorità locali.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi

Il **potere legislativo** è esercitato dal *Sejm* e dal Senato, le due camere del **Parlamento polacco**. I membri sono eletti con **mandato quadriennale**. L'iniziativa legislativa spetta ai deputati, ai senatori, al presidente della Repubblica di Polonia e al Consiglio dei ministri, nonché a un gruppo di **almeno 100 000 cittadini** che hanno il diritto di voto per l'elezione del *Sejm*.

Il *Sejm* esamina i progetti di legge in tre fasi. Una volta approvato dal *Sejm* e dal Senato, il progetto di legge viene trasmesso al presidente della Repubblica perché lo sottoscriva. Prima di firmare un progetto di legge, il presidente può rivolgersi al Tribunale costituzionale per un esame della sua compatibilità con la Costituzione.

Il Consiglio dei ministri assicura l'applicazione delle **leggi**, emana **regolamenti**, firma i **trattati internazionali soggetti a ratifica** e accetta o denuncia **altri accordi internazionali**.

Processo decisionale

Iniziativa

L'iniziativa legislativa spetta ai deputati, ai senatori, al presidente della Repubblica di Polonia, al Consiglio dei ministri e a un gruppo di almeno 100 000 cittadini che hanno il diritto di voto per l'elezione del *Sejm*.

Nella maggior parte dei casi, i progetti di legge sono presentati dal Consiglio dei ministri oppure dai deputati.

Un progetto di legge deve essere presentato, assieme alla sua motivazione, al presidente del *Sejm* (**Marszałek Sejmu**), che lo trasmette al presidente della Repubblica, al Senato e al presidente del Consiglio dei ministri (primo ministro).

Discussione

Il *Sejm* esamina i progetti di legge in tre fasi. I progetti di legge possono anche essere esaminati da apposite commissioni competenti del *Sejm* e del Senato.

Approvazione

Il **Senato** dispone di **30 giorni di tempo dalla trasmissione del progetto di legge** per adottarlo senza alcuna modifica, apportarvi cambiamenti oppure respingerlo integralmente. Il *Sejm* può respingere gli emendamenti del Senato solo con la maggioranza assoluta, in presenza di almeno la metà del numero regolamentare di deputati.

Promulgazione

Al termine dell'iter legis nel *Sejm* e nel Senato, il **Marszałek Sejmu** trasmette il progetto di legge al presidente della Repubblica per l'apposizione della firma.

Il presidente della Repubblica è tenuto a sottoscrivere il progetto di legge entro 21 giorni dalla data di presentazione e a ordinarne la pubblicazione sul *Dziennik Ustaw* (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia). La legge **entra in vigore** quattordici giorni dopo. La data di **entrata in vigore**, tuttavia, può essere stabilita anche nel testo di un progetto di legge. Secondo il sistema giuridico polacco, una legge può essere abrogata solo da un'altra legge. La data in cui un atto o una legge viene a perdere efficacia e validità deve essere menzionata nel testo dell'atto o della legge stessi.

Banche dati giuridiche

Gli atti normativi a partire dal 1918, unitamente a un elenco degli stessi, si possono reperire sul sito Internet della [banca dati giuridica polacca \(sito Internet del Sejm\)](#).

La consultazione della banca dati è **gratuita**.

Ultimo aggiornamento: 10/12/2012

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Portogallo

Questa pagina fornisce informazioni sul sistema giuridico portoghese.

1. Strumenti o fonti del diritto che enunciano le norme giuridiche

Secondo la concezione tradizionale, in Portogallo le fonti del diritto sono le seguenti:

le leggi costituzionali, che comprendono la Costituzione portoghese, le leggi costituzionali particolari e le leggi di emendamento alla Costituzione;

le «norme e i principi del diritto internazionale generale o comune», le «disposizioni di convenzioni internazionali debitamente ratificate o approvate», le

«norme emanate dagli organi competenti delle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo fa parte (...), purché ciò sia previsto dai rispettivi trattati costituenti», le «disposizioni dei trattati dell'Unione europea e le norme emanate dalle istituzioni dell'Unione europea nell'esercizio delle loro rispettive

competenze» - articolo 8 della Costituzione della Repubblica portoghese;

le leggi ordinarie, che comprendono le leggi approvate dall'Assemblea della Repubblica, i decreti-legge governativi e i decreti legislativi regionali adottati dalle assemblee legislative delle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira;

gli atti dotati di forza equivalente a quella delle leggi, come gli atti di approvazione di convenzioni, trattati o accordi internazionali, le dichiarazioni d'incostituzionalità o d'illegalità aventi forza vincolante generale, pronunciate dal *Tribunal Constitucional* (Corte costituzionale), i contratti collettivi di lavoro e altri strumenti di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro;

i regolamenti, ossia gli strumenti normativi di grado inferiore alle leggi, il cui scopo è quello di precisare le modalità di tali leggi e di integrarle per renderne possibile l'applicazione o l'attuazione. Comprendono decreti attuativi, *regulamentos* (regolamenti), decreti, decreti attuativi regionali, decisioni, *regimentos* (normative), *portarias* (decreti ministeriali attuativi), ordinanze, regolamenti di polizia emanati dai governatori civili, *posturas* (decisioni) e *regulamentos autárquicos* (regolamenti dei consigli comunali).

2. Altre fonti del diritto

Esistono tesi divergenti sull'ammissibilità e sulla rilevanza di altre fonti non basate sul potere politico dello Stato di creare diritto scritto, a seconda che le fonti siano considerate un mezzo di formazione delle disposizioni giuridiche o un mezzo di divulgazione delle norme o entrambi. Si distingue talvolta tra fonti dirette e indirette, ovviando in tal modo alle difficoltà causate dalle divergenze concettuali.

Si ritiene in generale che possano rientrare nella categoria delle fonti del diritto:

La consuetudine, ossia l'adozione reiterata e abituale di un particolare comportamento, accompagnata dal senso generalizzato della sua obbligatorietà. Essa può tuttavia essere considerata fonte del diritto soltanto per determinati settori tematici. Le norme create in questo modo si riscontrano, ad esempio, nel campo del diritto internazionale pubblico (come il principio di immunità giurisdizionale degli Stati esteri), nel diritto internazionale privato e nel diritto amministrativo.

La giurisprudenza, ossia la serie di principi che emergono dalle sentenze e dalle decisioni dei tribunali. Per alcuni, non è una vera fonte del diritto, ma servirebbe soltanto come precisazione del significato delle norme, fornendo soluzioni ai problemi di interpretazione che possono essere applicate in altre istanze in funzione del peso degli argomenti logici e tecnici su cui si basano. Per certi autori, rientrano in questa categoria non solo le decisioni giudiziali in cause specifiche, ma anche gli atti giurisdizionali aventi carattere normativo (sentenze della Corte costituzionale dotate di forza vincolante generale), poiché, secondo tali autori, tutti questi atti costituiscono una vera e propria creazione di disposizioni legislative di applicazione generale.

L'equità, che si fonda sull'attribuzione agli organi giurisdizionali della competenza per formulare norme giuridiche adeguate alle caratteristiche specifiche dei singoli casi in esame, ricorrendo a principi generali di giustizia e alla coscienza etica di chi giudica. «Gli organi giurisdizionali possono decidere secondo equità soltanto quando: a) vi sia una disposizione giuridica che lo consente; b) vi sia l'accordo delle parti e sia possibile presentare ricorso a un tribunale di grado superiore; c) le parti abbiano convenuto preliminarmente di far ricorso all'equità (articolo 4 del Codice civile).

Le usanze, ossia prassi sociali abituali ritenute non vincolanti, ma rilevanti nelle procedure giuridiche, in particolare per formalizzare relazioni giuridiche, soprattutto nel settore commerciale. Sono ammissibili in ambito giuridico quando la legge lo prevede e se non si rivelano «contrarie ai principi di buona fede» (articolo 3 del Codice civile). Di conseguenza, le usanze non sono strumenti autonomi di creazione del diritto e, secondo il parere di molti, non costituiscono autentiche fonti del diritto.

La dottrina, ossia l'insieme delle opinioni dei giuristi formulate in base allo studio teorico o dogmatico del diritto, non dovrebbe essere considerata un'autentica fonte del diritto, sebbene essa abbia una funzione importante nello sviluppo scientifico e tecnico delle conoscenze giuridiche e abbia considerevoli ripercussioni sul risultato finale delle attività di coloro che interpretano e applicano le norme giuridiche.

3. Gerarchia delle fonti del diritto

Per gerarchia delle leggi s'intende il valore relativo dei vari strumenti, ossia la loro posizione in un ordine scalare.

A tale riguardo, alcuni sostengono che si possa stabilire una gerarchia soltanto in funzione della modalità di creazione delle leggi. Secondo tale punto di vista, la gerarchia non è basata sulla posizione delle norme giuridiche, ma si stabilisce tra le fonti di creazione delle norme.

In entrambi i casi, è comunque possibile stabilire un ordine di precedenza.

L'ordine gerarchico delle varie fonti indicate nella sezione 1 è il seguente:

la Costituzione della Repubblica e le leggi costituzionali;

le norme e i principi del diritto internazionale generale o comune e gli accordi internazionali (ossia tutti gli atti menzionati alla lettera b) della sezione 1);

le leggi e i decreti-legge;

i decreti legislativi regionali;

gli atti dotati di forza equivalente a quella delle leggi;

i regolamenti.

4. Procedure per l'entrata in vigore in Portogallo delle norme contenute negli strumenti sovranazionali

Il recepimento degli strumenti normativi internazionali nel diritto portoghese è disciplinato dai seguenti principi, indicati all'articolo 8 della Costituzione portoghese:

«le norme e i principi del diritto internazionale generale o comune fanno parte integrante del diritto portoghese»;

«le norme derivanti da accordi internazionali debitamente ratificati o approvati entrano in vigore nel diritto nazionale portoghese dopo la loro pubblicazione ufficiale e dal momento in cui diventano internazionalmente vincolanti per lo Stato portoghese»;

«le norme emanate dagli organi competenti delle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo fa parte entrano in vigore direttamente nel diritto nazionale portoghese, purché ciò sia previsto dai rispettivi trattati costituenti»;

«le disposizioni dei trattati dell'Unione europea e le norme emanate dalle istituzioni dell'Unione europea nell'esercizio delle loro rispettive competenze si applicano nel diritto nazionale portoghese secondo il diritto dell'Unione europea e nel rispetto dei principi fondamentali di uno Stato di diritto democratico».

5. Le varie autorità preposte all'adozione delle norme giuridiche

Le autorità competenti per adottare norme giuridiche sono il Parlamento della Repubblica, il governo, i governi e le assemblee legislative regionali delle Azzorre e di Madeira, le autorità locali e alcune autorità amministrative.

6. Procedura per l'adozione delle norme giuridiche

Le modalità del processo legislativo variano in funzione delle procedure specifiche che si applicano a ciascun organo responsabile di tale adozione. I diversi tipi di atti legislativi vengono quindi elaborati secondo procedure distinte. Sono di seguito descritte le due procedure più formali e rilevanti per l'adozione delle norme giuridiche.

La procedura più complessa, che compete al Parlamento, comprende fondamentalmente le seguenti fasi:

l'iniziativa legislativa: il potere di iniziativa legislativa spetta «ai membri del Parlamento, ai gruppi parlamentari e al governo e anche, alle condizioni stabilite dalla legge, ai gruppi di cittadini elettori, agendo congiuntamente, nel caso delle regioni autonome, alle rispettive assemblee legislative regionali» (articolo 167, comma 1, della Costituzione portoghese);

l'ammissione iniziale, la pubblicazione, la registrazione, la numerazione e la valutazione: questa fase comprende l'esame dell'ammissibilità della proposta, la pubblicazione del testo nel *Diário* (Gazzetta ufficiale del Parlamento), le formalità amministrative e infine l'esame del contenuto;

la discussione, seguita dall'adozione della proposta, che prevede un dibattito sulle questioni generali e uno sui punti specifici. Seguono una votazione sulla proposta nel complesso, una votazione sui punti specifici e una votazione complessiva finale. L'adozione di una proposta può essere votata a maggioranza semplice, a maggioranza assoluta o a maggioranza qualificata;

la supervisione del Presidente della Repubblica entro la scadenza stabilita dalla legge. Può seguirne la promulgazione del testo proposto o l'esercizio del diritto di veto, nel qual caso il testo viene ridiscusso in Parlamento. Se la votazione è confermata o se vengono apportati emendamenti, il testo viene nuovamente trasmesso al Presidente per la promulgazione, che deve avvenire sempre entro una scadenza predeterminata. Compete al Presidente della Repubblica «promulgare le leggi, i decreti-legge e i decreti normativi e ordinarne la pubblicazione e firmare le risoluzioni del Parlamento relative all'approvazione di accordi internazionali e di altri decreti governativi» (articolo 134, lettera b), della Costituzione portoghese);

la pubblicazione: dopo la promulgazione, il Presidente della Repubblica deve ordinare che il nuovo testo di legge sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica portoghese.

Il processo legislativo del governo comprende le seguenti fasi principali:

l'iniziativa legislativa: che spetta ai ministeri competenti;

le consultazioni: in questa fase il ministro che ha presentato la proposta deve raccogliere pareri, procedendo anche all'audizione degli organi indicati nella Costituzione e nei testi di legge;

la valutazione preliminare e nel merito: le proposte sono esaminate e valutate dopo la loro ammissione preliminare;

l'approvazione: anche se alcuni tipi di atti legislativi non richiedono l'approvazione in Consiglio dei ministri, di regola quest'ultima operazione è generalmente effettuata;

la supervisione: «entro quaranta giorni dalla data in cui ha ricevuto un decreto governativo per la promulgazione (...), il presidente della Repubblica lo promulga o esercita il diritto di veto. In quest'ultimo caso, ne indica per iscritto la motivazione al governo» (articolo 136, comma 4, della Costituzione portoghese);

la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica portoghese del testo approvato.

7. Procedure per l'entrata in vigore delle norme nazionali

«Le leggi diventano vincolanti dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale». «Tra la pubblicazione e l'entrata in vigore decorre il periodo stabilito nel testo stesso della legge o, in mancanza di tale disposizione, il periodo stabilito in disposizioni giuridiche specifiche» (articolo 5 del Codice civile).

A norma dell'articolo 2 della legge n° 74/98 dell'11 novembre 1998, quale attualmente esistente:

1° - «gli atti legislativi e gli altri atti di carattere generale entrano in vigore il giorno in essi stabilito, ma non prima del giorno successivo alla loro pubblicazione»;

2° - «se non è stata stabilita una data, gli atti interessati entrano in vigore in tutto il territorio portoghese e al di fuori del Portogallo cinque giorni dopo la loro pubblicazione»;

3° - i termini temporali di cui al comma 2 decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito internet dell'*Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA*.

8. Mezzi per la risoluzione di eventuali conflitti tra le varie norme giuridiche

In tale campo la funzione più importante spetta alla Corte costituzionale, che è competente per dichiarare l'incostituzionalità di disposizioni contrarie alla Costituzione portoghese o ai principi in essa enunciati.

Nel giudicare sui casi specifici che vengono loro sottoposti, gli organi giurisdizionali non possono applicare norme che si configurino come violazione della Costituzione o dei principi che ne derivano.

Nel processo d'interpretazione che effettuano per valutare i fatti loro sottoposti, è compito degli organi giurisdizionali comporre gli eventuali conflitti che insorgono tra disposizioni giuridiche diverse, sempre nel rispetto della gerarchia delle fonti indicata in precedenza. In tale intervento, i tribunali devono considerare il sistema giuridico come un corpus unitario, escludendo incompatibilità o incoerenze, in particolare di natura logica e semantica, e devono ponderare le circostanze soggiacenti all'adozione delle norme e le condizioni specifiche prevalenti al momento del giudizio, esigendo sempre un minimo di corrispondenza letterale (anche se espressa imperfettamente) con la soluzione adottata nella legislazione, presumendo che il legislatore abbia optato per le soluzioni «più opportune» e abbia saputo «esprimere le proprie intenzioni in termini adeguati» (articolo 9 del Codice civile).

Per quanto riguarda i conflitti tra norme nel campo del diritto internazionale privato, consultare la rubrica «Legge applicabile».

Banche dati giuridiche

 **Digesto** è la banca dati giuridica ufficiale portoghese e contiene il *Diário da República* (Gazzetta ufficiale).

Digesto – sistema integrato di informazioni giuridiche

La banca dati Digesto è stata creata conformemente alla risoluzione del Consiglio dei Ministri n° 48/92 del 31 dicembre 1992 e mette a disposizione:

gli atti pubblicati nelle serie 1 e 2 della *Gazzetta ufficiale*;

informazioni legali a titolo gratuito e in maniera integrata, dettagliata e aggiornata:

la durata, l'entrata in vigore e le note sugli atti pubblicati nella prima serie della *Gazzetta ufficiale* dal 5 ottobre 1910 e vari documenti dei decenni precedenti, nonché atti della seconda serie della *Gazzetta ufficiale*, trattati dalla banca dati PCMLEX;

tutte le informazioni utili, come *normas habilitantes* (norme di abilitazione), normative, *diplomas de desenvolvimento* (certificati di sviluppo), modifiche apportate e subite, diritto comunitario applicabile, direttive amministrative della Direzione generale del bilancio, giurisprudenza pubblicata e relativi strumenti di regolamentazione collettiva del lavoro;

Digesto fornisce l'accesso ad altre tre banche dati: LEGAÇOR - banca dati della legislazione regionale delle Azzorre, REGTRAB - banca dati specifica dei contratti di lavoro, DGO-DOUT - banca dati specifica contenente le circolari e i pareri della Direzione generale del bilancio.

Digesto permette inoltre di accedere - attraverso l'interoperabilità con le banche dati giuridiche del ministero della Giustizia, con l'Ufficio del *Procuradoria-Geral da República* (PGR, Procuratore generale della Repubblica) e con l'Assemblea della Repubblica, attraverso la sua banca dati AP - *Atividade Parlamentar* (attività parlamentare) - rispettivamente alla giurisprudenza dei principali organi giurisdizionali, ai pareri del PGR e a tutto il lavoro legislativo preparatorio, dalla presentazione dell'iniziativa legislativa alla sua pubblicazione.

Diário da República Eletrónico (DRE, Gazzetta ufficiale elettronica)

Ai sensi del decreto-legge n° 83/2016 del 16 dicembre 2016, la *Gazzetta ufficiale* è un servizio pubblico, universale e gratuito, pubblicato esclusivamente per via elettronica. Questo servizio pubblico è garantito dalla società *Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM)*, che gestisce la pubblicazione della *Gazzetta ufficiale* sul suo sito internet. L'accesso universale e gratuito permette inoltre di stampare, archiviare, cercare e accedere liberamente ai contenuti degli atti pubblicati nelle serie 1 e 2 della *Gazzetta ufficiale* in formato elettronico e in libero accesso.

In *Gazzetta ufficiale* devono essere obbligatoriamente messi a disposizione:

il testo giuridico degli atti che devono essere pubblicati in Gazzetta ufficiale, conformemente alla Costituzione e alla legislazione, in particolare la legge n° 74 /98 dell'11 novembre 1998, quale emendata e ripubblicata dalla legge n° 43/2014 dell'11 luglio 2014;

uno strumento aggiornato di consultazione del testo consolidato, senza valore legale, della legislazione applicabile dell'ordinamento giuridico;

uno strumento per la consultazione della terminologia legale;

uno strumento per la ricerca, attraverso descrittori terminologici, degli atti che richiedono la pubblicazione in Gazzetta ufficiale;

informazioni legali, debitamente elaborate e sistematizzate;

un'interconnessione con basi settoriali di informazioni giuridiche complementari, tra cui la giurisprudenza, il diritto comunitario, le direttive amministrative e la dottrina;

l'invio gratuito, via e-mail, degli indici della prima e della seconda serie della *Gazzetta ufficiale* ai rispettivi abbonati di questo servizio.

Link

 [Diário da República - Portogallo](#)

Ultimo aggiornamento: 04/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Romania

Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico rumeno e una panoramica della legislazione in Romania.

Fonti del diritto

Le fonti del diritto rumeno sono:

la Costituzione rumena;

le leggi adottate dal Parlamento (leggi costituzionali, leggi organiche e leggi ordinarie);

i decreti del presidente della Romania;

gli atti normativi del governo (ordinanze, ordinanze straordinarie, decisioni);

gli atti normativi dell'amministrazione centrale (ordinanze, linee guida e regolamenti ministeriali);

gli atti normativi delle autorità amministrative locali (consigli distrettuali, consigli locali, consiglio generale del comune di Bucarest);

il diritto dell'Unione europea (regolamenti, direttive);

i trattati internazionali cui la Romania ha aderito.

Tipi di atti normativi – descrizione

L'ordinamento giuridico rumeno comprende i seguenti strumenti normativi:

la Costituzione è la legge suprema dello Stato. Disciplina la struttura della Romania quale Stato nazionale, unitario e indivisibile, nonché i rapporti tra i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario e tra organi dello Stato, cittadini e persone giuridiche;

le **leggi costituzionali** sono emanate dal potere costituente, ossia dall'assemblea costituente eletta e convocata a tal fine;

le **leggi organiche** disciplinano gli ambiti di maggiore rilevanza per lo Stato, quali le frontiere nazionali, la cittadinanza rumena, lo stemma e il sigillo dello Stato, la disciplina giuridica in materia di proprietà e successione, l'organizzazione e lo svolgimento dei referendum, i reati, le pene e le norme sulla loro esecuzione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, degli organi giurisdizionali, del pubblico ministero e della Corte dei conti, i diritti delle persone lese da un'autorità pubblica, la difesa nazionale, l'organizzazione degli organi di governo e i partiti politici;

le **leggi ordinarie** disciplinano ogni altro settore non regolato dalle leggi organiche. Una legge ordinaria non può emendare o modificare una norma di livello superiore, per esempio una legge organica o la Costituzione;

in alcuni casi particolari (sospensione delle attività parlamentari), determinati settori stabiliti dal Parlamento possono, sulla base di una delega legislativa, essere disciplinati mediante **ordinanze del governo**. Tali ordinanze sono emanate sulla base di una specifica legge di conferimento di poteri, nei limiti e alle condizioni ivi stabilite. In situazioni di emergenza il governo può emettere, qualora lo ritenga necessario, ordinanze straordinarie in qualunque settore;

le **decisioni del governo** stabiliscono le modalità di effettiva applicazione delle leggi o altri aspetti organizzativi relativi alla loro applicazione;

gli **atti normativi adottati dall'amministrazione centrale** (ordini e istruzioni) sono emanati soltanto sulla base di leggi e di decisioni e ordinanze del governo e allo scopo di attuarle;

gli atti delle autorità amministrative autonome;

gli **atti normativi emessi dalle autorità amministrative locali** (consigli distrettuali, consigli locali e consiglio generale del comune di Bucarest) disciplinano gli ambiti che rientrano nella sfera di competenza degli enti locali.

Altre fonti del diritto

Giurisprudenza della CEDU e giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'UE.

Sebbene la giurisprudenza nazionale non rappresenti una fonte del diritto, le sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione al fine di garantire l'interpretazione uniforme di talune disposizioni giuridiche rappresentano indubbiamente fonti secondarie del diritto. Possono essere considerate fonti secondarie del diritto anche le decisioni della Corte costituzionale, che producono effetti *erga omnes* e non *inter partes litigantes*.

A norma dell'articolo 1 della legge n. 287/2009 relativa al codice civile, le fonti del diritto civile sono **le leggi, le prassi e i principi generali del diritto**. Per "prassi" si intendono gli usi (consuetudini) e le prassi professionali.

Le disposizioni sopra citate stabiliscono le seguenti norme per l'applicazione delle prassi quali fonti del diritto:

le prassi si applicano nei casi non previsti dalla legge; qualora non esista alcuna prassi in materia, si applicano le disposizioni giuridiche relative a casi analoghi e, in assenza di tali disposizioni, si applicano i principi generali del diritto;

nelle materie disciplinate dalla legge, le prassi si applicano soltanto nella misura in cui la legge vi faccia esplicito riferimento;

soltanto le prassi conformi all'ordine pubblico e al buon costume sono considerate fonti del diritto;

la parte interessata deve dimostrare l'esistenza e il contenuto delle prassi. Per le prassi pubblicate nelle raccolte elaborate dalle autorità o dagli organismi competenti in materia e autorizzati l'esistenza è presunta fino a prova contraria.

Gerarchia delle fonti

La gerarchia delle fonti in Romania è la seguente:

la Costituzione rumena e le leggi costituzionali occupano la prima posizione nella gerarchia delle fonti giuridiche. Tutti gli altri atti normativi devono conformarsi a esse;

le leggi organiche sono al secondo posto nella gerarchia delle fonti. Sono adottate dal Parlamento a maggioranza qualificata;

le leggi ordinarie occupano il terzo posto all'interno della gerarchia. Sono adottate dal Parlamento a maggioranza semplice. Una legge ordinaria non può emendare o modificare una legge organica né la Costituzione;

le ordinanze del governo rappresentano la quarta categoria di fonti;

le decisioni del governo sono il quinto tipo di fonti nella gerarchia;

gli atti normativi emanati dall'amministrazione centrale e dalle autorità amministrative autonome rappresentano la sesta categoria di fonti nella gerarchia;

gli atti normativi emessi dalle amministrazioni pubbliche locali (consigli distrettuali, consigli locali e consiglio generale del comune di Bucarest) occupano

l'ultima posizione nella gerarchia delle fonti.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi

Come sancito dalla Costituzione, lo Stato si fonda sui principi democratici costituzionali di **separazione dei poteri e di bilanciamento dei poteri statali** (legislativo, esecutivo e giudiziario).

I poteri sono suddivisi tra il Parlamento, il governo e gli organi giudiziari e sono da essi esercitati. La Corte costituzionale, l'*Avocatul Poporului din România* (difensore civico della Romania), la *Curtea de Conturi* (Corte dei conti) e il *Consiliul Legislativ* (Consiglio legislativo) garantiscono altresì l'equilibrio dei poteri tra le autorità pubbliche e i cittadini.

Il Parlamento è l'organo supremo di rappresentanza dei cittadini e l'unica autorità legislativa del paese. È composto dalla [Camera dei deputati](#) e dal [Senato](#). In linea di principio, il **potere legislativo** è di competenza esclusiva del Parlamento, ma in alcuni casi tale funzione è condivisa con l'[esecutivo \(governo\)](#) e gli elettori (cittadini).

[Il governo](#) può emettere ordinanze sulla base di una specifica legge di conferimento di poteri adottata dal Parlamento. In casi eccezionali che richiedono un intervento urgente, il governo può altresì emettere ordinanze straordinarie.

Iter legislativo

L'iter legislativo si svolge in tre fasi.

1. La fase governativa o pre-parlamentare riguarda:

l'elaborazione del disegno di legge a livello di governo;

la presentazione del disegno di legge per sottoporlo al dibattito pubblico, alle condizioni previste dalla legge;

l'approvazione da parte del Consiglio legislativo e di altre istituzioni nonché a livello interministeriale;

l'adozione del disegno di legge da parte del governo.

2. La fase parlamentare riguarda:

la trasmissione del disegno di legge a una delle Camere (Camera dei deputati o Senato in funzione di prima Camera), a seconda delle competenze stabilite dalla Costituzione rumena;

la discussione e l'adozione della relazione/del parere sul disegno di legge in seno alle commissioni parlamentari permanenti (in circostanze specifiche possono essere istituite anche commissioni speciali);

la sessione plenaria della prima Camera, che si pronuncia sui disegni di legge e sulle proposte legislative entro 45 giorni dalla data della loro presentazione all'Ufficio permanente;

per i codici e altre leggi particolarmente complesse, il termine è di 60 giorni dalla presentazione all'Ufficio permanente;

per le ordinanze straordinarie del governo il termine è di 30 giorni;

in caso di superamento dei termini stabiliti, il disegno di legge o la proposta legislativa si considerano adottati e sono trasmessi alla Camera dei deputati, che adotta la decisione finale.

I disegni di legge/le proposte legislative sono quindi sottoposti al voto (approvati o respinti) e trasmessi alla Camera decisionale (Camera dei deputati o Senato), che adotta la versione finale dell'atto legislativo.

3. La fase post-parlamentare riguarda:

il controllo costituzionale, ossia il controllo *a priori* (la Corte costituzionale conferma che la legge è compatibile con la Costituzione). Il controllo può essere richiesto dal [presidente della Romania](#), dal presidente di una delle Camere, dal governo, dalla Corte di cassazione, dal difensore civico della Romania o da un minimo di 50 deputati o 25 senatori; il controllo può anche essere effettuato d'ufficio in caso di riesame della Costituzione;

infine, **la legge è promulgata** dal presidente entro 20 giorni dal ricevimento. Se il presidente chiede il riesame dell'atto (tale richiesta può essere effettuata un'unica volta) o una verifica della sua costituzionalità, la legge sarà promulgata entro 10 giorni dal ricevimento della stessa in seguito al riesame o all'avvenuta ricezione della conferma di costituzionalità della legge da parte della Corte costituzionale;

la legge entra in vigore entro tre giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte I, oppure a una data successiva precisata nella legge stessa.

Banche dati giuridiche

a) [Il portale legislativo](#), gestito dal ministero della Giustizia, è un sistema informativo sulla legislazione, che consente a tutti gli interessati un accesso rapido, gratuito e illimitato alla legislazione nazionale nella versione aggiornata e consolidata. L'applicazione è connessa al portale comune europeo di accesso al diritto nazionale [N-Lex](#).

Il portale legislativo è stato elaborato dal ministero della Giustizia nel quadro di un progetto sovvenzionato dal Fondo sociale europeo nell'ambito del *programma operativo per lo sviluppo delle capacità amministrative*.

La banca dati è aggiornata quotidianamente e dà accesso a oltre 150 000 atti normativi dal 1989 a oggi, nonché a una serie di precedenti leggi pertinenti.

La ricerca nella banca dati può essere effettuata utilizzando diversi criteri, ad esempio:

parole nel titolo;

parole nel testo;

tipo di documento;

numero del documento;

tipo e numero di pubblicazione ufficiale;

data di pubblicazione;

autorità che ha emesso l'atto normativo, ecc.

b) Anche un'altra [banca dati giuridica rumena](#) concepita, gestita e aggiornata dal Consiglio legislativo garantisce accesso pubblico e gratuito alla legislazione rumena.

Si tratta della versione online del *Repertoriul legislației României*® (Repertorio legislativo rumeno), ossia il registro ufficiale della legislazione rumena, che fornisce informazioni precise e corrette sullo stato giuridico di ogni legge in momenti diversi.

La banca dati riguarda il periodo dal 1864 a oggi.

La ricerca può essere effettuata utilizzando i seguenti criteri:
categoria/tipo di atto legislativo;
numero;
anno (periodo) di emanazione;
intervallo di pubblicazione;
pubblicazione ufficiale (tipo, numero, anno);
parole chiave nel titolo;
stato dell'atto (in vigore, non più in vigore);
altri criteri (atto legislativo, singolo/pubblicato, non pubblicato).

Il sito Intranet del **Consiglio legislativo** contiene una banca dati aggiornata con informazioni giuridiche dettagliate necessarie per l'attività specifica di approvazione dei disegni di legge e per fornire informazioni utili durante l'iter legislativo.

c) Un'altra [banca dati giuridica](#) (organizzata diversamente) è accessibile sul sito Internet della [Camera dei deputati](#) (una delle Camere del Parlamento).
Le ricerche possono essere effettuate utilizzando i seguenti criteri:

tipo di atto legislativo;
numero;
data;
autorità pubblica che ha emesso l'atto legislativo;
data di pubblicazione e parole chiave (presenti nel titolo e nel testo principale dell'atto).

L'accesso alla banca dati è gratuito?

Sì, l'accesso alla banca dati è **gratuito**.

Ultimo aggiornamento: 16/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Slovenia

Questa pagina contiene informazioni sul sistema giuridico sloveno.

Fonti del diritto

Tipi di atti normativi - descrizione

Nel sistema giuridico della Repubblica slovena vengono adottate norme giuridiche astratte a livello statale e locale. Gli atti normativi a livello statale sono la *Ustava* (Costituzione), le *zakoni* (leggi) e le norme di attuazione che sono suddivise in due grandi categorie: gli *uredbe* (decreti, tradotti anche come "regolamenti ministeriali") e i *pravilniki* (regolamenti).

I consigli locali adottano principalmente *odloki* (ordinanze).

Il sistema giuridico sloveno non riconosce il principio del precedente giudiziario, il che significa che gli organi giurisdizionali di grado inferiore non sono formalmente vincolati alle decisioni degli organi giurisdizionali di grado superiore. Tuttavia gli organi giurisdizionali di grado inferiore tendono generalmente a uniformarsi alla giurisprudenza di quelli di grado superiore e della Corte suprema.

La Corte suprema in seduta plenaria può formulare *načelno pravno mnenje* (**pareri giuridici di principio**) su questioni importanti per l'applicazione uniforme delle leggi. Secondo quanto previsto dalla legge sull'ordinamento giudiziario, siffatti pareri vincolano unicamente le sezioni della Corte suprema e possono essere modificati solo in una nuova seduta plenaria. Tuttavia gli organi giurisdizionali di grado inferiore tendono a uniformarsi ai pareri giuridici di principio e la Corte suprema, nelle sue pronunce, chiede che si tenga conto dell'eventuale richiamo effettuato da una delle parti a un parere giuridico già adottato sulla questione di cui si discute.

Le leggi e altre disposizioni devono rispettare i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti e i trattati sottoscritti dalla Slovenia (come previsto dall'articolo 8 della Costituzione). I trattati ratificati e pubblicati trovano applicazione diretta. La Corte costituzionale della Repubblica slovena stabilisce che i trattati internazionali si collocano in una posizione superiore rispetto alle leggi nella gerarchia delle fonti del diritto. I trattati ratificati formano parte integrante del sistema giuridico nazionale, generando in tal modo diritti e obblighi per le persone fisiche e giuridiche in Slovenia (purché direttamente applicabili).

Il sistema giuridico sloveno appartiene alla famiglia giuridica europea continentale dei sistemi di *civil law*; ciò significa che il diritto consuetudinario non fa parte, in quanto tale, dell'ordinamento giuridico. Tuttavia, il diritto consuetudinario gode di un certo riconoscimento nel diritto sloveno. Per esempio, secondo quanto disposto dall'articolo 12 dell'*Obligacijski zakonik* (codice delle obbligazioni), che disciplina i rapporti contrattuali tra persone fisiche e persone giuridiche, gli usi aziendali, gli usi e le prassi in essere tra le parti devono essere presi in considerazione nella valutazione dell'azione richiesta e dei relativi effetti sulle obbligazioni tra soggetti commerciali.

Nell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali, il giudice è vincolato al rispetto della Costituzione, delle leggi, dei principi generali del diritto internazionale e dei trattati internazionali ratificati e pubblicati. La legge sull'ordinamento giudiziario prevede che, qualora una questione di diritto civile non possa essere risolta secondo le disposizioni di legge vigenti, il giudice debba tenere conto delle norme applicabili in casi analoghi. Se, ciononostante, la soluzione della questione continua a essere dubbia sotto il profilo giuridico, il giudice è tenuto a decidere basandosi sui principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale, osservando la tradizione giuridica e i principi consolidati della giurisprudenza. Il giudice deve sempre agire come se dovesse decidere un numero indefinito di cause dello stesso tipo.

Gerarchia delle fonti giuridiche

Tutte le norme giuridiche devono essere conformi alla Costituzione. Le leggi e altre norme devono rispettare i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti e i trattati internazionali sottoscritti dalla Slovenia (ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Costituzione). Inoltre le norme di attuazione e le ordinanze delle autorità locali devono essere conformi alle leggi.

Gli *splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil* (provvedimenti generali adottati per l'esercizio dell'autorità pubblica) devono essere conformi alla Costituzione, alle leggi e alle norme di attuazione.

I provvedimenti e le azioni degli organi statali, delle autorità locali e di coloro che ricoprono cariche pubbliche devono fondarsi su una legge o su una disposizione di legge.

Riguardo alla supremazia del diritto dell'Unione europea, la Costituzione fornisce la base giuridica necessaria stabilendo che gli atti legislativi e le decisioni adottate in seno alle organizzazioni internazionali, cui la Slovenia ha trasferito l'esercizio di parte delle proprie prerogative sovrane (in questo caso l'Unione europea), devono essere applicati in Slovenia secondo quanto previsto dalle disposizioni normative di tali organizzazioni.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi

Le **leggi** sono adottate dalla camera bassa del **Parlamento bicamerale sloveno**, lo *Državni zbor* (Assemblea nazionale). Ai sensi degli articoli 80 e 81 della Costituzione, l'Assemblea nazionale è composta da novanta deputati in rappresentanza dei cittadini sloveni: ottantotto sono eletti a scrutinio universale, uguale, diretto e segreto, mentre i restanti due, di cui uno appartenente alla comunità italiana e uno appartenente alla comunità ungherese, sono sempre eletti dai membri di tali comunità. L'Assemblea nazionale è eletta per un periodo di quattro anni.

I **decreti** sono adottati dal *Vlada* (**governo**), mentre i **singoli ministri** emettono i **regolamenti**. Ai sensi degli articoli da 110 a 119 della Costituzione, il governo è formato da un *Predsednik vlade* (primo ministro, chiamato "presidente del governo") e dai ministri. Nell'ambito delle loro funzioni, il governo e i ministri sono indipendenti e rispondono all'Assemblea nazionale, che può metterli in stato d'accusa, votare una mozione di sfiducia o porre fine alla loro carica mediante interpellanza. Il primo ministro è eletto dall'Assemblea nazionale e dopo la sua elezione propone i ministri che devono essere nominati o revocati dall'Assemblea nazionale.

La **Corte costituzionale** svolge un ruolo fondamentale nel quadro istituzionale, in quanto può abrogare leggi, norme di attuazione e ordinanze locali da essa ritenute incostituzionali. La Corte può inoltre emettere pareri sulla costituzionalità di trattati internazionali e si pronuncia sui ricorsi costituzionali proposti dai cittadini, che possono essere presentati una volta esauriti tutti gli altri rimedi.

Le ordinanze locali sono adottate da *občinski svet*, *mestni svet* (consigli locali), eletti direttamente dai residenti di un comune.

Processo decisionale

Le proposte di legge possono essere presentate all'Assemblea nazionale dal governo, da singoli deputati dell'Assemblea nazionale, dalla camera alta del Parlamento, ovvero lo *Državni svet* (Consiglio nazionale) o da cinquemila elettori. Secondo quanto previsto dal *Poslovník Državnega zbora* (regolamento dell'Assemblea nazionale), la normale procedura parlamentare consta di tre letture della proposta o del progetto di legge.

Il suddetto regolamento prevede inoltre una procedura d'urgenza accelerata. Ai sensi dell'articolo 86, l'Assemblea nazionale può approvare una decisione se è presente la maggioranza dei deputati e se la legge è adottata dalla maggioranza dei deputati presenti in aula, a meno che non sia prevista una diversa maggioranza. Il Consiglio nazionale può porre il veto su una legge adottata dall'Assemblea nazionale e quest'ultima può superare tale veto con la maggioranza dei suoi deputati.

Il **referendum legislativo** (quale definito all'articolo 90 della Costituzione) è disciplinato dalla *Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi* (legge sul referendum e l'iniziativa popolare) e può essere proposto dalla stessa Assemblea nazionale o su richiesta del Consiglio nazionale, di un terzo dei deputati o di quarantamila elettori. Gli elettori hanno la possibilità di confermare o di respingere la legge approvata dall'Assemblea nazionale prima che venga promulgata dal *Predsednik republike* (**Presidente della Repubblica**).

Il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare una legge entro otto giorni dalla sua approvazione. Ai sensi dell'articolo 154 della Costituzione, prima di entrare in vigore, tutte le leggi devono essere pubblicate. Le leggi adottate dalle istituzioni dello Stato sono pubblicate sull'*Uradni list Republike Slovenije* (Gazzetta ufficiale della Repubblica slovena) mentre le ordinanze e altre disposizioni locali sono pubblicate su gazzette locali.

Gli **emendamenti alla Costituzione** sono effettuati seguendo una procedura specifica, prevista dalla Costituzione. Le proposte di emendamento della Costituzione possono essere presentate da 20 deputati dell'Assemblea nazionale, dal governo o da trentamila elettori. Sulle proposte decide l'Assemblea nazionale alla maggioranza dei due terzi dei deputati presenti in aula, mentre un emendamento può essere adottato alla maggioranza dei due terzi dell'insieme dei deputati. L'articolo 87 della Costituzione stabilisce che i diritti e i doveri dei cittadini sloveni e delle altre persone possono essere determinati dall'Assemblea nazionale esclusivamente tramite legge.

I **regolamenti dell'Unione europea** e le **decisioni** adottate dalle istituzioni UE sono direttamente applicabili nella Repubblica slovena e, per entrare in vigore, non è necessario ratificarli né pubblicarli nella Gazzetta ufficiale della Repubblica slovena.

I **trattati internazionali** di cui la Repubblica slovena è firmataria entrano in vigore dopo la loro ratifica da parte dell'Assemblea nazionale in base a una procedura ad hoc. I trattati internazionali vengono ratificati con l'adozione di una legge proposta dal governo. Una legge sulla ratifica di un trattato internazionale è approvata alla maggioranza semplice dei deputati presenti in aula, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla Costituzione o dalla legge.

Banche dati giuridiche

Pravno-informacijski sistem (PIS, sistema di informazione giuridica)

Il  **sistema di informazione giuridica** – il *register predpisov Republike Slovenije* (registro delle disposizioni di legge della Repubblica slovena) contiene rimandi alle disposizioni di legge degli altri organi statali e alla Gazzetta ufficiale.

Zakonodaja državnega zbora (legislazione dell'Assemblea nazionale)

La banca dati della  **legislazione dell'Assemblea nazionale** contiene i testi di tutte le leggi e di altri atti normativi in discussione all'Assemblea nazionale.

Tra questi figurano:

testi di legge consolidati – la versione consolidata ufficiale delle leggi approvate dopo il 29 novembre 2002 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica slovena e la versione consolidata non ufficiale delle leggi approvate dopo il 17 giugno 2007;

leggi approvate – leggi approvate dall'Assemblea nazionale e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica slovena dal 25 giugno 1991, data dell'indipendenza;

atti normativi approvati – atti normativi approvati dall'Assemblea nazionale e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica slovena a partire dal 28 novembre 1996;

proposte e progetti di legge - proposte e progetti di legge presentati per la discussione nella legislatura in corso dell'Assemblea nazionale (la banca dati contiene inoltre proposte e progetti di legge che sono stati approvati ma non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica slovena);

letture di leggi (conclusione dell'iter) – archivio di tutte le letture delle leggi sottoposte all'Assemblea nazionale dopo il 28 novembre 1996;


proposte e progetti di atti normativi – proposte e progetti di atti normativi presentati per la discussione nella legislatura in corso dell'Assemblea nazionale (la banca dati contiene inoltre proposte e progetti di atti normativi approvati, ma non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica slovena);

letture di atti normativi (conclusione dell'iter) – archivio di tutte le letture degli atti normativi presentati per essere discussi in Assemblea nazionale dopo il 28 novembre 1996;

proposte di ordinanze – proposte di ordinanze presentate per la discussione nella legislatura in corso dell'Assemblea nazionale (la banca dati contiene inoltre proposte di ordinanze approvate, ma non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica slovena);

letture di ordinanze (conclusione dell'iter) – archivio di tutte le letture delle ordinanze sottoposte all'Assemblea nazionale dopo il 28 novembre 1996.

Gazzetta ufficiale della Repubblica slovena

La  **Gazzetta ufficiale della Repubblica slovena** è responsabile dell'insieme delle pubblicazioni ufficiali di tutte le disposizioni di legge nazionali. Tutti i documenti sono pubblicati online.

Link

 [legislazione dell'Assemblea nazionale](#)

 [sistema di informazione giuridica](#)

 [Gazzetta ufficiale della Repubblica slovena](#)

Ultimo aggiornamento: 20/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Slovacchia

Questa pagina fornisce informazioni sul sistema giuridico slovacco.

Informazioni sull'ordinamento giuridico slovacco sono disponibili alla pagina [Rete giudiziaria europea: ordinamento giuridico della giustizia civile](#).

Fonti del diritto

Tipi di atti normativi - descrizione

L'espressione "fonti del diritto" è usata con tre accezioni:

fonti del diritto in senso materiale - fonti materiali del diritto

fonti del diritto in senso epistemologico - fonti della conoscenza del diritto

fonti del diritto in senso formale - fonti formali del diritto

Si distinguono tradizionalmente diverse categorie di fonti del diritto, in base al modo in cui le norme giuridiche sono state elaborate e al loro grado di obbligatorietà. Tali categorie sono:

la consuetudine giuridica;

i precedenti (giurisprudenza);

gli atti giuridici normativi;

i contratti normativi

i principi giuridici generali;

il buon senso;

la letteratura giuridica, i libri di attualità e i pareri degli esperti;

i trattati internazionali, ove debitamente recepiti nell'ordinamento giuridico della Repubblica slovacca.

Gerarchia delle fonti giuridiche

Uno dei principi fondamentali del sistema giuridico slovacco è la gerarchia delle norme giuridiche. È estremamente importante capire il posto di questo principio nella pratica legislativa e nell'applicazione delle leggi. La gerarchia delle norme giuridiche non è, tuttavia, una pura questione di precedenza logica delle norme. Alla gerarchia si collega la questione dell'**autorità legittima**. La gerarchia presuppone inoltre l'imperativo categorico in base al quale una legge può essere emessa solo da un organo autorizzato specificamente a farlo per legge, nel rispetto della legge e nei limiti dei suoi poteri legislativi.

La legislazione è classificata in funzione del suo "rango giuridico". Per "**rango giuridico**" s'intende la proprietà delle norme giuridiche di disporsi in subordine rispetto a quelle di rango giuridico superiore o di derivare da una norma giuridica di rango superiore. Ne consegue che, in una situazione in cui vi siano norme giuridiche di diverso rango giuridico, la norma di rango inferiore non può essere in contraddizione con quella di rango superiore, ma quest'ultima può annullare quella di rango inferiore.

La classificazione gerarchica della legislazione sulla base del rango giuridico è la seguente:

Legislazione primaria (leggi)

leggi costituzionali (sempre legislazione primaria);

leggi (legislazione primaria o derivata da leggi costituzionali).

Legislazione secondaria (legislazione subordinata)

regolamenti governativi – sempre legislazione secondaria;

norme giuridiche degli organi governativi centrali – sempre legislazione secondaria;

norme giuridiche degli organi di enti territoriali autonomi (autorità) – legislazione primaria o secondaria;

norme giuridiche emanate in circostanze eccezionali da autorità diverse dagli organi governativi – sempre legislazione secondaria.

Nel sistema della legislazione, il fatto che una determinata legge prevalga sulle altre implica che tutte le altre norme giuridiche devono derivare da essa, essere compatibili con essa e non opporvisi. Nella pratica significa che, quando una norma giuridica di rango inferiore è in contraddizione con una norma di rango giuridico superiore, si applica la seconda.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione delle norme giuridiche

Gli organi e le autorità elencati di seguito hanno il potere di approvare leggi (organi legislativi):

il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca - Costituzione, leggi costituzionali, leggi, trattati internazionali di livello superiore alle leggi, trattati internazionali aventi forza di legge;

il governo della Repubblica slovacca: regolamenti governativi;

i ministeri e gli altri organi governativi centrali: vari atti normativi di applicazione generale;

le assemblee comunali e locali: regolamenti di applicazione generale;

le autorità comunali e locali e gli organi dell'amministrazione locale: regolamenti di applicazione generale.

Processo legislativo

Fasi del processo legislativo:

presentazione del progetto di legge - iniziativa legislativa;

dibattito sul progetto;

votazione (decisione in merito al progetto);

firma del progetto approvato;

promulgazione (pubblicazione) della legge

Processo decisionale

Processo legislativo

Presentazione di un progetto di legge - iniziativa legislativa

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, della legge n. 460/1992 (Costituzione della Repubblica slovacca), possono presentare progetti di legge:

le commissioni del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca

i membri del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca

il governo della Repubblica slovacca

I progetti di legge presentati devono essere suddivisi in articoli e corredati di note esplicative.

Dibattito sul progetto

Conformemente al regolamento interno del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca (legge n. 350/1996), i progetti di legge sono oggetto di tre letture. **La prima lettura** consiste in un dibattito generale sul merito, ovvero sulla **“filosofia” della legge proposta**. In questa fase non possono essere presentate proposte di emendamento o di integrazione.

In seconda lettura il progetto di legge viene esaminato dalla commissione o dalle commissioni del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca cui è stato assegnato. Ciascun progetto di legge è esaminato dalla commissione costituzionale, che ne verifica in particolare la **conformità con la Costituzione della Repubblica slovacca**, le leggi costituzionali, i trattati internazionali che vincolano la Repubblica slovacca, le leggi e il diritto dell'Unione europea. In un secondo momento possono essere **proposti emendamenti e integrazioni** che vengono votati al termine del dibattito in commissione. Le diverse posizioni devono pertanto essere armonizzate prima del dibattito sul progetto di legge in seduta plenaria al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca. Una volta che **la commissione competente nel merito ha approvato la relazione congiunta delle commissioni adottando una risoluzione speciale**, il progetto di legge viene inviato al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca. Tale relazione funge da base per il dibattito e la votazione sul progetto di legge in seconda lettura al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca.

La **terza lettura** si limita alle disposizioni del progetto di legge che sono state oggetto di proposte di emendamento o di integrazione approvate in seconda lettura. In questa fase i deputati possono proporre solo correzioni degli errori di redazione giuridica e di lingua. Eventuali proposte di emendamento e di integrazione intese ad eliminare altri tipi di errori devono essere presentate da almeno 30 deputati del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca. Una volta che queste proposte sono state discusse, il progetto di legge viene sottoposto a votazione in blocco.

Votazione (decisione in merito al progetto)

Perché una legge sia approvata, è necessario che **voti a suo favore la maggioranza assoluta dei membri presenti**.

Per modificare la Costituzione o abrogare alcuni suoi articoli, è necessaria la maggioranza qualificata, ovvero la maggioranza dei tre quinti di tutti i membri del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca (3/5 di 150).

Il quorum del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca è raggiunto in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Firma del progetto adottato

Il progetto adottato è firmato:

dal Presidente della Repubblica slovacca;

dal presidente del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca;

dal primo ministro della Repubblica slovacca

Questa fase della procedura comprende la verifica del contenuto e della forma finale del progetto di legge adottato, nonché il controllo della correttezza della procedura di adozione. Con la loro firma, i tre attori costituzionali supremi approvano la legge per come è stata formulata.

Il Presidente della Repubblica slovacca dispone del diritto di veto “sospensivo”: può cioè rifiutarsi di firmare una legge approvata se ritiene che il suo contenuto sia lacunoso. In tal caso egli rinviava la legge approvata, unitamente alle sue osservazioni, al Consiglio nazionale della Repubblica slovacca affinché avvii una nuova discussione.

La legge rinviata viene quindi sottoposta alla seconda e terza lettura; nel corso di tale esame il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca può tenere conto delle osservazioni del Presidente, senza tuttavia essere costretto a farlo. Il Consiglio nazionale della Repubblica slovacca può revocare il veto sospensivo con una nuova votazione, nel qual caso la legge deve essere promulgata anche senza la firma del Presidente.

Promulgazione (pubblicazione) della legge

La promulgazione è l'ultima fase del processo legislativo. La legislazione applicabile su tutto il territorio nazionale è pubblicata ufficialmente nella Raccolta delle leggi della Repubblica slovacca a cura del ministero della Giustizia della Repubblica slovacca. La Raccolta delle leggi è lo strumento di pubblicazione nazionale della Repubblica slovacca. Esiste sia in forma elettronica che cartacea. La versione elettronica e quella cartacea della Raccolta delle leggi producono effetti giuridici equivalenti e hanno contenuto identico. La versione elettronica della Raccolta delle leggi è accessibile gratuitamente dal portale Slov-Lex.

Inizio validità/entrata in vigore

Le norme giuridiche acquisiscono validità dal giorno della loro promulgazione nella Raccolta delle leggi.

Esse entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro promulgazione nella Raccolta delle leggi, a meno che la loro formulazione non preveda una data di entrata in vigore successiva.

Gli altri atti acquisiscono valore vincolante dal giorno della loro promulgazione nella Raccolta delle leggi.

Risoluzione dei conflitti tra le diverse fonti del diritto

La legislazione di rango giuridico inferiore non deve essere in contraddizione con quella di rango giuridico superiore.

La legislazione può essere modificata o abrogata solo da legislazione di rango giuridico pari o superiore.

In pratica, nella risoluzione dei conflitti tra leggi aventi lo stesso rango giuridico si applica il principio secondo cui una legge più recente abroga o modifica una legge precedente oppure una norma giuridica specifica abroga o modifica una norma di carattere generale.

Nell'ambito della sua funzione di controllo, la Corte costituzionale della Repubblica slovacca si pronuncia sulla conformità:

delle leggi rispetto alla Costituzione;

dei regolamenti governativi e delle norme giuridiche di applicazione generale dei ministeri e di altri organi governativi centrali rispetto alla Costituzione, alle leggi costituzionali e alle leggi;

dei regolamenti di applicazione generale emessi da organi di enti autonomi rispetto alla Costituzione e alle leggi;

delle norme giuridiche di applicazione generale emesse da organi locali dell'amministrazione centrale rispetto alla Costituzione, alle leggi e alle altre norme giuridiche di applicazione generale;

norme giuridiche di applicazione generale rispetto ai trattati internazionali promulgati secondo le modalità di emanazione delle leggi.

Quando la Corte costituzionale emette una decisione con cui dichiara incompatibili delle leggi, queste ultime, o parti o disposizioni delle stesse, cessano di essere applicabili. Qualora gli organi che hanno emanato tali leggi non abbiano provveduto ad armonizzarla con la legislazione applicabile avente rango giuridico superiore entro il termine successivo alla pronuncia del tribunale, tali leggi, o parti o disposizioni delle stesse, sono annullate.

Banche dati giuridiche

Banca dati Slov-Lex del ministero della Giustizia della Repubblica slovacca

Il portale  **“Raccolta elettronica delle leggi (Slov-Lex)”** del ministero della Giustizia della Repubblica slovacca si basa su due sistemi di informazione connessi tra loro:

eZbierka - sistema di informazione che consente ai destinatari delle leggi di consultare le versioni elettroniche consolidate vincolanti delle leggi e di altre norme

eLegislativa - sistema di informazione per la gestione dei processi in tutte le fasi del processo legislativo, con strumenti di editing avanzati per i redattori dei testi legislativi

Vantaggi per i gruppi target:

Alla luce del principio fondamentale del diritto secondo cui nessuno può ignorare la legge e tutti devono essere consapevoli dei propri diritti e doveri, e che è sempre più difficile mettere in pratica considerando il volume e la complessità crescenti delle norme giuridiche, il progetto Slov-Lex contribuisce a migliorare il rispetto di questo principio garantendo a tutti un effettivo accesso alle norme vigenti.

cittadini - grazie in particolare alla sezione eZbierka, il progetto garantisce un accesso gratuito e migliore, sia per forma che per contenuto, alla legislazione vigente e rafforza il livello di informazione sulle nuove normative

operatori del diritto - beneficiano di un accesso costante alla legislazione vigente e della possibilità di essere informati sulle nuove normative adottate in Slovacchia o nell'Unione europea in generale o in un settore specifico di loro specializzazione

imprenditori - beneficiano anch'essi di un accesso gratuito e costante alla legislazione vigente, oltre che della possibilità di essere informati sulle nuove normative adottate in Slovacchia o nell'Unione europea in generale o in un settore specifico in cui operano; un migliore ambiente normativo crea condizioni più favorevoli per gli imprenditori e riduce l'onere amministrativo a carico delle imprese

enti territoriali - hanno un accesso gratuito e costante alle fonti del diritto vigente e il loro onere amministrativo si riduce di conseguenza - l'obbligo oneroso e amministrativamente gravoso di permettere la consultazione della Raccolta delle leggi nei giorni lavorativi, unito alla ricezione della Raccolta delle leggi in forma cartacea e all'archiviazione della stessa, è sostituito dall'obbligo di garantire un accesso assistito alla Raccolta delle leggi nei giorni lavorativi

organi dell'amministrazione statale - il progetto garantisce loro un accesso gratuito e costante alle fonti del diritto vigente, una riduzione dell'onere amministrativo e quindi del costo finanziario del processo legislativo, oltre alla possibilità di svolgere meglio il loro ruolo nella creazione di norme giuridiche e nell'applicazione dei testi legislativi dell'Unione europea

organi del potere giudiziario - dispongono di un accesso rapido e costante alla legislazione in vigore in qualsiasi momento della storia, oltre che della possibilità di accedere a riferimenti di decisioni giudiziarie riguardanti i testi vigenti nel momento ricercato, il che permette di eliminare almeno in parte le attività di routine e di migliorare l'efficacia del lavoro dei giudici e dei funzionari giudiziari

organi del potere legislativo - potranno utilizzare uno strumento efficace per l'elaborazione delle norme giuridiche e l'amministrazione del processo legislativo che li dispensa da una serie di impegnativi compiti amministrativi e che li metta in condizione di concentrarsi maggiormente sul contenuto delle proposte esaminate

Link



Ultimo aggiornamento: 25/04/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Diritto degli Stati membri - Finlandia

Questa pagina contiene informazioni sul sistema giuridico della Finlandia.

Fonti del diritto

Per "fonti del diritto" si intendono le fonti da cui derivano le disposizioni giuridiche. In Finlandia, alcune di queste fonti sono nazionali, altre sono internazionali. Talune fonti sono scritte, altre no. L'insieme delle fonti del diritto può essere presentato come segue.

Tipi di atti normativi – descrizione

Fonti nazionali del diritto

Tra le fonti nazionali del diritto la legge scritta riveste un ruolo centrale. Per legge scritta si intende la legge in senso lato, ossia la Costituzione, le leggi ordinarie o leggi parlamentari, i decreti del presidente della Repubblica, del governo e dei ministri, nonché le disposizioni adottate dalle autorità gerarchicamente subordinate. I decreti e le disposizioni delle autorità di livello gerarchico inferiore possono essere emanati soltanto sulla base di un'autorizzazione contenuta nella Costituzione o in una legge ordinaria, che di norma specifica anche l'organo o l'autorità competente.

Per i casi in cui non esiste legge scritta il capitolo 1, paragrafo 11, del codice di procedura considera fonte del diritto la consuetudine, a condizione tuttavia che sia giusta. Si tratta di un concetto antico diventato oggi piuttosto vago. Per "consuetudine" si intendono attualmente usi consolidati quali quelli esistenti in ambito commerciale. Dato che al giorno d'oggi la legge scritta è particolarmente esauriente, la consuetudine non ha più la stessa importanza come fonte del diritto. Tuttavia, in taluni ambiti (come il diritto contrattuale) il diritto consuetudinario riveste ancora un ruolo importante.

Anche l'attività legislativa preparatoria e la giurisprudenza costituiscono fonti del diritto. I lavori preparatori danno indicazioni sulle finalità del legislatore e pertanto sono utilizzati per l'interpretazione della legge. È considerata fonte del diritto la giurisprudenza dei tribunali di grado superiore e le decisioni pregiudiziali della *Korkein oikeus* (o, in svedese, *Högsta domstolen*: Corte suprema) e della *Korkein hallinto-oikeus* (*Högsta förvaltningsdomstolen*, la Corte amministrativa suprema). Anche le decisioni di altri tribunali possono assumere rilevanza come fonte del diritto. Se la decisione di un tribunale di grado inferiore è definitiva, la prassi dei tribunali di grado inferiore può assumere enorme rilevanza.

Tra le fonti nazionali del diritto figurano inoltre la dottrina, i principi generali del diritto e gli argomenti pratici. La dottrina si prefigge esplicitamente di esaminare il contenuto dell'ordinamento giuridico – l'interpretazione e l'organizzazione delle norme giuridiche – ed è pertanto anch'essa una fonte del diritto di rilevanza fondamentale. Anche i principi generali del diritto e gli argomenti pratici possono essere un'importante fonte del diritto, ma si collocano a un livello gerarchico inferiore, come illustrato di seguito.

Fonti internazionali del diritto e diritto dell'Unione europea

Le convenzioni tra Stati e gli altri obblighi internazionali che la Finlandia ha sottoscritto costituiscono fonti vincolanti del diritto. Ha rilevanza in quanto fonte del diritto anche la prassi degli organismi internazionali preposti all'applicazione di tali convenzioni. In questa categoria di fonti del diritto rientrano, per esempio, la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo, per la cui interpretazione è essenziale la prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo. Alla Finlandia, in quanto Stato membro dell'Unione europea, si applica il diritto dell'Unione europea, costituito principalmente da regolamenti e direttive. I regolamenti sono applicabili direttamente in tutti gli Stati membri, mentre le direttive devono essere recepite nella legislazione nazionale. In sede di interpretazione possono quindi diventare rilevanti anche i lavori preparatori delle norme di recepimento del diritto dell'Unione europea, seppur in misura inferiore rispetto all'attività preparatoria delle leggi nazionali.

Per la Finlandia, come per tutti gli Stati membri, sono infine vincolanti gli altri strumenti giuridici applicati nell'UE. Costituisce fonte del diritto anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Gerarchia delle fonti

In Finlandia le fonti nazionali del diritto sono ripartite in tre categorie: vincolanti, obbligatorie e facoltative. Le fonti del diritto vincolanti sono la legge e la consuetudine, che si collocano quindi al livello gerarchico superiore. La loro applicazione è un obbligo assoluto per le autorità e la mancata applicazione è considerata violazione dei doveri d'ufficio. È stabilita la seguente gerarchia delle norme:

Costituzione;

leggi ordinarie (approvate dal Parlamento);

decreti del presidente della Repubblica, del governo e dei ministri;

disposizioni delle autorità gerarchicamente subordinate.

Su un gradino più basso della scala gerarchica si collocano le fonti vincolanti, ossia l'attività legislativa preparatoria e la giurisprudenza giudiziaria. La mancata applicazione di tali norme non comporta sanzioni, bensì maggiori probabilità che la decisione sia modificata a un livello gerarchico superiore. Tra le fonti ammesse figurano la dottrina, i principi generali del diritto e gli argomenti pratici. Si tratta di fonti non vincolanti, ma che possono essere utilizzate a sostegno di un argomento e che quindi possono motivare una decisione.

In Finlandia le convenzioni internazionali si collocano allo stesso livello gerarchico delle relative disposizioni di applicazione. Se è una legge che dispone l'applicazione di una convenzione internazionale, quest'ultima avrà valore di legge. Se un obbligo internazionale entra in vigore mediante un decreto, le disposizioni in questione hanno valore di decreto. Le disposizioni di applicazione sono quindi analoghe a quelle delle leggi nazionali.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi

La Costituzione finlandese conferisce il potere legislativo al Parlamento, il quale approva tutte le leggi ordinarie nonché quelle di revisione della Costituzione. Una legge ordinaria o la Costituzione possono conferire a determinate altre autorità il potere di emanare disposizioni giuridiche su talune materie. Sulla base di tale mandato possono emanare decreti il presidente della Repubblica, il consiglio dei ministri e un ministro. Se la delega non precisa chi deve emanare il decreto, spetta al governo farlo. Un'autorità gerarchicamente subordinata può essere delegata con legge, a talune condizioni, a emanare disposizioni su materie specifiche. Occorre però che esistano motivi particolari e che la rilevanza della decisione non imponga di disciplinare la materia tramite una legge o un decreto. Il campo d'applicazione deve inoltre essere delimitato con chiarezza. Soltanto le autorità summenzionate detengono il potere di emanare norme giuridiche generalmente vincolanti.

Processo decisionale

Procedura di approvazione ed entrata in vigore delle norme giuridiche

Una legge viene approvata dal Parlamento su proposta del governo o di un deputato. I disegni di legge del governo sono preparati dai vari dicasteri e discussi in sede di Consiglio dei ministri. Successivamente viene deciso se sottoporre al Parlamento la proposta del governo.


In Parlamento la proposta del governo viene deferita in commissione, previo dibattito preliminare. Le commissioni sentono esperti ed elaborano una relazione. Il fascicolo viene quindi trasmesso alla plenaria, durante la quale si discute una prima volta la relazione della commissione. Le leggi vengono approvate in seconda lettura. Il Parlamento può approvare una legge senza modifica, oppure modificarla o respingerla. La decisione definitiva spetta quindi al Parlamento. Le leggi ordinarie vengono approvate a maggioranza semplice, mentre la revisione della Costituzione richiede la maggioranza qualificata.

Le leggi approvate dal Parlamento vengono infine sottoposte alla firma del presidente. Una legge entra in vigore alla data indicata dalle disposizioni di applicazione, ma comunque mai prima di essere stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, "Säädöskäännökset".

I decreti del presidente della Repubblica, del governo e dei ministri sono preparati dal dicastero competente. Il presidente della Repubblica emana i decreti presidenziali su proposta del governo. I decreti del governo vengono emanati dal Consiglio dei ministri, i decreti ministeriali dal ministro competente. Tutti i decreti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale (*Säädöskäännökset*) ed entrano in vigore alla data indicata, comunque mai prima di essere stati pubblicati. Le norme emanate da autorità gerarchicamente subordinate – in pratica, decisioni o ordinanze – sono preparate e approvate dall'autorità competente; esse entrano in vigore alla data indicata e sono pubblicate nella raccolta delle decisioni dell'autorità in questione.

Banche dati giuridiche

Finlex

 **Finlex** è una banca dati giuridica che contiene oltre trenta banche dati. Le informazioni sulle leggi contenute in Finlex sono suddivise in sei banche dati.

Essa comprende, tra l'altro:

la banca dati delle traduzioni di leggi e decreti finlandesi, tra cui le traduzioni delle leggi parlamentari finlandesi (perlopiù in lingua inglese);

le versioni consolidate di leggi e decreti (nelle lingue finlandese e svedese);

una banca dati di riferimento che contiene un elenco delle modifiche effettuate a leggi o decreti;

leggi e decreti in lingua sami.



Le traduzioni di leggi e decreti finlandesi (per lo più in inglese) sono contenute in una banca dati. I testi originali di leggi e decreti sono conservati in banche dati distinte. Le leggi più recenti sono reperibili nella versione elettronica della Gazzetta ufficiale finlandese.

La giurisprudenza contenuta in Finlex occupa dieci banche dati, che comprendono i precedenti definiti dalla *Korkein oikeus* e le sentenze della *Korkein hallinto-oikeus*, nonché quelle delle corti d'appello, dei tribunali amministrativi e delle giurisdizioni speciali.

Altre banche dati del Finlex contengono trattati internazionali, leggi secondarie e progetti di legge del governo.


La consultazione di questa banca dati è **gratuita**.

Altre banche dati

In Finlandia esistono, oltre a Finlex, altre banche dati su leggi, giurisprudenza, progetti di legge del governo e letteratura giuridica.  **Edilex** e  **Suomen laki** forniscono un servizio di informazione on line esaustivo; entrambe contengono banche dati riguardanti leggi nazionali, giurisprudenza e altro. Per la maggior parte dei servizi è richiesta l'iscrizione. WSOYPro è il terzo servizio di informazione giuridica commerciale in Finlandia e la maggior parte dei contenuti è riservata agli abbonati.

Ultimo aggiornamento: 02/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua  di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Diritto degli Stati membri - Svezia

Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico svedese.

Fonti del diritto

In Svezia le principali fonti del diritto sono quattro: le leggi, gli atti legislativi preparatori, la giurisprudenza e la dottrina.

Le **leggi** costituiscono la fonte primaria e vengono pubblicate e promulgate nell'ambito del Codice svedese delle leggi. La legislazione viene suddivisa in leggi, decreti e regolamenti. Le leggi vengono adottate dal *Riksdag* (Parlamento svedese), i decreti sono adottati dal governo e i regolamenti sono emanati dalle autorità competenti.

🇸🇪 **Il Riksdag (Parlamento svedese)** è l'unico organo pubblico che ha il potere di adottare nuove leggi o di emendare quelle già esistenti. Le leggi possono essere abrogate o modificate soltanto con una nuova decisione del *Riksdag*.

Le pronunce emesse dai giudici (vale a dire **la giurisprudenza**) rivestono un ruolo importante nell'applicazione della legge. Ciò vale in particolare per le pronunce della Corte Suprema e della Corte Suprema della giurisdizione amministrativa.

I **lavori preparatori sulle proposte di legge**, vale a dire i testi che vengono redatti nell'ambito del processo legislativo vengono inoltre utilizzati ai fini dell'interpretazione e quindi dell'applicazione delle leggi.

Processo decisionale

Le nuove leggi o le modifiche alle leggi esistenti vengono proposte di norma dal governo. Prima che il governo presenti una proposta al *Riksdag*, essa è generalmente sottoposta preventivamente a un attento esame vaglio delle possibili alternative. Tale incarico è affidato a una commissione d'inchiesta appositamente costituita.

Prima che il *Riksdag* decida se adottare un progetto di legge o un emendamento, la proposta deve essere esaminata dai membri del *Riksdag* riuniti in una commissione parlamentare. Esistono quindici commissioni, ciascuna con una propria area di competenza quali i trasporti o l'istruzione.

Dopo che la commissione ha presentato alla Camera una relazione contenente le raccomandazioni in ordine alla decisione che il *Riksdag* dovrebbe adottare sulle proposte del governo e dei suoi membri, tutti i parlamentari discutono la proposta di legge e viene adottata una deliberazione finale.

Al governo spetta l'attuazione delle decisioni del *Riksdag*, di cui garantisce l'esecuzione in conformità alle disposizioni del Parlamento stesso. Gli uffici governativi, che comprendono tutti i ministeri e circa 300 enti, assistono il governo in questo compito.

Tutte le leggi e tutti i decreti vengono pubblicati nella *Svensk Författningssamling* (SFS), la Gazzetta ufficiale svedese, che è disponibile sia in versione cartacea sia on line.

Banche dati giuridiche

Informazioni giuridiche sull'amministrazione pubblica si possono reperire nel sito 🇸🇪 [Lagrummet](#). Il portale mette a disposizione link per accedere a informazioni di carattere giuridico del governo, del *Riksdag*, degli organi giurisdizionali di grado superiore e degli enti governativi.

L'accesso al portale è **gratuito**.

Ultimo aggiornamento: 09/11/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [en](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Diritto degli Stati membri - Inghilterra e Galles

La presente pagina contiene informazioni sul diritto e sulle banche dati giuridiche del Regno Unito, con particolare riferimento all'Inghilterra e al Galles.

Fonti del diritto

Le principali fonti del diritto in Inghilterra e Galles sono le seguenti:

la legislazione primaria, in forma di **leggi (acts) del Parlamento del Regno Unito**, leggi (*acts*) dell'**Assemblea nazionale per il Galles (National Assembly for Wales)** e **misure (measures) dell'Assemblea nazionale per il Galles**;

il **diritto dell'Unione europea**;

la legislazione secondaria (o subordinata) in forma di **statutory instruments** del Sovrano, del governo del Regno Unito, del governo dell'Assemblea gallese (Welsh Assembly government) e di altre autorità. Un altro genere di atti di legislazione subordinata è rappresentato dagli **administrative orders (provvedimenti amministrativi)**;

il **diritto giurisprudenziale (common law)**, sviluppato attraverso le pronunce dei giudici.

Tipi di atti normativi – descrizione

La legislazione primaria, ossia le leggi del Parlamento, promana dal Parlamento di Westminster (a Londra) e può trovare applicazione in tutto o in parte del Regno Unito. L'Assemblea nazionale per il Galles è competente per approvare leggi in 20 materie ad essa devolute elencate nell'allegato 7 della legge sul governo del Galles (*Government of Wales Act*) del 2006. Un'altra tipologia di legislazione primaria può promanare dal Sovrano secondo le prerogative reali e in varie forme, quali gli *Orders in Council*, i proclami, i *royal warrants*, le *royal instructions*, i regolamenti e i brevetti di invenzioni.

La legislazione secondaria viene emanata in base ai poteri conferiti da Sua Maestà in Consiglio (*Her Majesty in Council*), un ministro, un ministero, ministri gallese ovvero altri organi o soggetti. In tal caso si parla anche di legislazione delegata o secondaria, e la legge che conferisce i poteri è chiamata legge delega o legge "madre". La legislazione secondaria può avere varie denominazioni (*orders in Council, regulations o rules*), tutte congiuntamente indicate come "*statutory instruments*" o "*statutory rules*".

Nel luglio 1999 alcuni poteri legislativi sono stati trasferiti dal Parlamento del Regno Unito all'Assemblea nazionale per il Galles di Cardiff. In particolare, è stato attribuito all'Assemblea il potere di emanare *statutory instruments* relativi al Galles, anche se la legislazione primaria su questioni inerenti il Galles ha continuato a promanare dal Parlamento del Regno Unito. Con la legge sul governo del Galles del 2006 è stato invece conferito all'Assemblea il potere di approvare *measures* (legislazione primaria) su questioni concernenti il Galles per le quali il Parlamento del Regno Unito abbia autorizzato ordinanze sulla competenza legislativa attinenti a materie indicate nella medesima legge. Prima di divenire legge, tuttavia, le *measures* devono essere sottoposte all'approvazione del *Sovereign in Council* (Sovrano in consiglio). L'Assemblea ha competenza legislativa in materia di sviluppo economico, istruzione, ambiente, sanità, alloggi, turismo e trasporti; non può invece legiferare in materia di diritto civile o penale. Le leggi dell'Assemblea e dei ministri del Galles (il governo dell'Assemblea gallese) sono redatte in lingua inglese e gaelica.

Il potere di stipulare **trattati internazionali** per conto del Regno Unito è attribuito alla Corona, vale a dire al Sovrano che agisce per *Royal Prerogative* su parere del governo. Il Parlamento del Regno Unito attualmente non svolge alcun ruolo ufficiale nella stipula dei trattati ma, qualora un trattato richieda la modifica di una legge del Regno Unito o la concessione di fondi pubblici, il Parlamento vota su tali questioni secondo la normale procedura. Tutti i trattati dell'Unione europea richiedono leggi di attuazione nel Regno Unito e sono pertanto soggetti al controllo parlamentare. Una volta in vigore la legge sulla

riforma costituzionale e della governance (*Constitutional Reform and Governance Act*) del 2010, ai fini della ratifica di un trattato internazionale sarà indispensabile che (a) un ministro della Corona abbia preliminarmente presentato al Parlamento una copia del trattato, (b) il trattato sia stato pubblicato e (c) siano trascorsi 21 giorni senza che la *House of Parliament* si sia espressa contro la ratifica.

Gerarchia delle fonti

I conflitti tra diverse fonti del diritto si risolvono principalmente in sede giudiziale. Le controversie sull'interpretazione della legge possono quindi trovare una soluzione in tribunale. Tuttavia, poiché il Regno Unito non possiede una costituzione scritta, non è possibile impugnare una legge del Parlamento dinanzi a un giudice a motivo della sua "incostituzionalità". Secondo il **principio costituzionale della "sovranità parlamentare"** il Parlamento del Regno Unito è la suprema autorità legislativa, nel senso che può emanare e abrogare leggi e nessun altro organo può abrogare o contestare la validità di una legge del Parlamento.

Tuttavia, il principio della sovranità parlamentare è limitato dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea. Ai sensi della legge sulle Comunità europee (*European Communities Act*) del 1972, il diritto dell'Unione europea è parte integrante del diritto di Inghilterra e Galles (nonché di Scozia e Irlanda del Nord). Ove possibile, il diritto nazionale dev'essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea.

La legge sui diritti dell'uomo (*Human Rights Act*) del 1998, che recepisce la Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel diritto del Regno Unito, attribuisce ai tribunali la facoltà di contestare le leggi del Parlamento. Il diritto nazionale dev'essere interpretato, per quanto possibile, in senso conforme alla Convenzione.

Le **decisioni dei tribunali**, in particolare delle corti d'appello, svolgono un ruolo importante nella creazione del diritto: non solo forniscono pronunce autorevoli sull'interpretazione della legge, ma costituiscono altresì il fondamento della common law, che si basa sui precedenti giurisprudenziali.

In linea generale, per determinare quali decisioni vincolano altri giudici si applica il principio secondo cui un giudice si attiene alle precedenti decisioni del giudice di grado più elevato.

Con riferimento alle questioni di diritto dell'Unione europea, la massima autorità è la **Corte di giustizia dell'Unione europea**. I *Law Lords* all'interno della *House of Lords* svolgono le funzioni di Corte suprema. Il 1° ottobre 2009 è stata istituita la nuova Corte suprema e i *Law Lords* sono diventati i primi giudici di questo tribunale, presieduto dal *Senior Law Lord*.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi e processo decisionale

La legislazione primaria promana dal **Parlamento del Regno Unito**, che si trova a Londra. Prima che un **disegno o progetto di legge** (*bill*) possa diventare legge del Parlamento, deve essere approvato da entrambe le Camere: la *House of Commons* (Camera dei Comuni) e la *House of Lords* (Camera dei Lord), dove è sottoposto al seguente iter legislativo:

prima lettura (presentazione ufficiale del progetto di legge, senza discussione);

seconda lettura (discussione generale);

fase della Commissione (esame dettagliato, discussione ed emendamenti). Nella *House of Commons* questa fase è solitamente condotta in seno a una commissione pubblica per i progetti di legge, la cosiddetta *Public Bill Committee*;

fase della relazione (possibilità di introdurre ulteriori emendamenti);

terza lettura (ultima possibilità di discussione; la *House of Lords* può proporre altri emendamenti).

Quando il progetto di legge è passato al vaglio di entrambe le Camere, ritorna alla prima Camera (da dove è partito) per l'esame degli emendamenti suggeriti dalla seconda.

Entrambe le Camere devono raggiungere un accordo sul testo definitivo. Prima che il progetto di legge sia approvato integralmente possono esservi più scambi di pareri tra le Camere. Al termine di questo iter procedurale il progetto di legge può essere sottoposto alla sanzione sovrana (*royal assent*).

La legislazione primaria promana anche dall'**Assemblea nazionale per il Galles**. Per diventare legge dell'Assemblea, un progetto di legge deve essere previamente esaminato e approvato dall'Assemblea ed essere sottoposto alla sanzione sovrana. Una legge dell'Assemblea è un atto legislativo attuato in tutto il territorio del Galles in cui è applicabile.

Nell'Assemblea nazionale per il Galles l'iter previsto per l'esame di un progetto di legge del governo è generalmente articolato nelle seguenti quattro fasi:

Fase 1: esame dei principi generali del progetto di legge (*bill* o *measure*) da parte di una o più commissioni e approvazione di tali principi generali da parte dell'Assemblea;

Fase 2: esame particolareggiato, a cura di una commissione, del progetto di legge (*bill* o *measure*) e degli eventuali emendamenti presentati dai membri dell'Assemblea.

Fase 3: esame particolareggiato, a cura dell'Assemblea, del progetto di legge (*bill* o *measure*) e degli eventuali emendamenti presentati dai membri dell'Assemblea. Il presidente della sessione stabilisce gli emendamenti che saranno esaminati dall'Assemblea.

Fase 4: voto dell'Assemblea per l'approvazione del testo definitivo del progetto di legge (*bill* o *measure*).

Una volta esaurito l'iter parlamentare previsto nel Parlamento del Regno Unito o nell'Assemblea nazionale per il Galles, il progetto di legge viene inviato al Sovrano per il **royal assent**, con la concessione del quale esso diviene **legge**. Le *measures* dell'Assemblea nazionale per il Galles sono soggette all'approvazione della Regina in consiglio (*Queen in Council*).

In genere, le leggi primarie possono essere **emendate o abrogate** solo da nuove leggi primarie. Sono previste, tuttavia, delle eccezioni a questa regola, in forza delle quali alcune leggi possono essere modificate o abrogate tramite *statutory instruments*. È questo il caso, per esempio, di leggi che prevedono l'attuazione di obblighi UE o di atti di riforma legislativa che riducono o eliminano oneri normativi. Prima di poter essere promulgati, tuttavia, tali provvedimenti (*orders*) devono essere approvati da una risoluzione favorevole di entrambe le Camere.

Una legge primaria entra in vigore in conformità delle **disposizioni di entrata in vigore** contenute nella legge o nella *measure* stessa. La legge o la *measure* può specificare una particolare data di entrata in vigore, che può cadere immediatamente dopo il *royal assent* o in un giorno specifico (solitamente almeno due mesi dopo il *royal assent*) o ancora in una data che sarà indicata da un ministro o da un ministero con la promulgazione di un apposito *statutory instrument* (*commencement order*). Possono essere previste date diverse per disposizioni diverse di una stessa legge.

La data di entrata in vigore di una legge secondaria è indicata di norma all'interno della legge stessa. Eccezionalmente, la data di entrata in vigore può essere fissata con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale (la *London Gazette*).

Banche dati giuridiche

Il sito web [Legislation.gov.uk](http://legislation.gov.uk), gestito dagli archivi nazionali, è il sito ufficiale contenente la legislazione del Regno Unito.

Esso consente di accedere alla legislazione del Regno Unito applicabile in tutte le giurisdizioni del paese (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord). Contiene tutta la legislazione generale dal 1988 ai giorni nostri, la maggior parte della legislazione primaria anteriore al 1988 in versione sia originale sia rivista e una vasta selezione della legislazione secondaria vigente dal 1948 in poi.

Ultimo aggiornamento: 05/06/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [en](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Diritto degli Stati membri - Irlanda del Nord

La presente pagina contiene informazioni sul diritto e sulle banche dati giuridiche del Regno Unito, con particolare riferimento all'Irlanda del Nord.

Fonti del diritto

Le principali fonti del diritto in Irlanda del Nord sono le seguenti:

la legislazione primaria, in forma di leggi (*acts*) del Parlamento del Regno Unito e di leggi (*acts*) dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord. Parte della legislazione primaria dell'Irlanda del Nord promana anche dal Sovrano in consiglio (*Sovereign in Council*), come gli *Orders in Council* (decreti o, in inglese, *statutory instruments*);

il diritto dell'Unione europea;

la legislazione secondaria o subordinata in forma di *statutory instruments* e *statutory rules* (regolamenti) dell'Irlanda del Nord. Un altro genere di atti di legislazione subordinata è rappresentato dagli *administrative orders* (provvedimenti amministrativi);

il diritto giurisprudenziale (common law), sviluppato attraverso le pronunce dei giudici.

Tipi di atti normativi — descrizione

La legislazione primaria, ossia le **leggi del Parlamento**, promana dal Parlamento di Westminster (a Londra) e può trovare applicazione in tutto o in parte del Regno Unito. Il Parlamento britannico ha altresì approvato il decentramento delle competenze legislative a favore dei parlamenti e delle assemblee territoriali, che possono approvare atti di legislazione primaria in un gruppo limitato di materie di loro competenza. Un'altra tipologia di legislazione primaria può promanare dal Sovrano secondo le prerogative reali e in varie forme, quali gli *Orders in Council*, i proclami, i *royal warrant*, le *royal instruction*, i regolamenti e i brevetti di invenzioni.

La legislazione secondaria viene emanata in base ai poteri conferiti da Sua Maestà in Consiglio (*Her Majesty in Council*), un ministro, un ministero, dal governo dell'Irlanda del Nord ovvero altri organi o soggetti. In tal caso si parla altresì di **legislazione delegata o secondaria** e la legge che conferisce i poteri è chiamata legge delega o legge "madre". La legislazione secondaria può avere diverse denominazioni (*orders in Council*, *regulations* o *rules*), tutte congiuntamente indicate come "*statutory instruments*" o "*statutory rules*".

Nell'Irlanda del Nord la legislazione comprende gli "*acts*" o "*statutes*", che possono essere promanati dal Parlamento del Regno Unito, dal Parlamento dell'Irlanda del Nord (1921-1972) o dall'Assemblea dell'Irlanda del Nord (a Belfast). I governi decentrati dell'Irlanda del Nord sono stati più volte sospesi e gran parte della legislazione è compresa negli "*Orders in Council*", che tecnicamente fanno parte della legislazione secondaria ma che sono utilizzati quale legislazione primaria. Rientrano nella legislazione dell'Irlanda del Nord anche gli *statutory rules* (legislazione secondaria o subordinata), che sono adottati in base a una legge del Parlamento del Regno Unito, di un *Order in Council* o di una legge dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord.

Il potere di stipulare **trattati internazionali** per conto del Regno Unito è attribuito alla Corona, vale a dire al Sovrano che agisce per *royal prerogative* su consiglio del governo. Il Parlamento del Regno Unito non svolge alcun ruolo ufficiale nella stipula dei trattati ma, qualora un trattato richieda la modifica di una legge del Regno Unito o la concessione di fondi pubblici, il Parlamento vota su tali questioni secondo la normale procedura. Tutti i trattati dell'Unione europea richiedono leggi di attuazione nel Regno Unito e sono pertanto soggetti al controllo parlamentare. Le sezioni 20 - 25 della legge di riforma costituzionale e governativa del 2010 (*Constitutional Reform and Governance Act 2010*) sono entrate in vigore l'11 novembre 2010 e richiedono per la ratifica di un trattato a) la presentazione da parte di un ministero della Corona di una copia del trattato al Parlamento, b) la pubblicazione del trattato e c) la scadenza del periodo di 21 giorni di sedute, oltre all'assenza di parere contrario del Parlamento.

Gerarchia delle fonti

I conflitti tra fonti diverse del diritto si risolvono principalmente in sede giudiziale. Le controversie sull'interpretazione della legge possono quindi trovare una soluzione in tribunale. Tuttavia, poiché il Regno Unito non possiede una costituzione scritta, non è possibile impugnare una legge del Parlamento dinanzi a un giudice a motivo della sua "incostituzionalità". Secondo il **principio costituzionale della "sovranità parlamentare"** il Parlamento del Regno Unito è la suprema autorità legislativa, nel senso che può emanare e abrogare leggi e che nessun altro organo può annullare o contestare la validità di una legge del Parlamento.

Tuttavia, il principio della sovranità parlamentare è limitato dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea. Ai sensi della legge sulle Comunità europee (*European Communities Act*) del 1972, il diritto dell'Unione europea è parte integrante del diritto dell'Irlanda del Nord. Ove possibile, il diritto nazionale dev'essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea.

La legge sui diritti dell'uomo (*Human Rights Act*) del 1998, che recepisce la Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel diritto del Regno Unito, attribuisce ai tribunali la facoltà di contestare le leggi del Parlamento. Il diritto nazionale dev'essere interpretato, per quanto possibile, in senso conforme alla Convenzione.

Le **decisioni dei tribunali**, in particolare delle corti d'appello, svolgono un ruolo importante nella creazione del diritto: non solo forniscono pronunce autorevoli sull'interpretazione della legge, ma costituiscono altresì il **fondamento della common law**, che si basa sui precedenti giurisprudenziali. In linea generale, un giudice è vincolato dalle precedenti decisioni del giudice di grado più elevato. Con riferimento alle questioni di diritto dell'Unione europea, la massima autorità è la Corte di giustizia dell'Unione europea. I *Law Lords* all'interno della *House of Lords* svolgono le funzioni di corte suprema per le questioni di diritto civile, ma sono sostituiti dalla nuova Corte suprema a partire dal 1° ottobre 2009. Gli attuali *Law Lords* diventano i primi giudici della Corte suprema, che sarà presieduta dal *Senior Law Lord*.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi e processo decisionale

La legislazione primaria promana dal **Parlamento del Regno Unito**, che si trova a Londra. Prima che un **progetto o disegno di legge (bill)** possa diventare legge del Parlamento, esso dev'essere approvato da entrambe le Camere, ossia dalla *House of Commons* (Camera dei Comuni) e dalla *House of Lords* (Camera dei Lord), dove è sottoposto al seguente iter legislativo:

prima lettura (presentazione ufficiale del progetto di legge, senza discussione);

seconda lettura (discussione generale);

fase della Commissione (esame dettagliato, dibattito ed emendamenti). Nella House of Commons questa fase è solitamente condotta in seno a una commissione pubblica per i progetti di legge, la cosiddetta Public Bill Committee;

fase della relazione (possibilità di introdurre ulteriori emendamenti);

terza lettura (ultima possibilità di discussione; la House of Lords può proporre altri emendamenti).

Quando il progetto di legge è passato al vaglio di entrambe le Camere, ritorna alla prima Camera (da dove è partito) per l'esame degli emendamenti suggeriti dalla seconda.

Entrambe le Camere devono raggiungere un accordo sul testo definitivo. Prima che il progetto di legge sia approvato integralmente possono esservi più scambi di opinioni tra le Camere. Al termine di questo iter procedurale il progetto di legge può essere sottoposto alla sanzione sovrana (*royal assent*).

Nell'**Assemblea dell'Irlanda del Nord** è prevista una procedura analoga (proposta di un progetto di legge, esame, discussione e voto), sebbene all'interno dell'Assemblea decentrata esista un'unica Camera. I ministri, le commissioni e i singoli membri possono proporre un progetto di legge e presentarlo al presidente (*Speaker*) dell'Assemblea affinché questa lo esamini. Se il presidente ritiene che le proposte rientrino nella competenza dell'Assemblea, il progetto viene inviato e discusso alla Camera e, successivamente, trasmesso alla commissione prevista dall'ordinamento per il voto. La commissione riferisce all'Assemblea, per consentire ai membri di studiare il progetto di legge in maniera dettagliata e di suggerire emendamenti. Il progetto di legge viene infine ulteriormente vagliato dall'Assemblea e sottoposto al voto finale.

Una volta esaurito l'iter parlamentare nel Parlamento del Regno Unito o nell'Assemblea dell'Irlanda del Nord, il progetto di legge viene inviato al Sovrano per il *royal assent*, con la concessione del quale esso diviene **legge**.

In genere, le leggi primarie possono essere **emendate o abrogate** solo da nuove leggi primarie. Sono previste, tuttavia, delle eccezioni a questa regola, in forza delle quali alcune leggi possono essere modificate o abrogate tramite *statutory instruments*. È questo il caso, per esempio, di leggi che prevedono l'attuazione di obblighi UE o di atti di riforma legislativa che riducono o eliminano oneri normativi. Prima di poter essere promulgati, tuttavia, tali provvedimenti (*orders*) devono essere approvati da una risoluzione favorevole di entrambe le Camere.

Una legge primaria entra in vigore in conformità delle **disposizioni relative all'entrata in vigore** contenute nella legge stessa. La legge può specificare una particolare data di entrata in vigore, che può cadere immediatamente dopo il *royal assent*, o in un giorno specifico (solitamente almeno due mesi dopo il *royal assent*) o ancora in una data che sarà indicata da un ministro o da un ministero con la promulgazione di un apposito *statutory instrument (commencement order)*. Possono essere previste date diverse per disposizioni diverse di una stessa legge.

La data di entrata in vigore di una legge secondaria è indicata di norma all'interno della legge stessa. Eccezionalmente, la data di entrata in vigore può essere fissata con la pubblicazione di un avviso nelle Gazzette ufficiali (la *London Gazette* o la *Belfast Gazette*).

Banche dati giuridiche

Esistono alcune banche dati giuridiche.

Il sito Internet della legislazione del Regno Unito ([UK Legislation website](#)) raccoglie le versioni integrali di **tutta la legislazione primaria** emanata dal Parlamento del Regno Unito, dal Parlamento scozzese, dall'Assemblea dell'Irlanda del Nord e dall'Assemblea Nazionale del Galles, nonché della legislazione secondaria applicabile in tutto o in parte del Regno Unito. La consultazione della banca dati è gratuita.

Le leggi primarie riviste applicabili all'intero territorio del Regno Unito a partire dal 1235 fino ad oggi sono raccolte anche nel portale del diritto del Regno Unito ([UK Legislation website](#)). La consultazione della banca dati è gratuita.

Link correlati

[UK Legislation website](#)

Ultimo aggiornamento: 28/08/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

La versione originale in lingua [en](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Diritto degli Stati membri - Scozia

La presente pagina contiene informazioni sul diritto e sulle banche dati giuridiche del Regno Unito, con particolare riferimento alla Scozia.

Fonti del diritto

Le principali fonti del diritto in Scozia sono le seguenti:

la legislazione primaria, in forma di **leggi (acts) del Parlamento del Regno Unito** e di **leggi (acts) del Parlamento scozzese**;

il diritto dell'Unione europea;

la legislazione secondaria o subordinata in forma di *statutory instruments* e di *Scottish statutory instruments*. Un altro genere di atti di legislazione subordinata è rappresentato dagli *administrative orders* (ordinanze amministrative);

il **diritto giurisprudenziale (common law)**, sviluppato attraverso le pronunce dei giudici.

Tipi di atti normativi – descrizione

La legislazione primaria, ossia le **leggi del Parlamento**, promana dal Parlamento di Westminster (a Londra) e può trovare applicazione in tutto o in parte del Regno Unito. Il Parlamento britannico ha altresì approvato il **decentramento delle competenze legislative** a favore dei parlamenti e delle assemblee territoriali, che possono approvare atti di legislazione primaria in un gruppo limitato di materie di loro competenza. Un'altra tipologia di legislazione primaria può promanare dal Sovrano secondo le prerogative reali in varie forme, quali gli *Orders in Council*, i proclami, i *royal warrant*, le *royal instruction*, i regolamenti e i brevetti di invenzioni.

La legislazione secondaria viene emanata in base ai poteri conferiti da Sua Maestà in Consiglio (*Her Majesty in Council*), un ministro, un ministero, ministri scozzesi ovvero altri organi o soggetti. In tal caso si parla altresì di **legislazione delegata o secondaria** e la legge che conferisce i poteri è chiamata legge delega o legge "madre". La legislazione secondaria può avere diverse denominazioni (*orders in Council, regulations o rules*), tutte congiuntamente indicate come "*statutory instruments*" o "*Scottish statutory instruments*".

Lo **Scotland Act del 1998** ha istituito il Parlamento scozzese di Edimburgo, devolvendogli determinati poteri. Esso ha ripristinato in Scozia, a seguito di un referendum, il Parlamento indipendente che era scomparso all'epoca dell'unione con l'Inghilterra e il Galles nel 1707. Tuttavia, poiché la Scozia continua a far parte del Regno Unito, il Parlamento del Regno Unito è ancora competente a legiferare in taluni ambiti. La legislazione primaria può promanare dal Parlamento scozzese con riferimento alle aree di competenza attribuitegli dallo *Scotland Act* del 1998 (e dallo *Scotland Act* del 2012), tra le quali figurano: sanità, istruzione, enti locali, assistenza sociale, alloggio, pianificazione, turismo e sviluppo economico, taluni aspetti della politica dei trasporti, giustizia e affari interni, compresa la maggior parte dei settori del diritto penale e privato, polizia e servizi antincendio, molti aspetti ambientali, agricoltura e pesca, sport e attività artistiche nonché assolvimento degli obblighi internazionali nelle sfere di competenza decentrate. Lo *Scotland Act* del 2012 ha esteso dette competenze decentrate a settori quali alcuni aspetti della politica fiscale. Gli *Scottish statutory instruments* (SSI) possono promanare anche dai ministri scozzesi in forza dei poteri delegati dalle leggi del Parlamento del Regno Unito o da quelle del Parlamento scozzese.

Il potere di stipulare **trattati internazionali** per conto del Regno Unito è attribuito alla Corona, vale a dire al Sovrano che agisce per *royal prerogative* su parere del governo. Il Parlamento del Regno Unito non svolge alcun ruolo ufficiale nella stipula dei trattati ma, qualora un trattato richieda la modifica di una legge del Regno Unito o la concessione di fondi pubblici, il Parlamento vota su tali questioni secondo la normale procedura. Tutti i trattati dell'Unione europea richiedono leggi di attuazione nel Regno Unito e sono pertanto soggetti al controllo parlamentare. Dal momento in cui entrerà in vigore il *Constitutional Reform and Governance Act* (legge sulla riforma costituzionale e della governance) del 2010, ai fini della ratifica di un trattato internazionale sarà indispensabile che (a) un ministro della Corona abbia preliminarmente presentato al Parlamento una copia del trattato, (b) il trattato sia stato pubblicato e (c) siano trascorsi 21 giorni senza che la *House of Parliament* si sia espressa contro la ratifica.

Gerarchia delle fonti

I conflitti tra diverse fonti del diritto si risolvono principalmente in sede giudiziale. Le controversie sull'interpretazione della legge possono quindi essere risolte dai giudici. Tuttavia, poiché il Regno Unito non possiede una costituzione scritta, non è possibile impugnare una legge del Parlamento dinanzi a un giudice a motivo della sua "incostituzionalità". Secondo la **teoria costituzionale della "sovranità parlamentare"** il Parlamento del Regno Unito è la suprema autorità legislativa, nel senso che può emanare e abrogare leggi e nessun altro organo può abrogare o contestare la validità di una legge del Parlamento.

Tuttavia, la teoria della sovranità parlamentare è limitata dall'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea. Ai sensi della legge sulle Comunità europee (European Communities Act) del 1972, il **diritto dell'Unione europea** è parte integrante del diritto di Inghilterra e Galles (nonché di Scozia e Irlanda del Nord). Ove possibile, il diritto nazionale dev'essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea.

Lo *Human Rights Act* (legge sui diritti dell'uomo) del 1998, che ha recepito la Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel diritto del Regno Unito, attribuisce ai giudici la facoltà di contestare le leggi del Parlamento. Il diritto nazionale dev'essere interpretato, per quanto possibile, in senso conforme alla Convenzione.

Le decisioni dei giudici, in particolare delle corti d'appello, svolgono un ruolo importante nella creazione del diritto: non solo forniscono pronunce autorevoli sull'interpretazione della legge, ma costituiscono altresì il fondamento della *common law*, che si basa sui precedenti giurisprudenziali. In linea generale, per determinare quali decisioni vincolano altri giudici si applica il principio secondo cui un giudice si attiene alle precedenti decisioni del giudice di grado più elevato. Con riferimento alle questioni di diritto dell'Unione europea, la massima autorità è la Corte di giustizia dell'Unione europea. La **High Court of Justiciary** è la corte suprema penale scozzese, mentre i **Law Lords** all'interno della *House of Lords* svolgono le funzioni di corte suprema per le questioni di diritto civile in Scozia. Entrambi gli organi sono tuttavia stati sostituiti dalla nuova Corte suprema a partire dal 1° ottobre 2009. Gli attuali *Law Lords* sono divenuti i primi giudici della Corte Suprema, presieduta dal *Senior Law Lord*.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all'adozione degli atti normativi e processo decisionale

La legislazione primaria promana dal Parlamento del Regno Unito, che si trova a Londra. Prima che un **progetto o disegno di legge** (*bill*) possa diventare **legge del Parlamento**, esso dev'essere approvato da entrambe le Camere, ossia dalla *House of Commons* (Camera dei Comuni) e dalla *House of Lords* (Camera dei Lord), dove è sottoposto al seguente iter legislativo:

prima lettura (presentazione ufficiale del progetto di legge, senza discussione);

seconda lettura (discussione generale);

fase della Commissione (esame dettagliato, dibattito ed emendamenti). Nella *House of Commons* questa fase è solitamente condotta in seno a una commissione pubblica per i progetti di legge, il cosiddetto *Public Bill Committee*;

fase della relazione (possibilità di introdurre ulteriori emendamenti);

terza lettura (ultima possibilità di discussione; la *House of Lords* può proporre altri emendamenti).

Quando il progetto di legge è passato al vaglio di entrambe le Camere, ritorna alla prima Camera (da dove è partito) per l'esame degli emendamenti suggeriti dalla seconda.

Entrambe le Camere devono raggiungere un accordo sul testo definitivo. Prima che sia raggiunto il consenso sul testo completo del progetto di legge possono esservi più scambi di opinioni tra le Camere. Al termine di questo iter procedurale il progetto di legge può essere sottoposto alla sanzione regia (*royal assent*).

Nel Parlamento scozzese è prevista una procedura analoga (proposta di un progetto di legge, esame, discussione e voto), sebbene all'interno del Parlamento decentrato esista un'unica Camera. La procedura è articolata in tre fasi:

Prima fase: la commissione o le commissioni parlamentari competenti esaminano il progetto di legge e redigono una relazione sui suoi principi generali.

Successivamente, il Parlamento si riunisce, esamina la relazione e valuta se approvare o meno i principi generali del progetto. **Se il Parlamento approva tali principi, il progetto di legge passa alla fase successiva.**

Seconda fase: il progetto di legge viene esaminato nel dettaglio dalla commissione competente oppure, in talune circostanze, da una commissione che rappresenta l'intero Parlamento (*Committee of the Whole Parliament*). In questa fase possono essere presentate modifiche, denominate emendamenti.

Terza fase: il progetto di legge viene nuovamente esaminato in Parlamento. Possono essere presentati ulteriori emendamenti e, successivamente, il Parlamento discute e decide se adottare o respingere il progetto di legge nella sua versione definitiva.

Una volta esaurito l'iter parlamentare nel Parlamento del Regno Unito o in quello scozzese, il progetto di legge viene inviato al Sovrano per il **royal assent**, con la concessione del quale esso diviene **legge**. In Scozia è prevista una sorta di *vacatio legis* di quattro settimane durante la quale la legge può essere impugnata dai *Law Officers* se questi ritengono che essa esuli dalle competenze legislative del Parlamento scozzese.


In genere, le leggi primarie possono essere **emendate o abrogate** solo da nuove leggi primarie. Sono previste, tuttavia, delle eccezioni a questa regola, in forza delle quali alcune leggi possono essere modificate o abrogate tramite *statutory instruments*. È questo il caso, per esempio, di leggi che prevedono l'attuazione di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea o di atti di riforma legislativa che riducono o eliminano oneri normativi. Prima di poter essere promulgati, tuttavia, tali provvedimenti (*orders*) devono essere approvati da una risoluzione favorevole di entrambe le Camere.

Una legge primaria entra in vigore in conformità delle **disposizioni relative all'entrata in vigore** contenute nella legge stessa. La legge può specificare una particolare data di entrata in vigore, che può cadere al momento dell'adozione del *royal assent*, o in un giorno specifico (solitamente almeno due mesi dopo il *royal assent*) o ancora in una data che sarà indicata da un ministro o da un ministero con la promulgazione di un apposito *statutory instrument* (*commencement order*). Possono essere previste date diverse per disposizioni diverse di una stessa legge.

La data di entrata in vigore di una legge secondaria è indicata di norma all'interno della legge stessa. Eccezionalmente, la data di entrata in vigore può essere fissata con la pubblicazione di un avviso nelle Gazzette ufficiali (la *London Gazette* o la *Edinburgh Gazette*).

Banche dati giuridiche

Esistono alcune banche dati giuridiche.

Il sito internet dell' **Office of Public Sector Information (OPSI)** (Ufficio informazioni del settore pubblico) raccoglie le versioni integrali di **tutta la legislazione primaria** emanata dal Parlamento del Regno Unito, dal Parlamento scozzese, dall'Assemblea dell'Irlanda del Nord e dall'Assemblea nazionale del Galles, nonché della **legislazione secondaria** applicabile in tutto o in parte del Regno Unito. La consultazione della banca dati è gratuita.

Le leggi primarie modificate applicabili all'intero territorio del Regno Unito a partire dal 1235 fino ad oggi sono raccolte nel portale del diritto del Regno Unito ([UK Statute Law Database](#)). La consultazione della banca dati è gratuita.

Sebbene **tutte le leggi scozzesi** siano disponibili sul sito Internet dell'OPSI, tutta la legislazione primaria e secondaria emanata a partire dal decentramento del 1999 si trova anche sul sito Internet dell'ufficio autorizzato a pubblicare le leggi e altri atti pubblici per conto della Corona ([Office of the Queen's Printer for Scotland](#)). L'accesso alla legislazione è gratuito.

Il [portale unico della legislazione del Regno Unito](#), che riunisce i siti internet dell'OPSI e della *UK Statute Law Database*, oltre a sostituire la legislazione pubblicata dall'*Office of the Queen's Printer for Scotland* rappresenta il sito ufficiale di tutta la legislazione del Regno Unito.

Link correlati

[Office of Public Sector Information \(OPSI\)](#), [Statute Law Database](#), [portale unico della legislazione del Regno Unito](#), [Office of the Queen's Printer for Scotland](#)

Ultimo aggiornamento: 04/05/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.